



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Bilancio di responsabilità sociale
del Tribunale di Viterbo 2017-2019
Appendice di aggiornamento 2020-2021

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo

2017-2019

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2022 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

LETTERA DEL PRESIDENTE	1
OBIETTIVI E PREMESSA METODOLOGICA	5
CAPITOLO 1: IL QUADRO GENERALE	9
1. Identità del Tribunale	9
1.1 Cenni storici	9
1.2 Funzione e valori	10
1.3 Contesto territoriale	12
1.4 Altri uffici giudiziari sul territorio: il Giudice di pace	18
2. L'organizzazione	21
2.1 L'organigramma	21
2.2 Il personale amministrativo	23
2.3 I magistrati ordinari	30
2.4 I magistrati onorari – I GOT e l'Ufficio del Giudice di pace	32
3. La <i>governance</i>	33
3.1 Le iniziative organizzative	33
3.2 Le iniziative con impatto interno	34
3.3 Le iniziative con impatto ambivalente	36
3.4 Le iniziative con impatto esterno	37
3.5 <i>Focus</i> : lo stato di digitalizzazione del Tribunale	39
3.6 Gli obiettivi del Tribunale desumibili dai programmi annuali <i>ex art.</i> 4 D.Lgs. 240/2006	41
4. Il contesto economico finanziario	46
4.1 Principi di gestione economica	46
4.2 Le entrate	46
4.3 Le spese	47
5. Gli <i>Stakeholder</i>	48
CAPITOLO 2: LA SEZIONE CIVILE	53
1. Il ricorso agli <i>ADR</i> obbligatori	53
2. Una panoramica delle procedure	55
2.1 La composizione della domanda di giustizia sopravvenuta	59
3. Il contenzioso ordinario	60
3.1 L'analisi dei procedimenti	60

3.2 Le forme di cognizione più ricorrenti nel contenzioso ordinario	62
4. La cautela nel contenzioso ordinario: i principali ambiti di intervento	64
4.1 I procedimenti cautelari <i>ante causam</i>	64
4.2 I <i>sub</i> -procedimenti cautelari	69
4.3. I reclami cautelari	69
5. La composizione del contenzioso ordinario: un <i>focus</i> interno per materia	71
5.1 Le controversie di famiglia	71
5.2 Le controversie contrattuali	74
5.3 Le controversie extracontrattuali	76
6. Le controversie laburistiche	78
6.1 L'analisi dei procedimenti	78
6.2 Le forme di tutela più ricorrenti del rito del lavoro	80
7. La volontaria giurisdizione	81
7.1. L'analisi dei procedimenti	81
8. Un <i>focus</i> privilegiato su alcuni ambiti rilevanti per il territorio	83
8.1 Le esecuzioni forzate: analisi e riflessioni	83
8.2 Le esecuzioni mobiliari	85
8.3 Le esecuzioni immobiliari	86
8.4 Le parantesi cognitive delle opposizioni	87
9. Appendice biennio 2020-2021	89
9.1 Il contenzioso ordinario	89
9.2 Le controversie laburistiche	90
9.3 La volontaria giurisdizione	91
9.4 Le esecuzioni mobiliari	92
9.5 Le esecuzioni immobiliari	93
CAPITOLO 3: LA SEZIONE PENALE	95
1. L'Ufficio GIP/GUP	98
1.1 Pendenti iniziali, sopravvenuti, definiti, pendenti finali, indice di smaltimento e indice di rotazione	99
1.2 Tempi medi di definizione dei procedimenti	103
1.3 Composizione per categorie di reato dei procedimenti sopravvenuti, delle pendenze e dei definiti	104
1.4 I decreti di archiviazione	113
1.5 Decreti che dispongono il giudizio <i>versus</i> sentenze di non luogo a procedere	115
1.6 Gli altri provvedimenti interinali del GIP e del GUP	118

	<i>Indice</i>
1.7 I procedimenti definiti con rito speciale	120
2. Il Giudice del dibattimento di primo grado	125
2.1 Pendenti iniziali, sopravvenuti, definiti, pendenti finali, indice di smaltimento e indice di rotazione	127
2.2 Tempi medi di definizione dei procedimenti	132
2.3 Composizione per categorie di reato dei procedimenti sopravvenuti, delle pendenze e dei definiti	133
2.4 Composizione del carico dei procedimenti sopravvenuti, delle pendenze e dei definiti in base alla competenza per materia (Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Corte d'assise)	143
2.5 Analisi dei procedimenti	160
2.6 I reclami	164
2.7 I procedimenti definiti con rito speciale	165
3. Il Tribunale del riesame delle cautele reali	168
3.1 Sopravvenuti, definiti, pendenti, indice di smaltimento e indice di rotazione	168
3.2 Tempi medi di definizione	169
3.3 Numero di conferme e numero di accoglimenti dell'istanza di riesame	169
4. Appendice biennio 2020-2021	170
4.1 Ufficio GIP/GUP	170
4.2 Giudice del dibattimento di primo grado	177
CAPITOLO 4: IL GIUDICE DI PACE	183
1. Il Giudice di pace - civile	183
1.1 La competenza del Giudice di pace civile	183
1.2 il processo innanzi al Giudice di pace	184
1.3 Pendenti iniziali, sopravvenuti, pendenti finali, indice di smaltimento, indice di rotazione	184
1.4 Tempi medi di definizione dei procedimenti	187
1.5 L'attività del Giudice di pace civile	188
1.6 Movimenti delle pendenze iniziali 2017-finali 2019	189
1.7 Movimento dei procedimenti sopravvenuti e definiti	192
2. Il Giudice di pace – penale	202
2.1 La competenza del Giudice di pace penale e il procedimento	202
2.2 Pendenti iniziali, sopravvenuti, pendenti finali, indice di smaltimento e indice di rotazione	204
2.3 Tempi medi di definizione dei procedimenti	207

CAPITOLO 5: L'IMPATTO SUL TERRITORIO

1. Le iniziative e gli <i>stakeholder</i> di riferimento	209
2. Tipologia e intensità dell'impatto	212
3. Le categorie di impatto	220
4. Appendice biennio 2020-2021	222
4.1 Le iniziative e gli <i>stakeholder</i> di riferimento	222

L'ideazione del volume è stata condivisa dai Curatori.

Il Cap. I è riferibile a tutti i Curatori.

Il Cap. II e il Cap. IV.1 sono riferibili alla prof.ssa Gina Gioia e alla prof.ssa Cecilia Silvestri.

Il Cap. III e il Cap. IV.2 sono riferibili al prof. Alessandro Ruggieri e alla prof.ssa Rosa Anna Ruggiero.

Il Cap. V è riferibile al prof. Alessandro Ruggieri e alla prof.ssa Cecilia Silvestri

INTRODUZIONE

1. Lettera del Presidente

Il Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo riguarda gli anni 2017-2019, con un'appendice per gli anni 2020-2021, ed è stato redatto a cura dell'Università degli Studi della Tuscia.

Ringrazio dunque, innanzi tutto, il Rettore, prof. Stefano Ubertini. Questa iniziativa conferma il rapporto di collaborazione proficuo ed efficace che lega gli Uffici giudiziari di Viterbo all'Università della Tuscia, con cui ho avuto il privilegio, in questi anni, di lavorare, realtà universitaria molto speciale per la grande disponibilità e concreta apertura a iniziative innovative, nell'interesse non solo dei giovani ma anche della collettività e del territorio.

Un particolare ringraziamento al prof. Alessandro Ruggieri, già Rettore dell'Ateneo, ideatore e organizzatore di questo Bilancio di responsabilità sociale e allo straordinario gruppo di lavoro dallo stesso coordinato: la prof.ssa Gina Gioia, docente di Diritto Processuale Civile, la prof.ssa Rosa Ruggiero, docente di Diritto Processuale Penale, la prof.ssa Cecilia Silvestri, docente di Qualità e Relazioni con il Cliente, i borsisti Elisabetta Bianchini, Laura Pizzinelli, Alessio Bigi, giovani bravissimi e appassionati, e gli avv. Rosa Sciatta e Fabio Meloni che hanno contribuito, insieme alla dott.ssa Bianchini, all'aggiornamento per il biennio 2020-2021.

Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla redazione del Bilancio di responsabilità sociale fornendo ai docenti i dati relativi al Tribunale e ogni necessaria collaborazione: il Dirigente amministrativo, Paolo Stavagna, i Direttori amministrativi, Simonetta Nuvolone, Donatella Pontani, Alessandro Monticelli, il funzionario Massimiliano Orlandi, il funzionario Vilma Catteruccia dell'Ufficio del Giudice di pace, il Tecnico informatico Francesco Valenti, la Segreteria della Presidenza.

Grazie anche al Procuratore Paolo Auriemma per i dati forniti dal suo Ufficio e all'Avvocatura di Viterbo, in particolare ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che si sono succeduti in questi anni e ai Presidenti di Camera Penale, Camera Civile e Aiga. Il rapporto con l'Av-

vocatura, sempre improntato a schietta condivisione di obiettivi di buon andamento, nei rispettivi ruoli, ha consentito la creazione di un clima di costante collaborazione e il raggiungimento dei buoni risultati che emergono dal Bilancio di responsabilità sociale.

Grazie al Sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, che ha ospitato nella Sala Regia del Comune la presentazione al pubblico del Bilancio di responsabilità sociale e al Presidente della Corte d'appello di Roma, Pres. Giuseppe Meliadò che è intervenuto alla presentazione, dando concreta testimonianza della vicinanza della Corte agli Uffici giudiziari del Distretto in occasione di queste iniziative.

Il Bilancio di responsabilità sociale è uno strumento con il quale l'Ufficio giudiziario rendiconta le attività svolte e attraverso il quale si misura l'impatto di tali attività sia verso l'interno dell'Ufficio giudiziario, sia verso l'esterno, ossia verso l'utenza nel suo complesso.

Risponde pertanto, e attua, principi di **buon funzionamento, di trasparenza e di solidarietà** al fine di consolidare il rapporto di fiducia con tutti coloro che vengono in contatto con gli Uffici giudiziari.

Con il Bilancio di responsabilità sociale il Tribunale di Viterbo intende innanzi tutto rendere più accessibili le informazioni relative all'attività del Presidente e dei giudici, del personale amministrativo, ai servizi erogati, alle iniziative intraprese, ai risultati conseguiti e alle linee di azione programmate.

Si tratta di un percorso di trasparenza iniziato con la riorganizzazione del sito web del Tribunale, continuato con la massimazione delle sentenze emesse dai giudici del Tribunale, sia nel settore civile che in quello penale, a cura dei tirocinanti universitari, e culminato con la redazione e presentazione del Bilancio di responsabilità sociale che sarà inserito sul sito del Tribunale e sul sito della Corte d'appello di Roma.

Si auspica che possa costituire un modello di "buona prassi" per analoghe iniziative nell'ambito del distretto, sia con riguardo ai Tribunali che con riguardo alle Procure della Repubblica.

Il funzionamento del "Servizio - Giustizia" costituisce un indicatore molto particolare per l'analisi e lo studio di un territorio, riflettendosi inevitabilmente sul relativo contesto.

Sono peculiari, e di grande novità nell'elaborazione dei dati, il metodo e la prospettiva utilizzati dal Prof. Ruggieri ai fini dell'analisi dell'impatto sul territorio delle attività del Tribunale nella sua "dimensione sociale".

Il buon funzionamento dell'Ufficio giudiziario, il raccordo con la collettività, il comprendere e l'andare incontro alle esigenze della stessa favorisce lo sviluppo della realtà economico sociale e aumenta l'affidamento da parte dei cittadini.

Tutto ciò grazie ad una convenzione stipulata con l'Università nel giugno del 2020 in piena pandemia, con l'idea - e la speranza - di una sicura ripartenza dopo la terribile emergenza sanitaria.

Sicché questa condivisa iniziativa assume anche il significato della rinascita, della emersione da una situazione molto difficile, di uno slancio positivo verso il futuro.

Con il Bilancio di responsabilità sociale si vuole promuovere fiducia e credibilità nei confronti dell'attività giurisdizionale e amministrativa, condividere gli sforzi con i numerosi *partners* che hanno contribuito alle iniziative di innovazione, e delineare le linee di sviluppo, in un comune e condiviso sforzo di sempre maggiore efficienza.

Il Tribunale è luogo di risposta alle istanze di tutela, di irrogazione di sanzioni, di elaborazione e innovazione, ma è anche luogo di ascolto e di ausilio; si pensi a tutto il delicato settore della volontaria giurisdizione, e ai suoi compiti: sono molteplici e complessi e ben descritti nel Bilancio di responsabilità sociale elaborato dal Prof. Ruggieri, dai suoi colleghi e dai loro collaboratori.

Nel periodo temporale in esame sono stati elaborati e attuati piani di smaltimento dell'arretrato nel settore civile e nel settore penale e di riduzione della durata dei procedimenti; sono state istituite "*task force*" di giudici e personale amministrativo per definire le pendenze dell'Ufficio GIP/GUP e per migliorare alcuni importanti servizi amministrativi; è stata notevolmente incrementata l'implementazione dell'informatica; è stato sperimentato con successo, nel settore civile e in quello penale, il modulo organizzativo dell'Ufficio per il processo; sono state realizzate numerose "buone prassi" mediante stipula di convenzioni e protocolli con Procura della Repubblica, Avvocatura, Ordini professionali, Università, Associazioni, Comuni, Provincia, Regione, Forze dell'ordine, Casa circondariale. A ciò, peraltro, si aggiungono i numerosi provvedimenti organizzativi per fronteggiare le difficoltà originate dalla pandemia.

L'obiettivo è stato, ed è, quello di rendere più efficiente l'organizzazione, garantire tempi ragionevoli dei processi ed espletare lavoro di qualità, non senza considerare gli aspetti di sempre maggiore vicinanza alle esigenze della collettività: dopo aver concorso all'apertura di uno sportello, presso la Provincia, per le vittime dei reati, è in corso un progetto di apertura di sportelli di prossimità presso i Comuni che offriranno la loro disponibilità, nella prospettiva di un continuo miglioramento sul piano, innanzi tutto, della tutela dei diritti fondamentali della persona, in attuazione di principi di rilievo costituzionale.

Maria Rosaria Covelli

OBIETTIVI E PREMESSA METODOLOGICA

L'obiettivo della prima edizione del Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo è quello di rendere evidenti e trasparenti le attività e le iniziative realizzate dal Tribunale nel triennio 2017-2019 per gli *stakeholder* e per la comunità del territorio di riferimento, nella sua accezione più ampia. L'elaborato è stato integrato con i dati relativi ai flussi per il biennio 2020-2021.

Il Bilancio di responsabilità sociale è lo strumento con il quale l'Amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse. È realizzato con cadenza periodica, preferibilmente annuale.

L'oggetto riguarda diverse tipologie di attività poste in essere dall'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni, sia quelle di natura tradizionale, ovvero essenzialmente legate al funzionamento dei procedimenti civili e penali, sia quelle connesse a iniziative di vario tipo (di divulgazione, sensibilizzazione, studio) finalizzate a rafforzare il legame con il territorio.

Le attività connesse alla redazione di questo documento sono state avviate con la stipula della convenzione tra Tribunale di Viterbo e Università della Tuscia il 22.6.2020, grazie alla congiunta iniziativa del Tribunale e dell'Università, rappresentati dalla Presidente, dott.ssa Maria Rosaria Coviello e dal Magnifico Rettore, prof. Stefano Ubertini.

La predisposizione del Bilancio di responsabilità sociale è stata curata da un gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile scientifico prof. Alessandro Ruggieri e composto dalla prof.ssa Gina Gioia, dalla prof.ssa Rosa Ruggiero e dalla prof.ssa Cecilia Silvestri, docenti dell'Università della Tuscia, con la collaborazione di tre borsisti, dottori in giurisprudenza laureati presso l'Università della Tuscia, Elisabetta Bianchini, Alessio Bigi e Laura Pizzinelli. L'attività di aggiornamento per il biennio 2020-2021 e quella di revisione finale sono state svolte da assegnisti di ricerca del Progetto "Giustizia Agile", per il quale è stato concesso un finanziamento di oltre otto milioni di euro e nell'ambito del quale l'Università della Tuscia è a capo di una cordata di undici prestigiose Università del Lazio, Toscana e Umbria; in particolare, alla prima attività hanno collaborato l'avv. Fabio

Meloni, l'avv. Rosa Sciatta e la dr.ssa Elisabetta Bianchini; alla seconda queste ultime e l'avv. Alessandro Vitale.

Alla redazione del lavoro, sotto la guida della Presidente del Tribunale di Viterbo, dott.ssa Maria Rosaria Covelli, ha contribuito il personale del Tribunale di Viterbo, magistrati, giudici e personale amministrativo.

Alla raccolta e all'elaborazione dei dati hanno dato un importante contributo i dottorandi di ricerca dell'Università della Tuscia Francesco Maria Damosso e Francesco Sanvitale del corso di dottorato in Diritto dei Mercati Europei e Globali; Chiara Cagnetti, Francesco Pacchera e Tommaso Gallo del corso di dottorato in Economia, Management e Metodi Quantitativi.

All'*editing* del volume ha contribuito il dott. Federico Stendardi, la versione cartacea del documento è stata predisposta da Paolo Iantorno e Giancarlo Ludovisi, tutti in servizio presso l'Università della Tuscia.

La realizzazione del lavoro è iniziata con l'analisi delle fonti esterne sul tema, che ha consentito di individuare e definire lo schema e il modello più idoneo per la redazione del documento.

Le principali fonti utilizzate per la costruzione del modello sono la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche (G.U. del 16 marzo 2006), le norme (volontarie) ISO 26000:2010 – Linee guida sulla responsabilità sociale, i principi di redazione del Bilancio di responsabilità sociale redatti dall'Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul bilancio sociale – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Assirevi (2013), la lettura di altri bilanci simili (tra cui il Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Milano), gli standard GRI (*Global Reporting Initiative*) e diversi modelli di rendicontazione e rapporti di sostenibilità.

Successivamente sono stati predisposti il piano di lavoro e l'indice ed è iniziata la raccolta della documentazione e dei dati necessari alla stesura del documento, attraverso una continua interlocuzione e numerosi incontri con il personale del Tribunale.

È stato dedicato particolare impegno all'individuazione e alla valutazione dell'impatto delle singole iniziative, con un approccio sostanzialmente innovativo.

A valle di questa fase, è stato rivisto e adattato l'indice in funzione delle evidenze gradualmente emerse dalla raccolta del materiale.

Infine, sono stati elaborati ed analizzati i dati raccolti per giungere alla stesura del documento finale.

L'indice finale del documento è costituito da cinque capitoli.

Nel primo capitolo viene descritto il quadro generale, che contiene l'identità del Tribunale, l'organizzazione, la *governance*, il contesto economico-finanziario e un *focus* sulle iniziative per il contrasto alla violenza di genere. In particolare, nel paragrafo relativo alla *governance* vengono descritte le iniziative del Tribunale, suddivise in due ambiti, quelle organizzative e quelle nei rapporti con gli *stakeholder*, e vengono individuate le 'buone prassi'.

Nel primo ambito sono state fatte rientrare le iniziative che hanno determinato un impatto prevalente sull'organizzazione del Tribunale e sulle procedure interne; nel secondo capitolo sono state descritte le iniziative con impatto prevalentemente esterno, generalmente realizzate insieme ad uno o più *stakeholder* e con una prevalente ricaduta sul territorio.

Di ogni iniziativa viene fornita una breve descrizione, gli *stakeholder* coinvolti e la tipologia di impatto sul territorio.

Il secondo capitolo è dedicato al settore civile e contiene l'analisi dei procedimenti, con relativi dati e analisi, e i principali ambiti di riferimento, con un *focus* particolare su alcuni di essi più rilevanti per il territorio quali le procedure concorsuali, le esecuzioni mobiliari e immobiliari e le cause di lavoro.

Il terzo capitolo riguarda il settore penale e contiene l'analisi delle attività dell'Ufficio GIP/GUP, con relativi dati, delle attività del Giudice del dibattimento di I grado e del Tribunale del riesame delle cautele reali, effettuata mediante la verifica delle categorie di reato più ricorrenti.

Il quarto capitolo è dedicato all'Ufficio del Giudice di pace e comprende sia i procedimenti di natura civile che quelli di natura penale.

Il quinto capitolo è dedicato alle valutazioni finali con particolare riferimento all'impatto delle iniziative e delle 'buone prassi' sul territorio.

CAPITOLO 1

IL QUADRO GENERALE

1. Identità del Tribunale

1.1 Cenni storici

Originaria sede del Tribunale di Viterbo fu il suggestivo Palazzo dell'*ex* Convento dei Carmelitani Scalzi, risalente al XVII secolo nel centro storico della Città la cui inaugurazione risale al 22 maggio 1886. In questo luogo, rilevante anche dal punto di vista artistico, si sono svolti molti processi anche celebri tra cui si ricordano quello alla banda Tiburzi, il processo Cuocolo contro la camorra napoletana (1911-1912), quello contro la banda Giuliano per la strage di Portella della Ginestra (1951-1952), quello contro Gaspare Pisciotta e, infine, in anni più recenti, quello contro i terroristi di Prima Linea.

Nel luglio 2006 è stato inaugurato il nuovo Palazzo di giustizia che risponde ad esigenze di sicurezza, tecnologia e informatizzazione avanzate e riunisce gli uffici del Tribunale, della Procura della Repubblica, l'Ufficio di sorveglianza, l'Ufficio del Giudice di pace, l'UNEP, l'Ordine degli Avvocati, il nucleo di PG.

Una superficie di circa 25.000 mq. che ospita al suo interno ben nove aule di udienza penale, quella della Corte d'assise, gli studi dei giudici civili e penali, una biblioteca, due aule civili per udienze di lavoro, aule per i procedimenti di esecuzioni immobiliari e mobiliari, ampie cancellerie, gallerie di transito e di accoglienza per il pubblico e gli avvocati; nelle aree pertinenziali - anch'esse piuttosto ampie - archivi e parcheggi interni per i dipendenti oltre a quelli pubblici, situati all'esterno della struttura.

A partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 151 in attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 con l'avvenuta revisione degli organi giudiziari, le competenze e le funzioni spettanti alla Pretura e alla Procura della Repubblica circondariale sono state trasferite rispettivamente al Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Dal 2013 il Tribunale di Viterbo è composto dalla sola sede centrale in seguito all'accorpamento delle due Sezioni di Montefiascone e di Civita Castellana, soppresse nell'ambito della revisione delle Circoscrizioni giudiziarie volta a razionalizzare l'erogazione dei servizi di giustizia.

1.2 Funzione e valori

La funzione "istituzionale" del Tribunale ha ad oggetto la giurisdizione ordinaria di primo grado in tutte le cause civili e penali assegnate dalla legge alla propria competenza, sia per materia che per territorio e, come giudice d'appello, nelle decisioni assunte dal Giudice di pace. La sua competenza è limitata ad una circoscrizione territoriale, denominata Circondario. La giurisdizione ordinaria si distingue in civile e penale, a seconda che l'oggetto sul quale il Giudice è chiamato a decidere riguardi la risoluzione di controversie relative alla tutela dei diritti o l'applicazione di una legge, ovvero sia relativa alla decisione sulla violazione delle norme penali e, dunque, sulla fondatezza dell'azione penale promossa dal Pubblico ministero nei confronti di un determinato soggetto, che tali norme si assume abbia violato. Tutto questo, in un sistema che deve garantire la ragionevole durata del processo nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale, così come riconosciuto dall'art. 111 della Costituzione e sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La *mission* che il Tribunale di Viterbo intende perseguire è quella di dare una risposta efficace ed efficiente alla domanda di giustizia, al fine di rafforzare quel rapporto di fiducia con il cittadino, dal quale l'esercizio dell'azione giudiziaria trae la propria legittimazione, nel convincimento che la giustizia è bene della collettività e il suo corretto esercizio è un elemento imprescindibile per la tutela e la salvaguardia dei diritti dell'individuo, della famiglia, dei soggetti fragili e contribuisce a rafforzare e sviluppare il senso civico, la coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni. Nondimeno, una risposta efficiente a una domanda di giustizia rappresenta un considerevole fattore di competitività del territorio ed è in grado di richiamare investimenti dall'esterno, che possono contribuire allo sviluppo delle potenzialità socioeconomiche, dell'ambito di riferimento e al benessere sociale.

Il servizio offerto e le iniziative promosse dal Tribunale di Viterbo vogliono privilegiare il rispetto dei seguenti valori:

- **Uguaglianza e imparzialità.** L'erogazione dei servizi del Tribunale si ispira agli artt. 3 e 97 della Costituzione, garantendo pari dignità

sociale, eguaglianza di fronte alla legge e imparzialità ai propri utenti che hanno accesso ai servizi erogati senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni sociali.

- **Competenza.** Le decisioni assunte dal Tribunale si devono fondare su una conoscenza approfondita del diritto, devono garantire il buon andamento della propria azione e adottare le misure idonee a garantire l'efficienza, la qualità e l'efficacia dei propri servizi.
- **Efficienza ed efficacia.** Il principio della ragionevole durata del processo, garantito dalla Costituzione, se da un lato demanda al giudice il compito di dare una lettura costituzionalmente orientata delle norme, dall'altro impone al Dirigente degli Uffici la ricerca e l'adozione di soluzioni organizzative funzionali al principio stesso. Le ricadute plurime della sua violazione compromettono l'efficacia della tutela dei diritti, l'economia del territorio – anche per la fiducia e le aspettative degli operatori – nonché il bilancio dello Stato per la straordinaria incidenza sulle casse dell'Erario che le diffuse azioni risarcitorie determinano.
- L'impegno del Tribunale di Viterbo è quello di perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato, compatibilmente con le risorse economiche e organizzative disponibili, e di adottare le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee. Attraverso lo strumento del Bilancio di responsabilità sociale sarà, inoltre, possibile monitorare i progressi in tale direzione anche mediante l'analisi di indicatori volti a misurare la capacità dell'Ufficio giudiziario di far fronte alle sopravvenienze e ai carichi di lavoro complessivi.
- **Accessibilità.** Il Tribunale si impegna a garantire l'accesso alla consulenza legale anche attraverso l'assistenza di un difensore retribuito dallo Stato e, se necessario, l'ausilio di un interprete. Assicura, inoltre, l'accessibilità fisica agli uffici, anche mediante la predisposizione di infrastrutture per disabili, semplificando la reperibilità delle informazioni circa la loro ubicazione e gli orari di apertura al pubblico.
- **Continuità.** L'erogazione dei servizi del Tribunale è svolta in maniera continua, regolare e senza interruzioni, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi di festività e di eventuali cause di forza maggiore con la previa comunicazione di eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile il contenimento di eventuali disagi.

- **Partecipazione e trasparenza.** Il Tribunale promuove un'adeguata informazione e partecipazione degli utenti e dei dipendenti al miglioramento dei servizi erogati, garantendo loro modi e forme per inoltrare suggerimenti, richieste e osservazioni anche a mezzo del sito internet; incentiva la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione, all'utilizzo delle risorse e ai risultati conseguiti, allo scopo di consentire forme diffuse di controllo del proprio operato.
- **Certezza del diritto.** Questo principio può essere declinato sia come garanzia di arrivare a decisioni che siano considerate, secondo l'ordinamento, "definitive" quindi "certe", sia in termini di prevedibilità delle decisioni stesse anche attraverso la programmazione di attività come quella relativa alla massimazione delle sentenze.
- **Formazione ed educazione alla legalità** attraverso l'elaborazione di percorsi destinati a giovani studenti.
- **Rieducazione e reinserimento sociale del condannato.** Questo principio, che trova il suo riconoscimento nell'art. 27 della Costituzione, si traduce in un'offerta di opportunità al condannato al fine di correggere la sua antisocialità, adeguarne il comportamento alle regole basilari della convivenza, per consentirne il progressivo reinserimento nella società. Così, nel tentativo di scongiurare la possibilità che lo stesso possa tornare a delinquere, si cerca di inserire il reo in una dimensione sociale e lavorativa attraverso le numerose convenzioni per l'espletamento di lavori di pubblica utilità.

Con questi principi il Tribunale di Viterbo si pone l'obiettivo di garantire un servizio sempre più moderno, funzionale ed efficiente ponendosi, allo stesso tempo, come un'entità aperta ai rapporti esterni e rivolta ai problemi sociali del viterbese in un'ottica che si prefigge di realizzare una costante collaborazione con gli utenti e gli enti più rappresentativi del territorio stesso anche attraverso l'impegno assunto rispetto a una serie di iniziative che saranno descritte nel prosieguo di questo documento.

1.3 Contesto territoriale

Per inquadrare in modo adeguato la domanda di giustizia cui il Tribunale di Viterbo è chiamato a rispondere, verrà condotta una breve analisi delle caratteristiche del territorio in cui esso si trova ad operare. Le peculiarità del bacino di utenza, il grado di produttività del contesto economico e il livello di occupazione contribuiscono infatti a delineare il quadro sociale

di riferimento e sono in grado di influire sulla incidenza dei reati e la litigiosità del territorio stesso. Di seguito si riportano, a tal fine, alcuni dati relativi alla popolazione e alle imprese.

Il Tribunale di Viterbo fa parte del Distretto di Corte d'appello di Roma, che accorpa anche i Tribunali di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli e Velletri.

Ha un bacino d'utenza complessivo pari a **307.185** abitanti su una superficie di mq **3425,16** (dati ISTAT 2019) e comprende tutti i Comuni della provincia di Viterbo ad eccezione del Comune di Montalto di Castro, che ricade sotto la competenza del Tribunale di Civitavecchia.

Tabella 1 - Elenco dei Comuni del bacino d'utenza del Tribunale di Viterbo in ordine alfabetico con la distribuzione della popolazione residente. I dati sono aggiornati al 31/12/2019

COMUNE	Popolazione Residenti	Superficie Km ²	Densità Abitanti/Km ²
Acquapendente	5.397	131,61	41
Arlena di Castro	837	21,87	38
Bagnoregio	3.556	72,81	49
Barbarano Romano	1.030	37,56	27
Bassano in Teverina	1.283	12,17	105
Bassano Romano	4.729	37,55	126
Blera	3.127	92,92	34
Bolsena	3.865	63,57	61
Bomarzo	1.743	39,65	44
Calcata	907	7,63	119
Canepina	3.032	20,85	145
Canino	5.236	124,04	42
Capodimonte	1.690	61,29	28
Capranica	6.604	40,97	161
Caprarola	5.319	57,58	92
Carbognano	1.937	17,41	111
Castel Sant'Elia	2.557	23,92	107
Castiglione in Teverina	2.305	19,89	116
Celleno	1.308	23,82	55
Cellere	1.110	37,20	30
Civita Castellana	15.991	84,22	190
Civitella d'Agliano	1.551	32,96	47
Corchiano	3.672	33,03	111
Fabrica di Roma	8.258	34,79	237
Faleria	2.089	25,68	81
Farnese	1.436	52,38	27

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Gallese	2.728	37,17	73
Gradoli	1.294	43,81	30
Graffignano	2.218	29,10	76
Grotte di Castro	2.531	33,42	76
Ischia di Castro	2.235	104,95	21
Latera	798	22,43	36
Lubriano	896	16,69	54
Marta	3.362	33,54	100
Monte Romano	1.940	86,14	23
Montefiascone	13.187	104,93	126
Monterosi	4.782	10,68	448
Nepi	9.507	83,71	114
Onano	977	24,51	40
Oriolo Romano	3.834	19,31	199
Orte	9.449	69,56	136
Piansano	1.972	26,61	74
Proceno	539	42,02	13
Ronciiglione	8.603	52,53	164
San Lorenzo Nuovo	2.072	26,74	77
Soriano nel Cimino	8.106	78,54	103
Sutri	6.591	60,94	108
Tarquinia	16.410	279,34	59
Tessennano	306	14,73	21
Tuscania	8.457	208,69	41
Valentano	2.811	43,50	65
Vallerano	2.516	15,45	163
Vasanello	3.970	28,96	137
Vejano	2.220	44,31	50
Vetralla	13.930	113,77	122
Vignanello	4.433	20,53	216
Villa S. Giovanni in Tuscia	1.264	5,28	239
Viterbo	67.384	406,23	166
Vitorchiano	5.294	30,14	176

Fonte: *ns elaborazione su dati ISTAT, 2020*

Per quanto riguarda l'andamento demografico dell'intera Provincia di Viterbo, la popolazione ivi residente, come si evince dalla *Tabella* sottostante, ha registrato un *trend* negativo, seppur ridotto, negli ultimi cinque anni passando da 320.279 a 316.142 abitanti con una flessione percentuale dello 0,28% nell'anno 2019.

Tabella 2 - Andamento demografico della popolazione residente nel territorio della Provincia di Viterbo dal 2015 al 2019

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale
2015	31 dicembre	320.279	-1.676	-0,52%
2016	31 dicembre	319.008	-1.271	-0,40%
2017	31 dicembre	318.205	-803	-0,25%
2018	31 dicembre	317.030	-1.175	-0,37%
2019	31 dicembre	316.142	-888	-0,28%

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno


Gli **stranieri** residenti in detto territorio al 31 dicembre 2015 erano **30.090** e rappresentavano il **9,3%** della popolazione residente. Al 31 dicembre 2019 il numero totale è di **32.307** pari al **10,2%** della popolazione, con un aumento di quasi un punto percentuale in cinque anni come dimostra la *Tabella* sottostante.

Tabella 3 - Andamento della popolazione con cittadinanza straniera. I dati sono aggiornati al 31 dicembre di ogni anno

Anno	Andamento della popolazione straniera	
	Popolazione straniera n..	% Sulla popolazione residente
2015	30.090	9,3%
2016	30.046	9,4%
2017	31.158	9,8%
2018	31.876	10,0%
2019	32.307	10,2%

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT

Figura 1 - Distribuzione per area geografica di cittadinanza



Fonte: dati ISTAT

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 43,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'**Albania** (4,9%) e dal **Marocco** (4,1%).

La *Tabella* seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio nel periodo considerato che evidenzia un saldo migratorio con l'estero positivo (+616), seppur a fronte di un saldo totale della popolazione in negativo (-137).

Tabella 4 - Comportamento migratorio territorio Provincia di Viterbo anni 2015/2019

Anno 1 gen.- 31dic	Iscritti			Cancellati			Saldo migratorio con estero	Saldo migratorio totale
	Da altri comuni	Da estero	Altri iscritti	Per altri comuni	Per estero	Altri canc (*)		
2015	6.652	1.319	429	6.726	766	906	+553	+2
2016	6.960	1.362	504	7.263	773	725	+589	+65
2017	6.751	2.235	436	6.711	773	861	+1.462	+1.077
2018	6.995	1.864	418	7.199	683	835	+1.181	+560
2019	7.544	1.657	397	7.786	1.041	908	+616	-137

Fonte: *ns. elaborazione su dati ISTAT*

La Provincia di Viterbo si caratterizza come un'area ad elevata ruralità in cui l'agricoltura rappresenta una componente centrale dell'economia sia in termini di imprese che di occupazione e fatturato. I dati relativi al 2019 mostrano come i settori imprenditoriali maggiormente rappresentati siano il **settore agricolo (31,4%)**, il **commercio all'ingrosso e al dettaglio (20,9%)**, il **comparto edile (12,9%)** e i **servizi di alloggio e ristorazione (6,3%)**; questi ultimi hanno superato in termini numerici le **attività manifatturiere (5,5%)**. Tra i settori meno numerosi perdura la fase discendente per le **attività finanziarie ed assicurative (-1,1%)**, le **attività di informazione e comunicazione (-0,2)** e i **trasporti e magazzinaggio (-0,2%)**. Gli altri servizi sono tutti in crescita, soprattutto le **attività immobiliari (+5,9%** con **900** imprese in provincia), ma anche le **attività professionali (+3,1%)** così come le **attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+2,8%)**.

Tabella 5 - Numerosità delle imprese della Provincia di Viterbo

SETTORI	Situazione al 31.12.2017			Situazione al 31.12.2018			Situazione al 31.12.2019		
	Stock	Quota % del settore sul totale	Var. % annua dello stock	Stock	Quota % del settore sul totale	Var. % annua dello stock	Stock	Quota % del settore sul totale	Var. % annua dello stock
Agricoltura, silvicoltura, pesca	11.905	31,5%	1,13%	11.891	31,3%	0,0%	11.864	31,4%	0,1%
Estrazione di minerali da cave e miniere	51	0,1%	-3,77%	50	0,1%	-2,0%	49	0,1%	-2,0%
Attività manifatturiere	2.104	5,6%	-0,14%	2.082	5,5%	-0,9%	2.062	5,5%	-0,1%
Fornitura di energia elettrica, gas	40	0,1%	5,26%	42	0,1%	5,0%	43	0,1%	2,4%
Fornitura di acqua, reti fognarie	57	0,2%	-1,72%	54	0,1%	-3,5%	55	0,1%	1,9%
Costruzioni	4.909	13,0%	-1,31%	4.87	12,8%	0,0%	4.864	12,9%	0,9%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	8.129	21,5%	0,35%	8.082	21,3%	-0,2%	7.921	20,9%	-0,8%
Trasporto e magazzinaggio	551	1,5%	-1,61%	539	1,4%	-2,0%	540	1,4%	0,7%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	2.335	6,2%	2,64%	2.398	6,3%	3,0%	2.38	6,3%	0,7%
Servizi di informazione e comunicazione	486	1,3%	4,97%	524	1,4%	8,0%	523	1,4%	0,6%
Attività finanziarie e assicurative	535	1,4%	-2,55%	535	1,4%	0,0%	529	1,4%	-0,7%
Attività immobiliari	831	2,2%	0,24%	850	2,2%	2,8%	900	2,4%	6,2%
Attività professionali scientifiche e tecniche	727	1,9%	6,13%	745	2,0%	2,8%	768	2,0%	3,4%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi imprese	879	2,3%	3,17%	884	2,3%	0,8%	909	2,40%	3,7%
Istruzione	134	0,4%	9,76%	139	0,4%	3,7%	139	0,4%	0,0%
Sanità e assistenza sociale	189	0,5%	11,83%	196	0,5%	3,7%	202	0,5%	3,6%
Attività artistiche sportive e di intrattenimento	384	1,0%	3,23%	394	1,0%	2,9%	395	1,0%	1,3%
Altre attività di servizi	1.280	3,4%	3,06%	1.325	3,5%	3,5%	1.342	3,5%	1,4%
Imprese non classificate	2.300	6,1	3,96%	2.364	6,2%	3,3%	2.346	6,2%	0,6%

Fonte: dati CCLAA di Viterbo

Nel quarto trimestre del 2019 il movimento anagrafico delle imprese, positivo rispetto all'anno precedente, ha evidenziato un totale di 37.831 imprese registrate, 32.972 imprese attive con 446 iscrizioni e 596 cessazioni.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tabella 6 - Dati Imprese per natura giuridica Registrate, Attive, Iscritte e Cancellate IV trimestre 2017-2018-2019 Provincia di Viterbo.

Classe di natura giuridica	IV trimestre 2017				IV trimestre 2018				IV trimestre 2019			
	R	A	I	C	R	A	I	C	R	A	I	C
Società di capitale	6.723	4.486	125	49	7.133	4.771	141	44	7.504	5.019	145	47
Società di persone	5.925	4.593	50	52	5.879	4.549	34	56	5.667	4.434	23	186
Imprese individuali	23.903	23.257	269	338	23.683	23.016	256	354	23.393	22.725	271	354
Altre forme	1.275	791	38	12	1.269	816	11	13	1.267	794	7	9
Grand total	37.826	33.127	482	451	37.964	33.152	442	467	37.831	32.972	446	596

Fonte: dati CCIAA di Viterbo

Nota Registrate (R) Attive (A) Iscrizioni (I) Cessazioni (C)

Il tessuto imprenditoriale è stato caratterizzato da oltre **22.000 imprese individuali** attive, che rappresentano il **61,8%** del totale delle imprese.

L'analisi del trend storico mette in evidenza la crescita di un punto percentuale delle **società di capitali (19,8%)**.

Tabella 7 - Percentuale di imprese per natura giuridica.

Forme giuridiche	2017	2018	2019
Ditte individuali	63,2	62,4	61,8
Società di persone	15,7	15,5	15,0
Società di capitali (SpA, SRL, SapA)	17,7	18,8	19,8
Altre forme	3,4	3,3	3,3
TOTALE	100,0	100,0	100,0

Fonte: dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

1.4 Altri Uffici giudiziari sul territorio: il Giudice di pace

Istituito con la legge 21 novembre 1991, n. 374, il Giudice di pace è un magistrato onorario, con funzione esclusivamente giudicante e non requirente. La magistratura onoraria prevista dalla Costituzione all'art. 106 comma 2° appartiene all'ordine giudiziario di cui esercita le funzioni ed è sottoposta al rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza ed imparzialità.

Il D.Lgs. 116/ 2017 ha introdotto un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria con importanti modifiche sulla competenza del Giudice di pace, nonché la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari prevedendo che i Giudici onorari di Tribunale

(GOT) confluiscono nell'ufficio del Giudice di pace (il cui coordinamento verrà affidato al Presidente del Tribunale), così superando la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti, che assumeranno la denominazione "Giudici onorari di pace".

Attualmente, il Giudice di pace in **materia civile** ha **competenza esclusiva** ex art. 7 c.p.c. per tutte le cause relative a:

- apposizione di termini ed osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, ecc., che superino la normale soglia di tollerabilità.

Ha, inoltre, competenza per le cause concernenti:

- i beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro (valore che sarà elevato a 30.000 euro a partire dal 2025 in applicazione del D.Lgs. 116/2017) quando dalla legge non siano attribuite alla competenza di altro giudice;
- il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 20.000,00 euro (valore che sarà elevato a 50.000,00 euro a partire dal 2025 in applicazione del D.Lgs. 116/2017);
- le cause civili di valore fino a 1.100,00 euro (valore che sarà elevato a 2.500 euro a partire dal 2025 in applicazione del D.Lgs. 116/2017) nelle quali il Giudice di pace decide secondo equità;
- le controversie aventi ad oggetto interessi e accessori per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali. (Questa competenza è stata introdotta dalla legge 69/2009 art. 45, co. 1 lett. c), con esclusione delle cause in cui la domanda sugli interessi e gli accessori si cumula con quella di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, la cui competenza è invece riservata in via esclusiva al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

In sede non contenziosa – e, dunque, al di fuori del procedimento giudiziario – il Giudice di pace esercita la **funzione conciliativa**, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici (come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali). Questo tipo di conciliazione, qualora non sortisca effetto, non pregiudica la possibilità di instaurare successivamente un procedimento contenzioso.

La **competenza penale** del Giudice di pace è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per i reati c.d. minori ed in particolare:

- percosse, lesioni perseguibili a querela di parte, lesioni colpose a querela di parte (escluse le lesioni connesse alla colpa professionale, ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale superiore ai venti giorni), diffamazione, minacce semplici;
- furti punibili a querela della parte offesa, usurpazione, deviazione di acque, invasione di terreni o edifici, danneggiamento, ingresso abusivo nel fondo altrui, uccisione o danneggiamento di animali altrui, deturpamento o imbrattamento di cose altrui;
- reati legati alle consultazioni elettorali, alle cerimonie religiose, etc.;
- contravvenzioni del codice penale tra le quali: somministrazione di bevande alcoliche a minori e infermi di mente, determinazione in altri dello stato di ubriachezza, somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, inosservanza dell'obbligo d'istruzione elementare ai minori etc.

Il Giudice di pace ha anche competenze in materia di **immigrazione** e precisamente:

- convalida del provvedimento del Questore che dispone l'accompagnamento (anche immediato) alla frontiera dello straniero extra-comunitario destinatario di espulsione amministrativa disposta dal Prefetto;
- opposizione avverso il decreto di espulsione disposto dal Prefetto;
- convalida dell'eventuale trattenimento dello straniero extra-comunitario presso un centro di identificazione ed espulsione e delle richieste di proroga del trattenimento;
- convalida delle richieste di applicazione di misure alternative al trattenimento.

Ulteriori competenze sono quelle relative ai **procedimenti di opposizione**:

- ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada;
- alle sanzioni amministrative sulla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale di cui all'art. 75, D.P.R. 309/90.

Processo penale innanzi al giudice di pace

Il processo ha luogo, normalmente, per iniziativa del Pubblico ministero che, dopo aver disposto le necessarie indagini, se ravvisa elementi sufficienti per sottoporre a processo il soggetto indagato ne richiede il rinvio a giudizio. Anche la persona offesa, per i reati perseguibili a querela, può chiedere al Giudice l'instaurazione del processo. In questi casi l'offeso può presentare un "ricorso diretto" al Giudice di pace depositandolo presso la segreteria del Pubblico ministero che provvede alla formalizzazione dell'addebito. Il Giudice di pace, se non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la convocazione delle parti innanzi a sé. Questo tipo di giudizio è caratterizzato dalla particolare attenzione a favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra imputato e persona offesa. Il Giudice, sentita quest'ultima, può dichiarare estinto il reato se l'autore della violazione dimostra di aver provveduto alla riparazione del danno causato e di aver, eventualmente, eliminato la situazione di pericolo. È inoltre previsto che il Giudice di pace possa astenersi dal procedere quando risulti, per l'esiguità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento, la particolare "tenuità" del fatto (tenuto conto anche del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento arrecherebbe alle esigenze di lavoro, famiglia o salute dell'imputato) sempre che l'offeso non si opponga. Il Giudice di pace commina pene pecuniarie o paradedentive: detenzione domiciliare e, qualora il condannato lo richieda, lavoro di pubblica utilità. L'imputato e la persona offesa sono difesi da un avvocato. Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di un procedimento penale è assicurato anche davanti al Giudice di pace il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.

2. L'organizzazione

2.1 L'organigramma

Dal punto di vista organizzativo, il Tribunale di Viterbo si articola in due macroaree funzionali, l'una giurisdizionale, l'altra amministrativa, composte rispettivamente:

- da magistrati ordinari e onorari (**area giurisdizionale**);

- dal personale non giudicante, impiegato sia nell'attività di cancelleria che nelle attività trasversali di supporto alla giurisdizione (**area amministrativa**).

Ciascuna macroarea ha una propria articolazione interna, che alimenta la complessità organizzativa del Tribunale ma ne assicura, al tempo stesso, una maggior efficienza nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il personale di magistratura è così distribuito tra **settore civile** e **settore penale**, secondo le direttive del Presidente del Tribunale. Questi coordina ogni settore di cui si compone l'Ufficio con l'ausilio, per la gestione dell'area giurisdizionale – segnatamente al settore civile – del Presidente di Sezione, nonché del Dirigente amministrativo per la gestione del personale a supporto dell'attività giurisdizionale. Per il settore penale non è invece designato alcun Giudice in funzione di Presidente di Sezione, atteso che a fronte di un organico complessivo di 19 magistrati, il D.M. del 17 aprile 2014 prevede per il Tribunale di Viterbo un solo Presidente di Sezione oltre al Presidente del Tribunale.


Per quanto riguarda la ripartizione interna all'area giurisdizionale, il settore civile, così come il settore penale, si compone di un'unica Sezione. Nondimeno, rispetto al settore civile è possibile individuare diverse "aree", corrispondenti ai principali ambiti di competenza della Sezione e individuate, con riferimento alla competenza dei singoli magistrati, in base ai criteri di ripartizione interna dell'attività giurisdizionale predisposti dal Tribunale. Di talché, salvo un maggior grado di specificazione nelle pagine che seguiranno, la Sezione civile può essere così scomposta:

- Area del **contenzioso civile ordinario**;
- Area della **volontaria giurisdizione**;
- Area delle controversie di **lavoro, previdenza e assistenza**;
- Area delle **esecuzioni forzate**;
- Area delle **procedure concorsuali** per crisi d'impresa e sovraindebitamento.

Mentre alla Sezione penale possono essere ricondotti, in ragione dell'articolazione del procedimento penale:

- l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, i cui magistrati possono svolgere tanto funzioni di Giudice per le indagini preliminari (**GIP**), quanto quelle di Giudice dell'udienza preliminare (**GUP**);
- Il **settore dibattimentale**.

Figura 2 - La struttura organizzativa del Tribunale



2.2 Il personale amministrativo

Il Tribunale di Viterbo è da tempo chiamato allo svolgimento della propria funzione istituzionale in carenza di personale nei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione. Nel settembre 2013, con la revisione della geografia giudiziaria, è intervenuto l'accorpamento da parte del Tribunale delle due Sezioni distaccate di Montefiascone e Civita Castellana. Benché la revisione fosse orientata alla razionalizzazione dell'erogazione dei

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

servizi di giustizia, si è di fatto tradotta solo in un cospicuo aumento del carico di lavoro dell'Ufficio giudiziario, che per l'effetto ha preso in carico le pendenze degli Uffici soppressi e la futura domanda di giustizia del relativo bacino di utenza, senza che a ciò corrispondesse una rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo, confermato come in precedenza in **69 unità**, incrementate di solo una dal 2018.


Tra le principali criticità nel triennio di riferimento si segnala, in particolare, la vacanza nella posizione di Dirigente amministrativo, la mancanza di un Direttore amministrativo e molteplici carenze nei funzionari giudiziari, con un tasso medio di scopertura dei funzionari amministrativi superiore al 30%.

A ciò si aggiunge la totale carenza di profili contabili e tecnico-ingegneristici per la gestione dell'attività contrattualistica pubblica, la provenienza di parte del personale di cancelleria da altre Amministrazioni, nonché l'elevata età media del personale amministrativo, in parte prossimo ad essere collocato in quiescenza per pensionamento.

Tali criticità, potenzialmente pregiudizievoli per la continuità e l'efficienza dei servizi erogati, hanno trovato risposta in soluzioni organizzative e gestionali dirette al miglioramento dell'efficienza dei servizi di cancelleria, tra cui la sperimentazione di nuovi moduli organizzativi mediante la costituzione di apposite *task force* o l'accorpamento di unità organizzative. Ciò ha consentito al Tribunale di limitare l'incidenza delle carenze di organico sul conseguimento degli obiettivi programmati e di garantire, al contempo, l'efficienza della giurisdizione.


Di seguito si riportano i prospetti della situazione impiegatizia del personale amministrativo, per anno e settore di riferimento, mentre per le migliori prassi organizzative adottate dal Tribunale si rinvia al successivo §3.

Figura 3 - Personale amministrativo in servizio – Triennio 2017-2019




Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

Figura 4 - Personale amministrativo impiegato in attività di sostegno al settore civile – Anno 2017



Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale


Figura 5 - Personale amministrativo impiegato in attività di sostegno al settore penale – Anno 2017



Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 6 - Personale amministrativo impiegato in attività di sostegno al settore affari amministrativi – Anno 2017




Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

Figura 7 - Prospetto del rapporto tra dotazione organica e profili di impiego effettivi per l'anno 2017




Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

Figura 8 - *Personale amministrativo impiegato in attività di sostegno al settore civile – Anno 2018*



Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale


Figura 9 - *Personale amministrativo impiegato in attività di sostegno al settore penale – Anno 2018*



Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 10 - Personale amministrativo impiegato in attività di sostegno al settore affari amministrativi – Anno 2018




Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

Figura 11 - Prospetto del rapporto tra dotazione organica e profili di impiego effettivi – Anno 2018




Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

Figura 12 - Personale amministrativo impiegato in attività di sostegno al settore civile – Anno 2019




Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

Figura 13 - Personale amministrativo impiegato in attività di sostegno al settore penale – Anno 2019




Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

Figura 14 - Personale amministrativo impiegato in attività di sostegno al settore affari amministrativi – Anno 2019



Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

Figura 15 - Prospetto del rapporto tra dotazione organica e profili di impiego effettivi – Anno 2019



Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

2.3 I magistrati ordinari

Così come per il personale amministrativo, anche per i magistrati si riscontrano – con riferimento al triennio 2017-2019 – delle carenze di organico dovute al trasferimento di alcuni di essi ad altre sedi. Tale situazione ha inciso in maniera significativa sulla giurisdizione, rendendo necessaria la riassegnazione di taluni ruoli civili, così come l'applicazione al settore penale di giudici della Sezione civile, in specie per l'anno 2017 ove il tasso di scopertura era pari al 29,41%. Nonostante ciò, il Tribunale ha definito un notevolissimo numero di procedimenti, già per l'anno in questione, ri-

uscendo così ad assicurare continuità all'attività giurisdizionale (sul punto si rinvia alle rappresentazioni della *clearance rate* per l'anno di riferimento di cui alla parte dinamica di questo documento).

Dal dicembre 2017 i posti vacanti sono stati via via coperti, fino al raggiungimento della dotazione organica prevista dalle direttive ministeriali, in un *trend* di cui di seguito si propone una descrizione sintetica.

Tabella 6 - Magistrati ordinari per l'anno 2017

Qualifica	Dotazione organica	In servizio
Presidente del Tribunale	1	1
Presidente di Sezione	1	1
Giudici	17	17

Fonte: *ns. elaborazione su dati Tribunale*

* Il Presidente del Tribunale ha preso servizio il 25 ottobre 2016, dopo una vacanza della relativa posizione superiore a un anno e mezzo

** Si segnala l'assenza per maternità, sino al 30 giugno 2017, di uno dei magistrati in servizio

Tabella 7 - Magistrati ordinari per l'anno 2018

Qualifica	Dotazione organica	In servizio
Presidente del Tribunale	1	1
Presidente di Sezione	1	1
Giudici	17	18

Fonte: *ns. elaborazione su dati Tribunale*


Tabella 8 - Magistrati ordinari per l'anno 2019

Qualifica	Dotazione organica	In servizio
Presidente del Tribunale	1	1
Presidente di Sezione	1	1
Giudici	17	18

Fonte: *ns. elaborazione su dati Tribunale*

* Si segnala il trasferimento ad altra sede, in data 16 maggio 2019, di uno dei magistrati in servizio alla Sezione civile

Figura 16 - Prospetto dei magistrati ordinari per il triennio 2017-2019 in base alla Sezione assegnata



Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale


* Il prospetto non tiene conto del Presidente del Tribunale e del Presidente di Sezione, entrambi con funzioni giudicanti nel settore civile

2.4 I magistrati onorari – I GOT e l'Ufficio del Giudice di pace

La scopertura di organico che ha interessato i Giudici onorari di Tribunale (GOT) si è andata colmando nel corso del triennio, senza tuttavia risolversi nella piena realizzazione della dotazione organica, fissata in nove unità. Sull'attività dei GOT, peraltro, hanno notevolmente inciso le carenze nel personale di magistratura ordinaria e la conseguente riassegnazione e ripartizione dei ruoli civili rimasti scoperti. Nessun trend in miglioramento, invece, rispetto all'Ufficio del Giudice di pace, ove su un organico di dieci magistrati l'indice di copertura è rimasto costante, ma in decremento di due unità rispetto all'anno 2016.

Di seguito una rappresentazione grafica, per ciascun anno di riferimento, del tasso di scopertura nell'organico della magistratura onoraria.


Figura 17 - Prospetto dei Giudici onorari di Tribunale – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

* Per l'anno 2019 si segnala la cessazione, in data 3 novembre 2019, di uno dei magistrati in servizio, con conseguente carenza di due unità sulle nove previste

Figura 18 - Prospetto dei Giudici onorari di pace – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

3. La governance

3.1 Le iniziative organizzative

Il triennio 2017-2019 ha visto il Tribunale di Viterbo impegnato nella definizione di un programma organizzativo-gestionale che consentisse di assicurare il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, nonostante il tasso di scopertura di organico, ma anche di incrementare nel tempo i livelli di efficienza ed efficacia dell'assetto organizzativo e le *performances* dell'attività giurisdizionale.

L'impegno profuso per il miglioramento organizzativo si è così tradotto nella realizzazione di iniziative che hanno interessato l'azione dell'Ufficio giudiziario sia sul piano amministrativo che giurisdizionale, le quali hanno visto il coinvolgimento di diversi *stakeholders*¹ con interesse qualificato rispetto all'attività dell'istituzione, nell'ottica, quindi, di una *governance* ampiamente partecipata.

Il dialogo trasversale con le varie componenti della collettività territoriale, inoltre, ha favorito numerose iniziative che valorizzassero la dimensione sociale del servizio di giustizia, integrando maggiormente l'azione del Tribunale nel tessuto sociale.

Di talché, è venuta delineandosi una *governance* capace di coniugare **iniziative interne**, con impatto precipuo sull'attività di natura schiettamente processuale o sugli elementi organizzativi dell'Ufficio, a iniziative dal significativo **impatto esterno**, conformemente alla duplicità finalistica che denota la funzione giurisdizionale.

¹ Per la definizione e l'individuazione degli *stakeholder* si rinvia al successivo §5.

Di seguito, pertanto, si intende offrire una rappresentazione dell'azione organizzativo-gestionale del Tribunale secondo un criterio incentrato sulla valenza interna o esterna con cui le iniziative intraprese sono venute ad esistenza, che sarà funzionale alla individuazione e alla valutazione di quelle che, tra queste, abbiano effettivamente dato luogo a 'buone prassi', per peso specifico o dimensione quantitativa.

La rilevanza e la trasversalità del fine perseguito da talune delle iniziative assunte nel triennio in osservazione hanno conferito loro profili di ambivalenza, che ne hanno favorito la riconducibilità ad ambedue le categorie concettualizzate: di queste verrà data contezza con trattazioni separate, di cui una, a conclusione di questa sezione, all'uopo dedicata alle iniziative per l'implementazione dello stato di digitalizzazione del Tribunale (§3.5).

3.2 Le iniziative con impatto interno

Tra le iniziative con impatto preminentemente interno figurano anzitutto quelle adottate al fine di garantire una più celere e proficua trattazione e definizione delle cause pendenti. In questo senso vengono in rilievo, esemplificando, i protocolli per la **formulazione del ricorso introduttivo e delle memorie di costituzione nei procedimenti di ATP ex art. 445-bis c.p.c.** (siglati con l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e la Direzione provinciale dell'INPS), a cui si aggiunge il protocollo d'intesa con AIAF – sezione territoriale di Viterbo, l'Ordine Avvocati e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, **per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti** in materia di separazione, divorzio e nei procedimenti in materia di famiglia, che persegue l'ulteriore obiettivo di agevolare i rapporti tra genitori, anche al fine di prevenire futuri contenziosi.

Analogo fine persegue, nell'area del Giudice tutelare, il **protocollo in materia di tutela, curatela e amministrazione di sostegno**, per la formazione e il coordinamento tra gli operatori del settore in funzione di una miglior tutela dei minori e il sostegno agli adulti fragili, siglato con le principali parti interessate (tra cui le sezioni territoriali di Viterbo di AIAF e AIGA. Viterbo, la Camera Civile di Viterbo, la Fondazione "Oltre noi Onlus" e l'Associazione TUMISAF., nonché gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo e l'Ordine degli Psicologi del Lazio).

La fattiva collaborazione di tutto il personale, amministrativo e di magistratura, ha inoltre consentito la predisposizione e l'attuazione di piani di smaltimento dell'arretrato ultratriennale, sia nel settore penale che in quello civile, mediante specifici programmi di definizione dei procedimenti più risalenti e la costituzione di *task force* di personale (per i risultati conseguiti si rinvia alla parte 'dinamica').

In quest'ambito, in particolare, è stata disposta la **riorganizzazione del Settore Affari amministrativi**, con la ridefinizione di compiti e mansioni del personale e la **riorganizzazione della cancelleria GIP/GUP**, attraverso la creazione di mini-cancellerie in assistenza dei giudici in servizio presso il Tribunale.

In riferimento poi al settore civile, è proseguito l'impegno verso una sempre maggiore utilizzazione degli **strumenti conciliativi** (es. art. 185-*bis* c.p.c.) e delle sentenze rese *ex art.* 281-*sexies* c.p.c., nonché per una migliore **specializzazione** dei Giudici.

Infine, per assicurare al meglio la ragionevole durata della giustizia civile e garantire, al contempo, una maggior efficienza in termini di informatizzazione, si è provveduto alla costituzione del modulo organizzativo dell'**Ufficio per il processo**, attualmente in corso di proficua operatività.

In ambito penalistico e segnatamente ai procedimenti penali per violazione delle norme del Testo Unico sugli stupefacenti, alle medesime esigenze di sollecita definizione e razionalizzazione dei procedimenti, anche in termini di impiego di risorse, è stato invece finalizzato il **Protocollo per gli accertamenti chimico tossicologici su sostanze stupefacenti**, siglato con il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia in merito all'esecuzione delle analisi tossicologiche qualitativo-quantitative sui reperti giudiziari sequestrati.

Ulteriori iniziative in chiave dell'ottimizzazione dei procedimenti giurisdizionali, infine, hanno portato all'adozione di un **Protocollo d'intesa per la liquidazione del compenso spettante agli esperti stimatori nelle procedure esecutive immobiliari**, stipulato con gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri, dei Geometri e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Viterbo e all'uopo presentato con **seminario del 4 novembre 2019**, di guisa da garantire ad ogni ausiliario un equo trattamento economico ed una maggiore prevedibilità delle tempistiche e dei criteri di liquidazione degli acconti e del compenso finale per l'attività prestata; nonché alla predisposizione di una **Circolare sul conferimento degli incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore nelle procedure di concordato preventivo, per la nomina quale OCC ex art. 15 legge 3/2012** ovvero quale

liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento, nell'intento di attuare e coniugare nel massimo grado possibile criteri di equa attribuzione degli incarichi con l'esigenza di preparazione e specializzazione dei professionisti nelle materie coinvolte.

3.3 Le iniziative con impatto ambivalente

- Il **Protocollo** per la verbalizzazione delle udienze nei procedimenti consensuali di separazione, divorzio e cessazione degli effetti civili del matrimonio (con l'Ordine degli Avvocati di Viterbo).
- Il **Protocollo d'intesa** tra Tribunale di Viterbo, Procura della Repubblica presso il Tribunale e Associazione Stampa Romana, per favorire una **divulgazione trasparente, comprensibile e corretta delle informazioni sulle iniziative e sulle decisioni dell'autorità giudiziaria**.
- La **costituzione dell'Osservatorio per la Giustizia Civile**, di cui fanno parte magistrati, avvocati e docenti universitari, per la discussione circa gli orientamenti giurisprudenziali e l'elaborazione di buone prassi in merito agli strumenti deflattivi del contenzioso, alla mediazione e alla responsabilità extracontrattuale, nonché ai settori delle procedure concorsuali e delle esecuzioni.
- La **Convenzione didattica stipulata con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini"**, istituita presso l'Università degli Studi di Perugia, per l'attivazione di tirocini al Tribunale di Viterbo in favore degli studenti specializzandi iscritti al secondo anno di corso della Scuola.
- La **Convenzione quadro di formazione e orientamento** con l'Università "La Sapienza" di Roma per lo svolgimento dei tirocini *ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dei tirocini ex art. 37 legge 6 luglio 2011, n. 98*.
- Nell'ambito di una **Convenzione quadro per l'attuazione di tirocini di formazione e orientamento**, è stato istituito un **Comitato di Indirizzo**, composto da rappresentanti dell'Ufficio giudiziario e dell'Università degli Studi della Tuscia, chiamato a valutare le esigenze delle due istituzioni e gli ambiti di interesse in relazione ai quali approntare progetti formativi.

Il dialogo così favorito con l'Università degli Studi della Tuscia ha condotto alla stipula di diverse altre convenzioni, tra cui:

- La **Convenzione per la massimazione delle sentenze del Tribunale**, che ha già consentito la pubblicazione sul sito *web* del Tribunale di

apposite rassegne giurisprudenziali in materia laburistica per l'anno 2018 e per il primo semestre del 2019, quali ulteriore strumento di conoscibilità degli orientamenti dell'Ufficio.

- Il **Protocollo finalizzato alla ricognizione dei procedimenti da deferire all'Ufficio del Processo** mediante attivazione di appositi tirocini per gli studenti del corso di laurea in Giurisprudenza, sì da consentire al Tribunale una più rapida definizione dell'arretrato ultratriennale e, agli studenti, di acquisire una più ampia conoscenza delle concrete modalità di esercizio della funzione giurisdizionale.

3.4 Le iniziative con impatto esterno

Altrettante iniziative ed eventi sono stati promossi dal Tribunale per valorizzare la dimensione sociale della funzione giurisdizionale, allo scopo precipuo di incentivare la cultura della legalità nel tessuto sociale viterbese e fornire, al tempo stesso, ulteriori strumenti di analisi e riflessione agli operatori del diritto.

- Il **Protocollo d'intesa** con l'Ordine degli Avvocati di Viterbo per la **trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili**, siglato al fine di semplificare e velocizzare le attività di carattere amministrativo-pubblicitario connesse ai servizi di giustizia resi all'utenza.
- 9 giugno 2018 – **Processo simulato per bullismo e cyberbullismo**, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e la partecipazione degli studenti del Liceo scientifico statale "Paolo Ruffini", tenutosi presso il Palazzo di Giustizia di Viterbo.
- 20 ottobre 2018 – **Giornata sulla legalità**, presso il Palazzo di Giustizia di Viterbo e con il patrocinio della ANM Lazio-Sottosezione di Viterbo.
- 26 ottobre 2018 – **Seminario "Il Diritto Civile tra Legge e Giudizio"**, presso l'Università degli Studi della Tuscia.
- 16 novembre 2018 – **Seminario "Il concordato preventivo"**, presso l'Università degli Studi della Tuscia.
- 19 novembre 2018 – **Evento di formazione in diritto di Famiglia "Le Sezioni Unite sull'assegno di divorzio: punti fermi e questioni aperte"**, presso il Palazzo di Giustizia di Viterbo, con il patrocinio dell'AlFA Lazio e la collaborazione dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.
- 8 marzo 2019 – **Lectio magistralis in occasione dell'avvio delle lezioni del Master CRISIS dell'Università degli Studi della Tuscia**

“Il ruolo della formazione e dell’etica nei rapporti economici, finanziari e tributari”, presso l’Università degli Studi della Tuscia.

- 12 marzo 2019 – **Seminario** *“Massimare per formare la Giurisprudenza”* in occasione della presentazione della Convenzione per la massimazione delle sentenze del Tribunale, presso l’Università degli Studi della Tuscia.
- 18 maggio 2019 – **Processo simulato sulla violenza di genere** *“Il caso di Artemisia Gentileschi”*, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Viterbo e la partecipazione degli studenti del Liceo scientifico statale “Paolo Ruffini”, tenutosi presso il Palazzo di Giustizia di Viterbo.
- 21 giugno 2019 – **Seminario** *“L’amministratore di condominio. Poteri e doveri”*, presso la Sala Regia del Palazzo comunale.
- 12 settembre 2019 – **Seminario** *“I social network e l’onere della prova: profili e limiti di utilizzabilità nel processo civile e penale e deontologia del difensore”*, in collaborazione con AIGA-Coordinamento Regionale Lazio, presso il Palazzo di Giustizia di Viterbo.
- 8 ottobre 2019 – **Seminario** *“La responsabilità sanitaria”*, presso l’Università degli Studi della Tuscia.
- 18 ottobre 2019 – **Seminario** *“La trilogia del giudicare”*, presso l’Università degli Studi della Tuscia.
- 22 ottobre 2019 – **Tavola rotonda** *“Diritto dell’impresa e gestione della crisi”*, presso l’Università degli Studi della Tuscia.
- 29 novembre 2019 – **Seminario** *“Dal fatto alla fattispecie giuridica: il viaggio nel fascicolo del processo civile”*, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale, l’Ordine degli Avvocati di Viterbo, AIAF-Lazio e AIGA-Viterbo e la partecipazione degli studenti del Liceo scientifico statale “Paolo Ruffini”, del Liceo Classico e Linguistico “Mariano Buratti”, dell’Istituto Tecnico Economico “Paolo Savi” e del Liceo Artistico “Francesco Orioli”, tenutosi presso il Palazzo di Giustizia di Viterbo.
- **Attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro** tramite sei convenzioni a tale scopo stipulate, anche in rinnovazione, con il Liceo scientifico statale “Paolo Ruffini”, il Liceo delle Scienze Umane e Musicale “S. Rosa da Viterbo”, l’IISS “Carlo Alberto Dalla Chiesa (con sede in Montefiascone) e con l’IIS “Pietro Canonica” (con sede in Vetralla”.

A queste, infine, si aggiunge l’insieme di iniziative per la promozione di attività in favore della collettività nell’ambito delle esecuzioni penali e per la sensibilizzazione in merito ai percorsi detentivi seguiti dai destinatari

di provvedimenti di condanna in sede penale, concretizzatasi nella stipula di **46 convenzioni** con altrettanti Enti locali, Istituzioni e Associazioni del territorio viterbese **per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità**, nonché nell'organizzazione di un **Mercatino di Natale di economia carceraria**, organizzato con la collaborazione del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise e della Casa Circondariale di Viterbo il 19 dicembre 2019, presso il Palazzo di Giustizia di Viterbo.

3.5 Focus: lo stato di digitalizzazione del Tribunale

Tra gli elementi organizzativo-gestionali che meglio denotano l'azione del Tribunale, meritano menzione i processi di digitalizzazione della giustizia, considerati essenziali per assicurare ai servizi resi all'utenza un assetto qualitativamente adeguato alle diverse forme in cui la domanda di giustizia viene avanzata.

In questa prospettiva, un notevole impulso è stato dato alla implementazione della procedura telematica del contenzioso civile, tanto che ad oggi tutte le procedure pendenti sono state informatizzate e tutti gli atti vengono quotidianamente scansionati.

Sempre in funzione di un incremento dell'innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, sia civili che penali, si è assistito a una implementazione dell'attività di **digitalizzazione delle circolari**, con la creazione di un archivio informatico che sistematizzasse la documentazione, semplificandone la ricerca. Peraltro, tutte le cancellerie provvedono ormai alla **notifica telematica** degli atti, sicché nel tempo è stato drasticamente ridotto il consumo di carta, così come di *toner* per le stampanti, per un impatto ambientale significativamente migliore.

Ciò si è accompagnato a un profondo ammodernamento delle infrastrutture informatiche, che oltre all'aggiornamento dei *software* e degli applicativi in uso ai magistrati ha visto, ad esempio, l'installazione nelle aule civili di un secondo *monitor* che meglio consentisse alle parti e ai rispettivi procuratori di seguire le udienze.

Quale ausilio alla funzione giudicante, invece, è stato predisposto un **archivio informatico condiviso** tra tutti i magistrati del Tribunale, finalizzato alla raccolta della giurisprudenza di maggior rilievo in ciascuna materia, con l'obiettivo di garantire uniformità agli orientamenti giurisprudenziali dell'Ufficio.

Con particolare riguardo al **settore civile**, prosegue l'implementazione dei livelli di attuazione del processo civile telematico (PCT), cui il Tribu-

nale ha dato corso già nel giugno 2014, ben prima che la forma telematica divenisse obbligatoria.

Nel costante intento di velocizzare le attività di udienza tramite strumenti che, al contempo, assicurino una migliore attuazione delle garanzie costituzionali di difesa, il Tribunale incentiva sempre più la predisposizione del **verbale di udienza telematico**, mediante utilizzo del sito *web* “diritto pratico”.

L'applicativo, liberamente accessibile da parte degli utenti, consente agli avvocati di predisporre e memorizzare il contenuto delle deduzioni di udienza in un documento informatico, di cui la controparte potrà prendere visione per articolare le conseguenti difese, vuoi come integrazione del medesimo, vuoi con la predisposizione di distinte note di udienza. Ciò è reso possibile dall'apposizione di un codice per ciascun documento generato, che comunicato al Giudice consente a questi di trasfondere il contenuto delle note nel verbale di udienza.

Peraltro, nelle controversie di competenza del Tribunale, per agevolare il passaggio (eventuale) dal primo al secondo grado di giudizio si è proceduto all'attuazione di un sistema di trasmissione automatica dei fascicoli telematici alla Corte d'appello.

Analogo impegno si registra per l'informatizzazione del **settore penale**, ove sono stati predisposti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale due protocolli di intesa, rispettivamente per l'implementazione dell'applicativo per il Trattamento Informatico degli Atti Processuali (TIAP) e l'attuazione dell'applicativo per la Gestione Informatica Automatizzata delle Assegnazioni per il Dibattimento (GIADA), entrambi al fine di ridurre le tempistiche dei giudizi penali.

Il **sistema TIAP** è un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo e consente alle parti di integrare i contenuti nelle varie fasi del procedimento di primo grado con atti, documenti e supporti multimediali, garantendone una più agevole consultazione tramite una previa classificazione, codifica e indicizzazione dei fascicoli.

Il **sistema GIADA** è, invece, un applicativo integrato nel sistema informativo della cognizione penale (SICP) che consente un'equa ripartizione delle assegnazioni per i procedimenti penali, sia monocratici che collegiali, tramite un algoritmo in grado di offrire una va-

lutazione del “peso” di ciascun fascicolo e procedere di conseguenza al riparto.

Sempre in relazione al settore penale, è stato poi presentato un progetto sperimentale, per la valorizzazione dei canali telematici in funzione delle **liquidazioni di gratuito patrocinio** e delle prestazioni offerte dai difensori d’ufficio nell’ambito dei procedimenti penali.

Altre innovazioni di portata generale:

- introduzione dell’**applicativo GECO** per l’attività di gestione e di controllo dei beni mobili, durevoli e di facile consumo che consente di automatizzare le scritture contabili assicurando così sia la gestione dei beni mobili da inventariare, sia di quelli durevoli (di valore non superiore a euro 500), sia di quelli di facile consumo;
- attivazione tramite il sito *web* della Agenda elettronica finalizzata alla **prenotazione online degli appuntamenti per atti notori** e per l’**asseverazione di perizie e traduzioni**

Infine, un’intensa opera di riorganizzazione e implementazione ha riguardato il Sito *web* del Tribunale, che fin dal maggio del 2017 è dotato di un applicativo scaricabile. L’attività, curata da un gruppo di lavoro all’uopo costituito, ha consentito una più agevole circolazione delle informazioni tra gli utenti qualificati e una maggiore consapevolezza per il pubblico in generale, con positivi riflessi sull’effettività del diritto di accesso alla giustizia.

Naturalmente, l’intero processo di digitalizzazione dell’Ufficio è ancora in divenire, specialmente con riferimento ai sistemi di rilevazione statistica dei flussi di entrata e di uscita relativi alla gestione delle risorse economiche del Tribunale, che come meglio si vedrà nel prosieguo si presentava, per ciascun anno in osservazione, con una significativa componente analogica (§4).

3.6 Gli obiettivi del Tribunale desumibili dai programmi annuali ex art. 4, D.Lgs. 240/2006

Il D.Lgs. 240/06 ha disciplinato la ripartizione delle competenze tra il Presidente del Tribunale e il Dirigente amministrativo, attribuendo a quest’ultimo i poteri di gestione della struttura amministrativa, intesa come complesso di personale e mezzi di supporto all’esercizio della giurisdizione. L’art. 4 ha, quindi, previsto “il programma delle attività annuali”,

quale nuovo strumento di organizzazione dell'Ufficio, prodotto dalla collaborazione tra questi soggetti, a mezzo del quale gli stessi definiscono il piano delle attività da svolgere nel corso dell'anno di riferimento, indicando le priorità di intervento in relazione alle risorse disponibili.

Dall'analisi delle risorse umane a disposizione la criticità maggiore per il Tribunale di Viterbo attiene alla insufficienza del personale amministrativo e al sottodimensionamento della dotazione organica dell'Ufficio, caratterizzata anche da carenze tra i profili di livello apicale, dalla scarsa corrispondenza delle qualifiche professionali, dal ricambio non sincronizzato nei movimenti dei giudici da e verso gli Uffici, dall'assenza di una politica di rinnovamento e riqualificazione del personale, peraltro in un contesto connotato da marcati processi di informatizzazione. Nonostante queste criticità, facendo leva sul senso di responsabilità di tutti, nel corso di questi anni si sono fatti notevoli passi avanti raggiungendo risultati senza dubbio molto positivi, dai quali è necessario partire.

L'ufficio può, infatti contare su punti di forza quali: la disponibilità del personale in un clima organizzativo positivo e ispirato alla collaborazione e allo spirito di squadra, diffuso sia tra i magistrati sia tra gli operatori del settore amministrativo; la costante interlocuzione e sinergia tra Presidenza e Dirigenza amministrativa e, sul fronte esterno, dal positivo rapporto di collaborazione stabilito con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'Università degli Studi della Tuscia e con tutti gli altri enti istituzionali collocati sul territorio.

Anche a seguito dell'analisi delle *performances* e nell'ambito del progetto di riorganizzazione degli Uffici, il Tribunale di Viterbo si è posto una serie di finalità da realizzare per migliorare *standard* di efficienza, efficacia e responsabilità sociale e ambientale. Nello specifico, sono stati enucleati obiettivi concreti e misurabili, volti a migliorare l'assetto organizzativo e le prassi di lavoro, con interventi sull'organizzazione delle cancellerie e degli uffici del Tribunale, al fine di accrescere l'efficienza operativa e l'efficacia delle prestazioni – anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie – e, nel contempo, a proseguire l'azione di definizione dell'arretrato già al centro dei programmi e delle attività degli anni precedenti. Ogni scelta è stata preceduta da una attenta analisi dei costi/benefici al fine di stimarne la convenienza, oltre che dall'analisi dei punti di forza e di debolezza del sistema organizzativo valutandone, altresì, i potenziali vantaggi e difficoltà.

Gli obiettivi da raggiungere e le priorità da perseguire, individuati dalla Presidente del Tribunale di Viterbo e dal Dirigente amministrativo, e trasmessi all'Organismo Indipendente di Valutazione per l'anno 2019, equamente distribuiti tra il settore civile e penale sono i seguenti:

1. **Sviluppo dei sistemi di prenotazione *on line*** con estensione della tecnologia dell'Agenda elettronica per alcuni servizi del settore civile e della volontaria giurisdizione. Il progetto sarà, in una prima fase, riservato ai servizi degli atti notori e di asseverazione dei giuramenti relativi a perizie e traduzioni, per poi essere esteso ad alcuni atti inerenti alle successioni (in particolare successioni con beneficio di inventario e rinunce all'eredità). Si tratta di numerosi adempimenti amministrativi non strettamente collegati ai procedimenti giurisdizionali, che impegnano diffusamente il personale su materie diverse. L'estensione del sistema dell'Agenda elettronica garantirà all'utenza una sensibile riduzione dei tempi di attesa, il dimezzamento degli accessi in tribunale e maggiore trasparenza.
2. **Eliminazione dell'arretrato in materia di adempimenti** relativi ai sotto-fascicoli per spese di giustizia, formati a fronte dell'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito delle procedure di volontaria giurisdizione. L'obiettivo è il completamento degli adempimenti indicati, in relazione a quasi 400 fascicoli giacenti presso la cancelleria, unitamente a quelli che verranno predisposti nel corso del periodo di realizzazione delle attività progettuali.
3. **Riorganizzazione della cancelleria del dibattimento penale** con istituzione del *front office* o punto informativo, dedicato al deposito di atti e alle richieste di copie, con graduale implementazione di sistemi di richiesta *on line* mediante utilizzo e valorizzazione di caselle di posta elettronica dedicata ed eventuale introduzione di sistemi di pagamento telematico per i diritti da corrispondere. Si tratta di adempimenti diretti ad un nucleo di utenti per lo più professionale, con ingente mole di movimentazione dei fascicoli, copiatura, ricezione, inoltre e conservazione di atti. I risvolti positivi ricadranno sulla funzionalità di tutto l'Ufficio, con riduzione degli accessi nelle cancellerie. Ciò comporterà la creazione di una postazione multimediale, opportunamente configurata ed integrata nelle reti del tribunale, attraverso la quale gli addetti potranno interagire, in modalità protetta, con i sistemi informatici delle cancellerie fornendo così all'utenza, specializzata o meno, una serie di informazioni che possano ridurre al massimo gli accessi agli Uffici.
4. **Eliminazione arretrato presso la cancelleria GIP/GUP** in materia di decreti di archiviazione dei procedimenti penali. Ciò dovrà attuarsi mediante la rivisitazione degli assetti organizzativi della struttura di cancelleria dedicata all'assolvimento di tali servizi e il contestuale varo di un progetto, aperto alla partecipazione di tutto il personale,

per il riassorbimento dell'arretrato avente ad oggetto decreti noti e ignoti.

Risultato atteso è il potenziamento dei servizi e la formazione di un gruppo aperto di lavoro per conseguire l'azzeramento dell'arretrato "noti" oggi esistente e un sensibile riassorbimento dell'arretrato che interessa i fascicoli di procedimenti verso "ignoti". L'obiettivo è, dunque, quello di continuare ad assicurare e garantire la priorità della riduzione dei tempi di definizione dei processi e contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo della ragionevole durata del processo.

Accanto a quelli trasmessi all'OIV, il Tribunale di Viterbo ha voluto delineare "obiettivi ulteriori", non di secondaria importanza rispetto ai predetti, mirando a realizzare l'ambizioso intento di applicare la metodologia del miglioramento continuo su ciascun aspetto gestito quotidianamente. A tal fine gli "obiettivi ulteriori" delineati per l'anno 2019 si identificano nei seguenti:

1. **Prosecuzione del programma di recupero dell'arretrato** formatosi negli uffici *post-dibattimentali* penali (dichiarazione di irrevocabilità delle sentenze ed inserimento schede a SIC, adempimenti sui fascicoli rientrati dalle Corti sovraordinate).
2. **Riorganizzazione della cancelleria del contenzioso civile**, conseguente alla riduzione della composizione nell'organico della stessa, con ripensamento del *front office* dedicato al deposito atti e alle richieste delle copie formulate dall'utenza; graduale implementazione di sistemi di richiesta *on line* mediante utilizzo e valorizzazione di caselle di posta elettronica dedicata ed eventuale introduzione di sistemi di pagamento telematico per i diritti da corrispondere.
3. **Istituzione di un ufficio dedicato alle liquidazioni dei compensi** per le prestazioni degli avvocati nell'ambito di procedimenti afferenti al settore penale (GIP/GUP e dibattimento) nei quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato.
4. **Realizzazione di un progetto avente ad oggetto il monitoraggio e la verifica delle attività svolte da Equitalia** sulle partite di credito che risultano ancora aperte, con riferimento ai procedimenti di depenalizzazione ed indulto; prosecuzione nell'esecuzione del piano inerente alla trasmissione delle richieste di conversione della pena a fronte di partite di credito inesigibili dapprima trasmesse a Equitalia. Entrambe queste attività si accompagneranno alla rivisitazione degli assetti organizzativi dell'Ufficio.

5. **Attività della segreteria della Presidenza/Ufficio del personale e dell'ufficio del consegnatario per l'anno in corso.**
6. **Micro progetti di sviluppo organizzativo** inerenti rispettivamente:
 - 6.1. **Cancelleria GIP/GUP:**
 - Creazione di un punto informativo a beneficio dell'utenza.
 - Attività di sperimentazione finalizzata alla redazione del verbale di udienza con strumenti informatici anche mediante adeguamento delle aule di udienza previa dotazione di strumenti e supporti;
 - 6.2. **Cancelleria lavoro e previdenza:**
 - Implementazione diffusa di un sistema di richiesta copie con dematerializzazione della relativa attività;
 - 6.3. **Cancelleria delle esecuzioni immobiliari:**
 - Aggiornamento informatico dei fascicoli delegati ai custodi giudiziari nelle procedure di esecuzione immobiliare.
 - 6.4. **Cancelleria della volontaria giurisdizione:**
 - Ridefinizione dei servizi di *front office* e *back office* della cancelleria anche in conseguenza di uno sviluppo dell'informatizzazione dei servizi, previa analisi degli accessi all'utenza.
 - 6.5. **Tutti i settori del Tribunale:**
 - Piano di comunicazione fondato sul concetto di *front office* diffuso.
7. **Attività di riordino dei materiali di archivio** già presenti nei locali della soppressa Sezione distaccata di Montefiascone, a cura del personale ausiliario presso il locale destinato ad archivio di deposito concesso dall'Amministrazione comunale di Montefiascone.
8. **Adozione del nuovo sistema di valutazione** che avrà come parametri le valutazioni *ad personam* basate su griglie più articolate rispetto a quelle previste fino al 2012 e su obiettivi individuali e di aree specifiche dell'Ufficio da definirsi all'inizio di ogni singola annualità.

4. Il contesto economico-finanziario

4.1 Principi di gestione economica

La gestione economica del Tribunale di Viterbo è ispirata a principi di *governance* partecipata, non riconducibili agli schemi civilistico-tributari che regolano l'attività d'impresa secondo logiche di costi e profitti. Il Tribunale, al pari di ogni altro Ufficio giudiziario, infatti, non dispone di un bilancio proprio, né di una propria autonomia finanziaria che si estenda ad ogni singola voce di spesa o risorsa generata.

Il costo per la funzione giurisdizionale è diviso per competenza tra diversi centri di imputazione e nella sua componente più significativa sostenuto dal Ministero della Giustizia che, pertanto, ne detiene la gestione precipua, specialmente a seguito del deferimento alla competenza del Ministero delle spese per la gestione e il funzionamento delle sedi degli Uffici giudiziari, sino al 2015 ripartite a livello locale tra le amministrazioni comunali secondo criteri di competenza territoriale; allo stesso tempo, le risorse economiche generate alimentano il bilancio erariale, non potendo perciò essere concepite quali entrate proprie del Tribunale.

4.2 Le entrate

- *Contributo unificato di iscrizione a ruolo*, l'imposta, cioè, che grava su ogni grado di giudizio del processo civile, amministrativo e tributario al momento dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale.
- *Recupero di spese e sanzioni*, cui possono essere ricondotte sia le spese di giustizia recuperate in favore dello Stato, che le pene pecuniarie e le sanzioni inflitte con provvedimento giurisdizionale, come pure le somme dovute per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.
- *Vendita dei corpi di reato*.
- *Bolli, diritti di copia, imposta di registro e trascrizione degli atti giudiziari*.

Rispetto alla componente positiva delle risorse finanziarie gestite dall'Ufficio non è stato possibile elaborare una rappresentazione effettiva delle dinamiche economico-finanziarie che hanno interessato il triennio 2017-2019.

Difatti, il pagamento del contributo unificato nel periodo preso in considerazione non poteva essere monitorato se non limitatamente alla componente corrisposta tramite pagamento telematico, verso il quale, tuttavia, l'avvocatura ha mostrato una sostanziale diffidenza, avvalendosi solo in minima parte (appena 1664 pagamenti nell'intero triennio, riferibili unicamente alla giustizia civile).

Analogamente, i sistemi analogici di monitoraggio dei proventi derivanti da bolli, diritti e imposte a vario titolo applicati agli atti giudiziari in uso all'Ufficio non hanno consentito la rilevazione della reale dimensione dei dati pertinenti, di talché, non essendovi stata alcuna vendita di corpi di reato nel periodo di riferimento, l'unica voce fotografata nella sua interezza ma, come detto, idonea a restituire un'immagine solo parziale delle risorse generate dall'attività giurisdizionale, attiene al recupero di spese e sanzioni, per un importo medio nel triennio pari a euro 110.578,70.

4.3 Le spese

- *Spese per il personale*, che includono le retribuzioni dei magistrati (togati e onorari) e del personale amministrativo e sono gestite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- *Spese per la formazione del personale*, divise per competenza fra Ministero della Giustizia e Corte di Appello.
- *Spese di giustizia*, anticipate dall'Erario in relazione ai compensi e alle indennità spettanti a soggetti terzi quali consulenti tecnici, custodi dei beni sequestrati ed ogni altro ausiliario che ha svolto un incarico professionale nel corso di un procedimento giurisdizionale a supporto del giudice e da questi liquidate con apposito decreto.
- *Spese di struttura*, sostenute e gestite dal Ministero della Giustizia per la manutenzione, la locazione e la gestione degli edifici in cui ha sede il Tribunale.
- *Spese per beni di consumo*, di competenza diretta del Tribunale e sostenute per l'acquisto di beni impiegati nell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Ufficio (es. carta, cancelleria, materiale informatico, etc.).

Di seguito si propone una rappresentazione dei costi sostenuti per il funzionamento del Tribunale, che ne evidenzia l'evoluzione in relazione alle singole voci di spesa. Il dato più significativo riguarda l'incremento nelle spese di giustizia sostenute nell'anno 2019, legato a un più intenso ricorso al patrocinio a spese dello Stato.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tale istituto, previsto per dare concreta attuazione al precetto di cui all'art. 24, co. 3 della Costituzione, consente ai meno abbienti di agire o resistere in giudizio civile a tutela dei propri diritti o interessi legittimi, indipendentemente dalla natura del procedimento giurisdizionale che si intende instaurare (o in cui si è stati coinvolti), traslando in capo allo Stato il peso economico delle spese di lite, subordinatamente alla non manifesta infondatezza delle ragioni che si intende far valere in via giudiziale; esso è applicabile pure nei procedimenti penali.


La variazione nelle ammissioni al beneficio in parola assume una valenza ancor maggiore in considerazione della rideterminazione delle capacità reddituali richieste ai fini della concessione del beneficio, ridotte, seppur limitatamente, per effetto dell'aggiornamento ministeriale del gennaio 2018.

Tabella 9 - Le spese per il funzionamento del Tribunale – Triennio 2017 – 2019

Voci di spesa	2017	2018	2019
Spese per il personale	3.581.224,52	4.050.874,89	4.162.743,25
Spese di giustizia	1.577.653,90	1.578.069,60	1.808.705,70
Spese di struttura	446.962,75	483.266,97	588.543,27
Spese per beni e servizi	31.997,81	155.972,98	181.441,05

Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

Figura 19 - L'andamento della spesa – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati Tribunale

5. Gli Stakeholder

Il Tribunale nello svolgimento delle sue funzioni si interfaccia con soggetti diversi, sia interni che esterni. Tutti questi soggetti ripongono un

interesse nei confronti del Tribunale; interesse che può sia influenzare che essere influenzato dall'operato e dai risultati raggiunti. Si parla in tal senso di portatori di interesse o *stakeholder*.

Un primo ambito di *stakeholder* comprende i soggetti direttamente coinvolti per garantire la corretta esplicazione di tutte le principali funzioni del Tribunale, ragion per cui si realizza un elevato grado di interdipendenza.

Di questa prima classificazione deve essere proposta una ulteriore specificazione, data dalla natura dell'interesse posto alla base del rapporto.

- **Gli *stakeholder* interni**, individuati come quei soggetti che con il proprio operato, definito dalla normativa e da prescrizioni organizzative interne, rappresentano all'esterno l'Ufficio giudiziario e, in senso più ampio, lo Stato. Se consideriamo le singole funzioni come un insieme organico di attività che presuppone un 'fornitore' a monte e un 'fruitore' a valle, ciascuna di esse ha uno o più soggetti coinvolti e beneficiari della medesima attività. È corretto, dunque, in una visione più ampia del contesto organizzativo del Tribunale, considerare tali soggetti (magistrati e personale amministrativo) come gli *stakeholder* principali del Tribunale, in quanto garantiscono il funzionamento degli Uffici e lo svolgimento delle attività giurisdizionali e amministrative. Gli interessi dei collaboratori verso l'organizzazione riguardano principalmente: ricevere un adeguato ed equo riconoscimento economico per il contributo fornito e i risultati conseguiti, lo sviluppo di un proprio percorso di carriera professionale, la soddisfazione per il proprio operato, il coinvolgimento in percorsi formativi adeguati e veder tutelata la propria integrità fisica, culturale e morale, in un ambiente di lavoro che garantisca, soprattutto, il rispetto delle pari opportunità tra le persone.
- **Gli *stakeholder* esterni** sono tutti quegli utenti del Tribunale che non fanno parte del tessuto funzionale 'interno' ma che usufruiscono delle attività degli Uffici come 'esterni', sebbene con un rapporto di interdipendenza in numerose attività (per esempio la gestione dei processi). Si può operare una ulteriore specificazione tra due tipologie di utenti:
 - utenti qualificati:
 - **avvocati**, che rivestono l'essenziale ruolo di difensori delle parti private e svolgono un ruolo attivo e continuativo nelle attività giudiziarie, dialogando costantemente con il personale amministrativo e giudiziario del Tribunale.
 - utenti non qualificati:

- **cittadini**, che utilizzano autonomamente, o per tramite del proprio Avvocato, le attività del personale amministrativo per diverse necessità (es. perizie, traduzioni) e sono direttamente interessati dalle decisioni del personale di magistratura. Numericamente elevati, sono espressione dell'esigenza di un servizio efficiente ed efficace, basato sulla reciproca fiducia, sulla correttezza e sulla competenza del personale.

Una seconda tipologia di *stakeholder* comprende quei soggetti il cui ruolo non è funzionale all'organizzazione diretta delle attività del Tribunale; tuttavia, essi sono direttamente interessati ed influenzati dai risultati raggiunti:

- **Ministero della Giustizia**: ha come compito precipuo quello di sovrintendere all'organizzazione dei servizi della giustizia. I compiti più nello specifico sono: organizzare gli Uffici giudiziari, di qualsiasi ordine e grado; sovrintendere ai penitenziari di Stato sia gestendo i carcerati e le carceri esistenti tramite la Polizia penitenziaria, sia effettuando manutenzione o costruendo nuove strutture. L'interesse si identifica nel rispetto da parte del Tribunale di tutte le regole e determinazioni del Ministero.
- **Ordine degli Avvocati**: per la natura dei suoi iscritti intrattiene una relazione stabile con l'Ufficio giudiziario, sia in relazione a *partnership* e altre iniziative per il funzionamento complessivo del Tribunale, che rispetto al suo compito istituzionale di verifica delle condizioni per il patrocinio a spese dello Stato nelle cause civili.
- **Università**: le Università intrattengono rapporti con il Tribunale tramite apposite convenzioni. Nel caso specifico del Tribunale di Viterbo, è esemplare l'interazione con l'Università degli Studi della Tuscia, che, grazie a una comune visione del rapporto delle Istituzioni con il territorio, ha generato nel tempo un costante susseguirsi di iniziative, eventi e progetti che hanno favorito la realizzazione di obiettivi comuni, la crescita professionale del personale di entrambe le Istituzioni e hanno determinato un legame sempre più forte.
- **Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**: per la natura dei suoi iscritti, anche l'Ordine in oggetto intrattiene una relazione stabile con l'Ufficio giudiziario, con particolare riferimento agli ambiti fallimentari e aziendalistici in genere, con incarichi relativi a perizie, curatele e consulenze.
- **CSM**: il Consiglio Superiore della Magistratura è l'Organo di autogoverno della Magistratura ordinaria, ha lo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura dagli altri poteri

dello Stato, in particolare da quello esecutivo. Ad esso spettano le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari

- **Consulenti:** sono esperti che, pur esterni agli Uffici giudiziari possono ricoprire una funzione essenziale (nello specifico periti, interpreti, ecc.), a cui il Tribunale di Viterbo può rivolgersi in caso di perizie e altre questioni non risolvibili in base al solo diritto e alle nozioni di comune esperienza. Il loro rapporto non è continuativo, ma ad uso specifico in alcune determinate eventualità e condizionato dall'iscrizione a determinati albi.
- **Scuole:** il Tribunale di Viterbo ha dedicato alle scuole un'attenzione particolare, attraverso la stipula di numerose convenzioni. La Scuola svolge una funzione essenziale nella formazione culturale e umana dei giovani cittadini e, in particolare su alcuni temi (la giustizia, la legalità), è essenziale la relazione diretta con l'organo dello Stato che precipuamente sovrintende le questioni legate alla giustizia e, di conseguenza, alla convivenza civile.
- **Enti locali e Associazioni:** numerose realtà territoriali (enti locali, associazioni senza scopo di lucro) si relazionano con il Tribunale tramite convenzioni di diversa natura, in genere focalizzate su specifici temi di interesse reciproco. Una particolare attenzione, sotto questo profilo, è stata dedicata al Comune di Viterbo e alla Provincia di Viterbo, *partner* del Tribunale in numerose iniziative avviate sul territorio di loro pertinenza.

Una terza tipologia di *stakeholder* è costituita da altri operatori che intrattengono relazioni meno frequenti o in forma indiretta con il Tribunale:

- **Collettività:** comprende i soggetti o comunque i gruppi sociali che si possono individuare nella comunità e sul territorio di riferimento in cui l'Ufficio opera.
- **Istituzioni ed Enti Pubblici:** il Tribunale è inserito all'interno di una struttura che lo porta ad avere rapporti assidui con gli altri Uffici giudiziari del Distretto, ossia la Procura della Repubblica, la Corte d'appello, la Procura generale della Repubblica e gli altri Tribunali e gli UNEP. Infine, possono esservi scambi informativi e/o interpretativi – anche non formalizzati – con altri Uffici giudiziari del Distretto e/o con altri organi dello Stato su molteplici tematiche (ad esempio in materia di notifiche, comunicazioni, prove delegate, rogatorie, trasmissione di atti in appello, invio ed eventuali chiarimenti sui fascicoli, etc.).

- **Fornitori:** sono coloro che rendono disponibili all'Ufficio i beni ed i servizi indispensabili per lo svolgimento delle sue attività. Il loro interesse consiste principalmente nell'instaurazione di relazioni basate sulla trasparenza dei rapporti e delle condizioni di affidamento delle forniture e sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti.
- **Media:** i mezzi di informazione e, nello specifico, le testate giornalistiche locali intrattengono un particolare rapporto con il Tribunale. Difatti, le notizie pubblicate aventi a oggetto decisioni ovvero attività intraprese dal Palazzo di Giustizia possono influenzare sia in positivo che in negativo l'opinione pubblica.

CAPITOLO 2

LA SEZIONE CIVILE

1. Il ricorso agli ADR obbligatori

In questa sezione si intende offrire una illustrazione della funzione giurisdizionale esercitata dal Tribunale di Viterbo in risposta alla domanda di giustizia emersa, nella sua componente civilistica, nel triennio oggetto di osservazione. Si propone, inoltre, di operare una ricognizione dei fenomeni di maggior rilevanza sociale che hanno interessato la comunità viterbese, alla luce dei quali interpretare la qualità del servizio reso dal Tribunale.

Pertanto, prima di analizzare i flussi procedimentali che hanno cadenzato l'attività triennale dell'Ufficio, è opportuno dar contezza dell'utilizzo delle *ADR* (*Alternative Dispute Resolution*), che l'ordinamento predispone per il sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Tale scelta si giustifica nella funzione deflativa che gli strumenti di *ADR* assumono rispetto ai carichi processuali che gravano il sistema giudiziario, così come nella loro partecipazione autonoma all'attuazione del diritto di accesso alla giustizia, per la quale non solo è indispensabile garantire ad ognuno il diritto di adire l'autorità giudiziaria, ma è altresì necessario assicurare – in tempi ragionevoli – una tutela differenziata che tenga conto della dimensione valoriale del bisogno di tutela espresso dal singolo, il quale, talvolta, potrebbe trovare un miglior soddisfacimento al di fuori delle logiche del contenzioso giurisdizionale.

Nondimeno, nel prisma della complementarità dei diversi sistemi di composizione della lite, che peraltro ha informato le più recenti riforme del sistema processuale civile (e, da ultimo, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ciò che più interessa in questa sede è la vocazione rimediante rispetto alle disfunzioni patologiche del sistema giustizia e gli effetti virtuosi che il ricorso ai mezzi di *ADR* può produrre in termini di alleggerimento dell'amministrazione giudiziaria, riducendo il numero patologico di ricorsi alla giurisdizione in modo da implementare i valori di efficienza processuale sanciti all'art. 111, co. 2 della Costituzione.

Tra questi, in particolare, è la mediazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28a farsi indicatore precipuo dell'attività svolta dal Tribunale, poiché l'unico tra gli strumenti di risoluzione alternativa delle


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

controversie a cui, per la propensione alla pacificazione sociale senza mai tradursi in risoluzione eteronoma del conflitto, l'ordinamento accorda i tratti dell'obbligatorietà.

A tal riguardo, tuttavia, i dati provenienti dalla Camera di Commercio di Viterbo mostrano un ricorso moderato allo strumento conciliativo (*Figura 20*) e riferiscono di una ancor più accentuata diffidenza, generalizzata, circa l'opportunità di addivenire a una composizione concordata della lite *ante iudicium*, attese le percentuali di chiusura del percorso di mediazione per mancata comparizione delle parti (*Figura 21*).


L'efficacia dello strumento conciliativo in relazione all'obiettivo deflazionistico che ne ha ispirato l'introduzione, a quasi dieci anni di distanza, pertanto, è stata assai limitata per tutto il triennio, incidendo positivamente sulla funzione giurisdizionale nella sola misura media del 15%.

Figura 20 - La mediazione tra gli ADR obbligatori. I dati della Camera di Commercio di Viterbo – Triennio 2017-2019



Fonte: dati Camera di Commercio di Viterbo

Figura 21 - Le conciliazioni stragiudiziali in percentuale – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati Camera di Commercio di Viterbo

2. Una panoramica delle procedure

Venendo, quindi, a trattare dei flussi nella domanda di giustizia emersa nel triennio 2017-2019 e della risposta offerta dal Tribunale di Viterbo, si ritiene di fornire preliminarmente taluni strumenti per agevolare la ricognizione delle analisi di seguito riportate.

Nelle trame della geografia giudiziaria, individuato il giudice territorialmente competente a conoscere della singola controversia, la competenza di ogni tribunale è distribuita secondo sistemi di riparto valoriali e, in via eccezionale, in applicazione di un riparto per materia.

La **competenza per valore** del tribunale segue un criterio di residualità che ne estende la portata a ogni controversia che, per valore – determinato in relazione alla domanda giudiziale formulata dall'attore, con le eccezioni di cui agli artt. 11 ss. c.p.c. –, non sia riconducibile alla competenza di altro giudice (art. 9, co. 1 c.p.c.). La **competenza per materia**, invece, opera in deroga alla competenza per valore e, pertanto, solo laddove espressamente previsto da apposita disposizione, fermo restando la competenza esclusiva del tribunale per le cause di valore indeterminabile (perché riguardanti diritti non suscettibili di valutazione economica o interessi di natura morale) e l'esecuzione forzata, oltreché per le altre controversie di cui all'art. 9, co. 2 c.p.c.

Nella cornice di una competenza così delineata, è tuttavia possibile operare talune distinzioni in ragione della diversa natura dell'attività che il Tribunale è chiamato a svolgere (*Figura 22*) e in questo senso distinguere tre forme di tutela giurisdizionale accessibili ai privati, la prima e più significativa delle quali è integrata dalla **tutela di cognizione**, cui si accompagnano la **tutela cautelare** e la **tutela esecutiva**.

Peraltro, assieme alla funzione propriamente tesa alla tutela giurisdizionale dei diritti, il Tribunale esercita attività di **volontaria giurisdizione** nelle forme dei procedimenti camerale di cui agli artt. 706 ss. c.p.c. e, al tempo stesso, detiene una competenza a conoscere delle **procedure concorsuali** cui soggiace l'impresa commerciale che si trovi in stato di conclamata crisi e insolvenza, nonché delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Figura 22 - I diversi tipi di tutela accessibile ai privati. Le forme più ricorrenti presso il Tribunale di Viterbo

Tutela di cognizione:	
<p><i>Nella sua componente precipua, è diretta a eliminare l'incertezza in ordine all'esistenza e alla conformazione della situazione giuridica soggettiva azionata dall'attore e, a seconda della specifica esigenza di tutela da questi manifestata, oltre alla finalità di mero accertamento, può venire in essere come giurisdizione costitutiva o tutela di condanna ed essere, pertanto, finalizzata dall'attore, nell'un caso, alla costituzione, modificazione o estinzione di una data situazione giuridica, ovvero, nell'altro, ad ottenere un provvedimento di condanna del convenuto ad una utilitas, che costituirà poi il presupposto per una eventuale azione esecutiva.</i></p>	Riti a cognizione piena
	<ul style="list-style-type: none"> • Rito ordinario • Rito del lavoro • Rito sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.)
	Altri riti di cognizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Rito camerale ex artt. 706 ss. c.p.c. • Procedimento di divorzio (artt. 4 ss. L. 898/19709) • Decreto ingiuntivo • Convalida di sfratto
Tutela cautelare:	
<p><i>Mira a fornire una rapida e pronta tutela, seppur sommaria e provvisoria, a colui che si afferma titolare di un diritto leso ed è accessibile qualora il trascorrere del tempo necessario per ottenere una decisione di merito sul diritto azionato ne pregiudichi la futura soddisfazione.</i></p>	Procedimenti cautelari
	<ul style="list-style-type: none"> • Sequestri ex artt. 670-671 c.p.c. • Tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. • Istruzione preventiva (in parte)

Tutela esecutiva:	
<p><i>Può accedervi direttamente il solo creditore munito di un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) al fine di realizzare coattivamente il proprio diritto in caso di mancata collaborazione del soggetto obbligato. Prende avvio con pignoramento richiesto dal creditore procedente all'Ufficiale giudiziario – previa notificazione del titolo esecutivo e del precetto al debitore esecutando – e può assumere, a seconda del bene pignorato, le forme dell'esecuzione mobiliare, ovvero immobiliare, aprendo, incidentalmente e su iniziativa del debitore (o di terzi), altresì a giudizi di opposizione riconducibili alla tutela di cognizione.</i></p>	Esecuzioni forzate
	<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzioni mobiliari • Esecuzioni immobiliari
	Parentesi cognitive di opposizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1 c.p.c. • Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. • Opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.

Volontaria giurisdizione:	
<p><i>È una forma di tutela costitutiva, priva però del contenuto di accertamento tipico della tutela giurisdizionale, che segue le forme di un procedimento semplificato in camera di consiglio e poggia su una valutazione giudiziale di opportunità, tale da rendere i provvedimenti emessi dal giudice sempre suscettibili di essere revocati o modificati. Abbraccia situazioni giuridiche assai eterogenee, non contenziose e contenziose, di particolare rilevanza sociale e valore indeterminabile, allorché sorgano esigenze di gestione che rendano necessario l'intervento di un soggetto terzo e imparziale.</i></p>	Le principali attività di VG
	<ul style="list-style-type: none"> • Tutele, curatele, ADS • TSO • Famiglia (revisione delle condizioni di separazione, divorzio affidamento dei figli minori, etc.) • Successioni (accettazione e rinuncia all'eredità, etc.) • Società (Giudice del Registro, etc.) • Stato civile • Immigrazione

Questa ripartizione è l'ordito dell'intera analisi sviluppata nel prosieguo, che si soffermerà sui soli flussi processuali di maggior rilievo, per consistenza o capacità esplicativa, rispetto all'attività del Tribunale e alla conflittualità sociale del territorio.

Si è, quindi, ritenuto di approfondire la valutazione dei flussi giurisdizionali prendendo le mosse dalla tutela di cognizione, pur seguendo, in questo caso, una scomposizione **per materia** che mettesse in luce, separatamente, i flussi relativi al **contenzioso del lavoro** da quelli concettualmente residuali del **contenzioso ordinario**. Al contrario, si è preferito mantenere la distinzione tra **volontaria giurisdizione** e vicende connesse alle **esecu-**

zioni forzate salvo, invece, applicare alla **tutela cautelare** i medesimi criteri adottati per la tutela dichiarativa.


Tale impostazione è risultata maggiormente rispondente alle esigenze di intellegibilità dei flussi che hanno interessato il trimestre di riferimento, anche in considerazione delle logiche processuali che informano i rapporti tra le singole forme di tutela. I riti della tutela dichiarativa a cognizione piena, infatti, sono tra loro alternativi, ma il ricorso al rito *ex art. 702-bis c.p.c.*, comunemente escluso in materia laburistica, si pone altresì in rapporto concorrenziale con il rito ordinario: con l'introduzione del rito sommario di cognizione il legislatore auspicava a rispondere alle esigenze di celerità processuale correlate ai precetti di cui agli artt. 111 della Costituzione e 6 CEDU predisponendo un rito che condividesse con il processo ordinario la portata dell'accertamento giurisdizionale, ma presentasse al contempo forme semplificate, poi individuate, appunto, nelle modalità di introduzione e nella istruttoria deformalizzata della cognizione *ex art. 702-bis c.p.c.*

D'altro canto, la tutela accordata dagli altri riti speciali di cognizione e la tutela cautelare, in particolare, si estende virtualmente a ogni tipologia di diritto soggettivo e copre, tendenzialmente, tutte le controversie regolate, in via principale, dai riti a cognizione piena, allorché ne ricorrano i presupposti. Pertanto, sulla base della selezione appena individuata, si è ritenuto di aprire l'analisi con il contenzioso ordinario che, per l'estensione degli oggetti di controversia, si mostra la principale cartina di tornasole per interpretare sia la funzione di giustizia che il Tribunale assolve per la società, che le dinamiche della compagine sociale del territorio viterbese.

L'intera ricognizione dell'attività giurisdizionale è stata condotta in applicazione dei criteri di valutazione dei sistemi giudiziari predisposti dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), rivolgendo, quindi, particolare attenzione agli **indici di rotazione** (pari al rapporto tra definizione e sopravvenienze di periodo) e **smaltimento** (equivalente al rapporto tra le definizioni e le pendenze iniziali in sommatoria alle sopravvenienze, espresso in termini percentuali), nonché alla **durata dei procedimenti**. Al contempo, non se ne disconosce il limite contingente, fisiologico per la scala di trattazione, che deriva dall'assenza di strumenti di rilevazione del coefficiente di complessità delle singole trattazioni, il quale non consente di cogliere appieno la dimensione del fenomeno giurisdizionale. I risultati conseguiti dall'Ufficio, sia in termini di tempistiche che di quantitativi di definizione, infatti, sono condizionati dalla articolazione delle questioni che il giudice è chiamato a dirimere.


2.1 La composizione della domanda di giustizia sopravvenuta

Figura 23 - Le percentuali del 2017




Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 24 – Le percentuali del 2018



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 25 – Le percentuali del 2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

3. Il contenzioso ordinario

3.1 L'analisi dei procedimenti

Con riguardo al contenzioso ordinario, il triennio di riferimento prende avvio con una significativa quantità di arretrato (6282 pendenti iniziali nel 2017), che tuttavia ha fin da subito subito una drastica diminuzione (5631 pendenti finali nel 2017 e 4455 nel 2019) grazie a una intensa attività di definizione (*Tabella 10*), agevolata solo in minima parte da un calo nelle iscrizioni, comunque compensato dalle carenze di organico che hanno interessato il personale di magistratura (per l'anno 2017 il tasso di scopertura era pari al 29,41%, poi progressivamente colmato).

Ciò trova riscontro negli **indici di rotazione** e di **smaltimento** dei procedimenti, indicativi, il primo, della capacità del Tribunale di far fronte alla nuova domanda di giustizia di anno in anno avanzata e, il secondo, della capacità di smaltire i carichi di lavoro complessivi.

Per tutto il triennio, infatti, sono stati definiti più procedimenti di quanti ne siano sopravvenuti, di conseguenza l'**indice di rotazione** riferisce di una *performance* assai positiva, con valori costantemente superiori all'unità di misura, seppur in calo nel 2019 (*Tabella 11*).

Anche il **tasso di smaltimento** si assesta su livelli positivi, benché emerga una maggior difficoltà dell'Ufficio nel ridurre i carichi pendenti rispetto alla definizione delle sopravvenienze del periodo; difficoltà che


risulta in ogni caso contenuta, come si evince dalle statistiche relative alla durata dei procedimenti: lo scarto medio tra **durata stimata** e **durata effettiva** si aggira, infatti, attorno ai cinque mesi (*Tabella 12*).

Tabella 10 - *Il contenzioso ordinario nel triennio 2017-20191*

Movimento del contenzioso ordinario	2017	2018	2019
Pendenti iniziali	6282	5631	4934
Sopravvenuti	4069	4084	3840
Procedimenti complessivi	10351	9715	8774
Definiti	4720	4790	4328
Pendenti finali	5631	4934	4455

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 26 - *Andamento dei flussi dei procedimenti relativi al contenzioso ordinario – Triennio 2017-2019*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

¹ Si definiscono “**pendenti iniziali**” quei procedimenti iscritti in anni precedenti all’anno di riferimento e che l’Ufficio giudiziario non ha ancora definito. Assieme ai procedimenti “**sopravvenuti**”, ossia ai giudizi iscritti nell’anno di riferimento, compongono la domanda di giustizia complessiva a cui il Tribunale, ciascun anno, è chiamato a dare risposta (indicata in tabella con la voce “**procedimenti complessivi**”). I procedimenti di cui alla voce “**pendenti finali**”, invece, rappresentano la risultante della sottrazione tra i procedimenti complessivi e i procedimenti “**definiti**”, per tale intendersi i procedimenti che, indipendentemente dall’anno di iscrizione, si sono conclusi nell’anno preso in esame. Pertanto, mentre la voce “definiti” esprime la dimensione quantitativa della domanda di giustizia che ha trovato risposta nell’anno di riferimento, i “pendenti finali” offrono contezza della domanda rimasta inesa che, per l’anno successivo, compone la voce “pendenti iniziali”.

Tabella 11 - La clearance rate – Triennio 2017-2019

Clearance rate	2017	2018	2019
Indice di rotazione (IR)	1,16	1,17	1,13
Indice di smaltimento (IS)	45,59%	49,3%	49,32%

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Tabella 12 - La durata del contenzioso ordinario – Triennio 2017-2019

Durata del contenzioso ordinario	2017	2018	2019
Durata media effettiva (dme)	557,4g	578,3g	520,1g
Durata media stimata (dms)	435,4g	375,9g	375,7g

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

3.2 Le forme di cognizione più ricorrenti nel contenzioso ordinario

Una ulteriore chiave di lettura dei flussi di procedimenti è offerta dalla scomposizione in riti processuali, che per conformazione e finalità rappresentano fattori altamente condizionanti il rendimento del Tribunale nella definizione delle pretese giudiziali.

Così, il carattere sommario e *inaudita altera parte* della **cognizione monitoria** rende il ricorso per decreto ingiuntivo uno strumento di tutela assai più celere e appetibile per l'asserito creditore che intenda, poi, realizzare il proprio credito, rispetto all'introduzione di un giudizio con **rito ordinario**. Difatti, nonostante una cospicua componente delle sopravvenienze nel triennio sia rappresentata da ricorsi per decreto ingiuntivo (in media 1500 domande all'anno), le relative pendenze – sia iniziali che finali – sono pressoché nulle se rapportate alle corrispondenti risultanze dei procedimenti ordinari.

Questi ultimi rappresentano circa il 70% delle pendenze complessive del contenzioso ordinario nel triennio di riferimento, pur rimanendo analogo il numero delle sopravvenienze e delle definizioni tra tutela ordinaria e monitoria (ciascuna circa il 30% del totale); dato, quest'ultimo rispetto alle definizioni, che si mostra ulteriormente indicativo dell'impegno profuso dall'Ufficio nel rispondere alla domanda sociale di giustizia in considerazione del differimento del contraddittorio sulla pretesa azionata dal creditore in via monitoria.


Infatti, qualora la domanda creditoria trovi accoglimento – e nel triennio 2017-2019 le concessioni di decreto ingiuntivo si assestano su un level-

lo percentuale prossimo al 100% – la parte destinataria dell’ingiunzione di pagamento, inizialmente privata della facoltà di resistere in giudizio, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo al fine di ottenere la revoca del provvedimento. Senonché, l’originaria compressione del diritto di difesa del debitore ingiunto fa sorgere in capo al medesimo giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo una competenza funzionale a conoscere del giudizio di opposizione, il quale, assumendo le forme di un giudizio a cognizione piena introdotto con atto di citazione, implementa i flussi dei procedimenti regolati dal rito ordinario.

Tuttavia, i criteri di indicizzazione adottati dal sistema di monitoraggio del Tribunale non consentono l’individuazione immediata delle opposizioni a decreto ingiuntivo, che vengono classificate unicamente in base al titolo azionato, nell’ambito dei procedimenti introdotti con rito ordinario. Pertanto, non è stato possibile rilevare né quale sia stato il grado di incidenza dei decreti ingiuntivi concessi sulle pendenze dei giudizi ordinari, né quale grado di effettività abbia contraddistinto la tutela monitoria.


Nella cornice dei riti processuali, invece, resta costantemente sottotraccia il ricorso alla tutela sommaria *ex art. 702-bis c.p.c.*, nonostante la vocazione alla celerità del rito, pur tuttavia registrandosi un incremento nelle sopravvenienze dal 2018 con variazione positiva del 50% rispetto all’anno 2017, mantenuta costante nel 2019, per un totale di 97 giudizi introdotti *ex art. 702-bis c.p.c.* Evidenza che, almeno in parte, testimonia il carattere complesso della conflittualità che il Tribunale è chiamato a dirimere, che mal si presta ad una istruzione sommaria.

Figura 27 - L'andamento dei riti processuali – Anno 2017




Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 28 - L'andamento dei riti processuali – Anno 2018



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 29 - L'andamento dei riti processuali – Anno 2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

4. La cautela nel contenzioso ordinario: i principali ambiti di intervento

4.1 I procedimenti cautelari *ante causam*


I procedimenti cautelari rispondono a esigenze di sollecitudine nella tutela di un dato diritto che si afferma leso e mirano ad evitare che, nell'arco temporale fisiologicamente proprio del giudizio ordinario, si verificino circostanze tali da privare o comunque compromettere l'utilità della futura decisione di merito, al punto da rendere insoddisfacente la tutela che ne discende.

La cautela, pertanto, nasce in previsione della tutela ordinaria di cognizione con finalità propriamente conservative che ne determinano la natura provvisoria: spirato il termine di legge, ovvero il diverso termine indicato dal giudice nell'ordinanza di accoglimento del ricorso cautelare, infatti, la misura diviene inefficace se il giudizio di merito non sia stato instaurato (art. 669 *novies* c.p.c.).

Senonché, in relazione ai **provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.**, affrancati dalla tipizzazione normativa quanto al diritto o al pregiudizio che può determinarne la concessione, la tutela cautelare talvolta si discosta dai connotati di strumentalità e dalla sua stessa finalità conservativa e assume, invece, un contenuto precipuamente anticipatorio degli effetti della decisione di merito, che ne attenua la dimensione provvisoria al punto di inibire l'effetto ablativo della mancata instaurazione del giudizio di merito.

La tutela d'urgenza, pertanto, spiega una incidenza potenzialmente dirimente sul grado di effettività della tutela giurisdizionale, accordando al ricorrente una forma di ristoro che può essere strutturata sulla falsariga della *utilitas* che otterrebbe all'esito del giudizio di cognizione e idonea a produrre effetti per un tempo indeterminato, salvo revoca o reclamo al provvedimento cautelare, benché fondata su un accertamento prettamente sommario in ordine alla titolarità del diritto azionato.

Figura 30 - La tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

I dati di flusso della cautela nel triennio preso in osservazione (Figura 30), infatti, riferiscono di una preponderanza del ricorso alla tutela *ex art. 700 c.p.c.* rispetto alle misure cautelari del sequestro giudiziale e del sequestro conservativo, inferiore unicamente alle istanze di accertamento tecnico preventivo (Tabelle 13, 14 e 15).

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Con quest'ultima forma di cautela, tuttavia, la tutela della situazione giuridica soggettiva di natura sostanziale viene assicurata in via mediata tramite l'acquisizione preventiva di una consulenza tecnica sullo stato di una data *res* o sulla condizione del ricorrente, allorché sussista un rischio di dispersione del materiale probatorio che possa inficiare l'istruttoria del successivo giudizio di merito e, (solo) di riflesso, la fruttuosità della tutela dichiarativa.

Tabella 13 - Gli altri procedimenti cautelari ante causam – Anno 2017

Misure cautelari	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Procedimenti complessivi	Definiti	Pendenti finali
ATP	38	55	93	50	43
Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.	3	6	9	8	1
Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.	-	7	7	5	2

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Tabella 14 - Gli altri procedimenti cautelari ante causam – Anno 2018

Misure cautelari	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Procedimenti complessivi	Definiti	Pendenti finali
ATP	43	74	117	71	46
Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.	1	1	2	1	1
Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.	2	6	8	5	3

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Tabella 15 - Gli altri procedimenti cautelari ante causam – Anno 2019

Misure cautelari	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Procedimenti complessivi	Definiti	Pendenti finali
ATP	46	76	122	54	68
Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.	1	2	3	3	-
Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.	3	8	11	5	5


Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Peraltro, la tutela d'urgenza è, altresì, la forma di cautela che presenta, tenuto conto dei flussi complessivi, il rendimento medio migliore nella ri-

sposta giurisdizionale alla domanda di giustizia emersa nel triennio, con un indice di ricambio delle sopravvenienze inferiore all'unità nel solo 2019.


A fronte dell'elevato numero di definizioni, tuttavia, le percentuali di accoglimento della tutela d'urgenza hanno seguito un andamento discontinuo (Figura 31), arrivando al 47,4% nel 2018 salvo poi scendere al 9,5% nel 2019 (Figura 32).

Figura 31 - I provvedimenti d'urgenza concessi – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 32 - Le variazioni nel grado di accoglimento della tutela d'urgenza – Triennio 2017-2019




Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tali oscillazioni trovano giustificazione nella particolare conformazione dei presupposti cui soggiace la concessione della tutela d'urgenza che si atteggi altresì a strumento di anticipazione della tutela dichiarativa. Invero, al giudice adito con la cautela d'urgenza è demandato un giudizio prognostico circa l'esito dell'eventuale giudizio di merito e una valutazione del *periculum in mora* di maggiore incisività rispetto a quanto richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, atteso che solo una soglia di verosimiglianza sufficientemente elevata e un pregiudizio concretamente grave e irreparabile può legittimare il conseguimento di effetti simili alla *utilitas* legata alla decisione di merito, sì da bilanciare il divario nella ampiezza dell'accertamento del diritto azionato e il conseguente rischio di pregiudizio che, a fronte della potenziale stabilità della misura, può gravare su colui che della misura è il soggetto passivo.

La Figura che segue, invece, offre una rappresentazione di tale rischio calato nella realtà del Tribunale di Viterbo e mostra come la natura anticipatoria sia stata effettivamente il *proprium* della tutela d'urgenza decisa positivamente dall'Ufficio, eccezion fatta per l'anno giudiziario 2018/2019, dove a ciascuna delle due misure cautelari concesse ha fatto seguito l'instaurazione del relativo giudizio di merito.


Figura 33 - *La capacità satisfattiva della tutela d'urgenza. I casi in cui è seguita l'instaurazione del giudizio di merito – Triennio 2017-2019*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

4.2 I sub-procedimenti cautelari

Figura 34 - Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID


4.3 I reclami cautelari

Il reclamo è il mezzo di impugnazione dell'ordinanza cautelare tramite cui far valere sia gli errori in fatto che di diritto in cui si assume essere intercorso il giudice che ha emesso il provvedimento e viene in essere quale giudizio collegiale di carattere rescissorio, per cui il giudice del reclamo è legittimato a concedere la cautela negata in primo grado ogniqualvolta ritenga fondato il ricorso.

Dai dati di flusso relativi all'intero triennio 2017-2019 emerge una ritrovata capacità del Tribunale nel far fronte alle sopravvenienze di periodo così come un costante decremento delle pendenze finali di ciascun anno (Figura 35).


L'evidenza di maggior rilievo attiene agli esiti dei reclami formulati e riferisce di un *trend* complessivamente orientato al rigetto delle impugnazioni proposte che subisce una leggera flessione in costanza del maggior numero di definizioni della domanda cautelare intervenute nell'anno giudiziario 2017/2018, ove l'indice di accoglimento dei reclami si assesta su un livello percentuale pari al 14% (Figura 36).

Figura 35 - I flussi del triennio 2017-2019




Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 36 - L'indice di accoglimento dei reclami – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 37 - Il trend di rigetto dei reclami – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

5. La composizione del contenzioso ordinario: un focus interno per materia

5.1 Le controversie di famiglia


L'analisi qualitativa dei procedimenti civili, che meglio restituisce un'immagine della reale conflittualità sociale del territorio, ha messo in luce una preponderanza nel contenzioso ordinario degli oggetti di controversia in materia contrattuali, dove il contenzioso è risultato composto specialmente da obbligazioni e contratti bancari, quest'ultimi generalmente legati alla determinazione della usurarietà dei tassi d'interesse applicati. Seguono poi le controversie di diritto di famiglia e le controversie extracontrattuali, con un incremento rilevante dei giudizi di responsabilità professionale (§5.2-5.3)

Va tuttavia segnalato che l'analisi dei flussi del contenzioso ordinario in materia di famiglia restituisce un'immagine parziale dell'effettiva conflittualità latente nelle relazioni familiari. Ai procedimenti di separazione e divorzio che compongono il contenzioso ordinario – rappresentandone, comunque, circa il 20% del totale – si aggiungono i procedimenti di volontaria giurisdizione (si pensi alle controversie per l'affidamento dei minori o alle misure di protezione contro gli abusi familiari), che, come i primi, sovente richiedono il coinvolgimento di diverse figure professionali (Servizi sociali, CTU, etc.) per l'elevata conflittualità tra le parti e le rica-

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019


dute potenziali sui minori, ove presenti, e, al tempo stesso, fanno registrare un aumento nella richiesta di intervento dell'autorità giudiziaria nelle dinamiche familiari, rendendo il contenzioso "di famiglia" circa 1/3 delle pendenze complessive del Tribunale per l'intero triennio in osservazione.

Figura 38 - Le separazioni – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 39 - I divorzi – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Con riguardo alla tutela dichiarativa in materia di famiglia, l'**indice di rotazione** è superiore all'unità, tanto per i giudizi di separazione personale dei coniugi, quanto per i procedimenti di divorzio: ciò attesta l'attenzione che il Tribunale ripone verso le domanda di giustizia che si eleva dall'ambito familiare e con essa il valore riconosciuto alla componente precipuamente sociale della funzione giurisdizionale, attesa la rilevanza che le dinamiche familiari assumono nella quotidianità della vita collettiva.

L'indicatore, in particolare, presenta segni assai positivi nel 2017: **1,31** per le separazioni personali e **1,2** per i divorzi. Il valore più basso per entrambi gli ambiti di riferimento si registra nel 2018, mentre presenta una crescita significativa nel 2019, specialmente in merito ai procedimenti divorzili, passando dall'**1,1** all'**1,2** in materia di separazione personale e dall'**1,06** all'**1,21** in relazione al rapporto tra sopravvenienze e definizioni in materia di divorzio.

La consistenza delle pendenze finali complessive rimane considerevole, ma le difficoltà dell'Ufficio nel ridurre i carichi pendenti e, quindi, nell'offrire una risposta tempestiva alle esigenze di regolamentazione dei rapporti interfamiliari complessivamente portate all'attenzione del Tribunale si giustificano, compensandosi al tempo stesso, nella specifica conformazione dei procedimenti di **separazione giudiziale** e **divorzio contenzioso**, che rappresentano in media, rispettivamente, l'**80%** e l'**86%** delle pendenze finali del triennio 2017-2019 in materia di separazione e divorzio (*Figura 40*).

Per le ipotesi in cui i coniugi non riescano a raggiungere un accordo in ordine alla regolamentazione di ogni profilo dei rapporti a seguito di separazione o divorzio, infatti, il legislatore appronta un sistema processuale bifasico, in cui la cognizione del Collegio sulla vicenda dedotta in giudizio viene preceduta da una fase iniziale a cognizione monocratica, presieduta dal Presidente del Tribunale (o un giudice da questi delegato) e finalizzata alla conciliazione delle parti.


Non di rado, questa, benché idealmente concepita per risolversi in un'unica udienza (art. 708 c.p.c. e art. 4, co. 7, L. 898/1970), si colloca in un arco temporale maggiore per il fine conciliativo perseguito e la complessità delle questioni da dirimere, che può emergere sin dagli atti introduttivi del giudizio specialmente in presenza di minori.

L'incremento che ne deriva rispetto alle tempistiche complessivamente necessarie per addivenire alla composizione giudiziale della lite, per l'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, tuttavia, non protrae l'incertezza in ordine ai rapporti (personali ed economici) tra le parti, atteso che, all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tribunale è chiamato ad adottare in via provvisoria ed urgente i provvedimenti necessari a regolare i rapporti tra le parti nell'attesa della decisione dell'organo collegiale.


Figura 40 - La litigiosità familiare pendente – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID


5.2 Le controversie contrattuali

Figura 41 - Il prospetto del triennio 2017-2019




Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 42 - Un focus sulle controversie più ricorrenti – Anno 2017




Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 43 - Un focus sulle controversie più ricorrenti – Anno 2018



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID


Figura 44 - Un focus sulle controversie più ricorrenti – Anno 2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID


5.3 Le controversie extracontrattuali

Figura 45 - Il prospetto del triennio 2017-2019




Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 46 - Un focus sulle controversie più ricorrenti – Anno 2017




Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 47 - Un focus sulle controversie più ricorrenti – Anno 2018



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 48 - Un focus sulle controversie più ricorrenti – Anno 2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

6. Le controversie laburistiche

6.1 L'analisi dei procedimenti

La competenza del giudice del lavoro si estende a tutte le controversie individuali tra privati in materia di lavoro (ivi comprese le liti inerenti a rapporti di lavoro parasubordinato) e a quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Peraltro, nel regime processualcivilistico delineato dall'art. 409, co. 4, c.p.c., il rito del lavoro è la forma processuale che regola, altresì, le liti sorte da rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici economici, ancorché la disposizione in parola veicola una competenza che non corrisponde alla dimensione effettiva della giurisdizione ordinaria sulle controversie del pubblico impiego: per effetto delle modifiche apportate dall'art. 63 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della successiva novella del 2009 (D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), infatti, sono ad oggi devolute alla cognizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, tutte le controversie del pubblico impiego, fatte salve le sole eccezioni di cui alla medesima disposizione.

I dati di flusso relativi al **contenzioso laburistico** mostrano una conflittualità crescente nel triennio: **1917** sopravvenienze nel 2017, **2012** nuove iscrizioni per l'anno 2018, scese, infine, a **1980** nell'ultimo anno preso in considerazione (*Tabella 16*).


A fronte dell'incremento nei procedimenti sopravvenuti, si è assistito non solo a una crescita costante dell'**indice di rotazione**, ma altresì della capacità di evasione della domanda di giustizia complessivamente giacente (**indice di smaltimento**), sempre superiore al 60% e con un differenziale positivo del 7% tra 2017 e 2019 (*Tabella 17*). Ciò si è tradotto in un decremento costante delle pendenze finali e in una **durata media effettiva** pressoché prossima alla **durata media stimata** (*Tabella 18*), seppur in aumento nell'ultimo biennio in corrispondenza delle fluttuazioni nelle nuove iscrizioni.

Tabella 16 - Il contenzioso laboristico e previdenziale nel triennio 2017-2019

Movimento del contenzioso lavoro	2017	2018	2019
Pendenti iniziali	1093	1188	1121
Sopravvenuti	1917	2012	1980
Procedimenti complessivi	3010	3200	3101
Definiti	1815	2079	2089
Pendenti finali	1188	1121	1017

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 49 – I trend delle cause di lavoro – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Tabella 17 - La clearance rate – Triennio 2017-2019

Clearance rate	2017	2018	2019
Indice di rotazione (ir)	9,46	1,03	1,06
Indice di smaltimento (is)	60,3%	64,97%	67,37%

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Tabella 18 - La durata del contenzioso laboristico – Triennio 2017-2019

Durata del contenzioso lavoro	2017	2018	2019
Durata media effettiva (DME)	254,6g	219,1g	206,7g
Durata media stimata (DMS)	238,9g	196,8g	177,7g

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID


6.2 Le forme di tutela più ricorrenti del rito del lavoro

Come per il contenzioso ordinario (§ 3.2), un riscontro proviene dall'analisi delle forme più ricorrenti del contenzioso del lavoro: le sopravvenienze, infatti, si assestano su livelli simili per **ricorsi per decreto ingiuntivo** e **rito lavoro ordinario**, ove trattazione e istruzione sono concentrate in un'unica udienza o, comunque, contenute in archi temporali ragionevolmente brevi (ciascun rito rappresenta circa il 30% del totale), mentre si registra, a partire dal 2018 – e anche in questo caso a testimonianza dell'elevata produttività del Giudice del lavoro – una prevalenza nelle definizioni del contenzioso laburistico ordinario rispetto alla domanda di tutela monitoria, con uno scarto, nel 2019, di circa 200 procedimenti ordinari definiti in più rispetto ai decreti ingiuntivi concessi o negati.

Peraltro, i dati analizzati segnalano che una significativa componente dei flussi del contenzioso del lavoro si sostanzia in ricorsi per A.T.P. *ex art. 445 bis c.p.c.* – per circa il 28% delle sopravvenienze nel triennio – rispetto ai quali, nel 2017, è intervenuto un apposito protocollo d'intesa tra Tribunale e Ordine degli Avvocati con l'intento di garantire una maggior uniformità e intellegibilità dei ricorsi introduttivi (*Figure 50, 51 e 52*).


La scelta di portare in comparazione gli ATP *ex art. 445 bis c.p.c.* con il rito del lavoro e il ricorso per decreto ingiuntivo muove dalla peculiare natura che l'accertamento tecnico di cui si tratta assume rispetto alla omonima misura di istruzione preventiva già affrontata nell'analisi del contenzioso ordinario. L'espletamento dell'accertamento di cui all'*art. 445 bis c.p.c.*, infatti, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale volta al riconoscimento dei diritti inerenti a una delle controversie indicate nell'*incipit* della disposizione in parola, che ne esclude la natura cautelare.

Figura 50 - L'andamento dei riti processuali – Anno 2017




Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 51 - L'andamento dei riti processuali – Anno 2018



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 52 - L'andamento dei riti processuali – Anno 2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

7. La volontaria giurisdizione

7.1 L'analisi dei procedimenti

La volontaria giurisdizione è l'ambito in cui il Tribunale ha mostrato più sofferenze nelle relazioni tra sopravvenienze e definizioni. Dai dati esaminati è emerso un incremento costante di procedimenti sopravvenuti per ciascuno dei tre anni in osservazione, con una variazione percentuale del

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

57,4% dal 2017 al 2019. Più modesta, ma comunque significativa, invece, la variazione nelle definizioni, pari al 48,6% (Tabella 19).

La capacità del tribunale di rispondere alla nuova domanda di giustizia ne ha di conseguenza risentito, in un *trend* negativo che ha visto l'**indice di rotazione** raggiungere di misura l'unità di riferimento nel solo 2017, segnando il valore più basso di 9,44 nel 2019 (Tabella 20).

Un riscontro migliore proviene dall'**indice di smaltimento**: si passa, infatti, dal 59,6% (2017) al 64,4% (2019), con la crescita più significativa nel 2018, ove l'indicatore riferisce di una percentuale di smaltimento dei carichi di lavoro arretrato pari a 65,67% (Tabella 20).

Ad essere invece estremamente positiva, invece, è la *performance* dell'Ufficio in relazione ai parametri di durata dei procedimenti, con una riduzione percentuale del 42,3% dal 2017 al 2019 nonostante l'incremento nelle sopravvenienze.


Nel 2017 il tempo di definizione medio è stato di **170,8 giorni** a fronte di una **durata stimata** in relazione alle pendenze finali di **247 giorni**. *Trend* che si conferma anche per gli anni successivi, con uno scarto tra durata media effettiva e stimata del 51,9% nel 2018 e del 48,8% nel 2019 (Tabella 21).

Tabella 19 – La volontaria giurisdizione nel triennio 2017-2019

Movimento dei pricedimenti di VG	2017	2018	2019
Pendenti iniziali	1587	1585	1719
Sopravvenuti	2341	3422	3685
Procedimenti complessivi	3928	5006	5404
Definiti	2342	3288	3480
Pendenti finali	1585	1719	1924

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Figura 53 - I flussi della volontaria giurisdizione – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Tabella 20 – La clearance rate – Triennio 2017-2019

Clearance rate	2017	2018	2019
Indice di rotazione (IR)	1	9,61	9,44
Indice di smaltimento (IS)	59,6%	65,67%	64,4%

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Tabella 21 - La durata dei procedimenti di VG – Triennio 2017-2019

Durata dei procedimenti di VG	2017	2018	2019
Durata media effettiva (DME)	170,8g	99,1g	98,5g
Durata media stimata (DMS)	247g	190,8g	201,8g

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

8. Un focus privilegiato su alcuni ambiti rilevanti per il territorio

8.1 Le esecuzioni forzate: analisi e riflessioni

Il settore delle esecuzioni forzate ha conseguito risultati ragguardevoli per ciascun anno in osservazione, specialmente in merito alla definizione dei procedimenti più risalenti nel tempo.

Sia nell'ambito delle esecuzioni mobiliari che con riguardo alle esecuzioni immobiliari, si è registrata una drastica riduzione dei carichi di lavoro pendenti passando da una **pendenza iniziale**, rispettivamente, di ammontare pari a 1188 e 1825 procedimenti, nel 2017, a una pendenza

finale di 772 per le esecuzioni mobiliari e di 1482 per le immobiliari all'esito del 2019.

D'altro canto, la *performance* che risulta dalla ricognizione quantitativa dei dati di flusso rischia di essere offuscata dall'analisi esclusiva degli indici di smaltimento correlati a ciascun anno di attività in osservazione, che soprattutto in relazione al settore delle esecuzioni immobiliari si assesta su livelli piuttosto modesti, seppur in costante aumento nel triennio con differenziale positivo dell'11,62%

È pur vero che le risultanze degli indici di smaltimento fotografano il solo rendimento dell'anno a cui afferiscono e sono altamente condizionati sia dai flussi di entrata dei procedimenti, che dalla articolazione delle forme processuali che regolano la specifica attività di riferimento, resa assai complessa con riferimento alle esecuzioni immobiliari in specie per quanto concerne la vendita dei beni pignorati. Pertanto, un valore di smaltimento modesto non implica necessariamente un *deficit* di produttività dell'Ufficio, purché sia accompagnato da un valore di variazione percentuale delle pendenze altrettanto modesto: ebbene, il triennio di riferimento ha visto una variazione complessiva pari a -18,8%, con riferimento alle esecuzioni immobiliari, assestandosi invece a -35% per le esecuzioni mobiliare.

Di altrettanto rilievo è stato il numero di definizioni in rapporto alle sopravvenienze di periodo, che sebbene in calo in relazione alle esecuzioni mobiliari ha raggiunto, quanto alle esecuzioni immobiliari, l'1,52 al termine del triennio, in aumento del 47,53% rispetto al 2017.

Allo stesso tempo, i dati di flusso relativi ai giudizi di opposizione instaurati dai debitori soggetti a esecuzione forzata hanno fotografato una situazione di sostanziale immobilismo per ciascun anno in osservazione, segnata unicamente da due sole variazioni, ma di non poco momento.

L'una attiene alle pendenze finali, rispettivamente, delle opposizioni a precetto *ex art. 615, co. 1 c.p.c.*, che dal 2017 al 2019 mostrano una variazione complessiva di -16,6% e una variazione delle opposizioni all'esecuzione *ex art. 615, co. 2 c.p.c.*, che, invece, aumentano del 20,6%; l'altra si risolve in un aumento pari al 107,7% nelle sopravvenienze delle opposizioni agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* intervenute nell'anno 2019 rispetto ai flussi di entrata del 2018 che pare possa essere giustificata alla luce del maggior numero di definizioni complessivamente conseguite nel 2019 in relazione alla tutela esecutiva (mobiliare e immobiliare).


8.2 Le esecuzioni mobiliari

Tabella 22 - Le esecuzioni mobiliari nel triennio 2017-2019

Movimento delle esecuzioni mobiliari	2017	2018	2019
Pendenti iniziali	1188	846	902
Sopravvenuti	1028	1025	1172
Procedimenti complessivi	2216	1871	2072
Definiti	1370	969	1302
Pendenti finali	846	902	772

Fonte: ns. elaborazione su dati SIECIC

Figura 54 - L'andamento delle esecuzioni mobiliari – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SIECIC

Tabella 23 - La clearance rate – Triennio 2017-2019

Clearance rate	2017	2018	2019
Indice di rotazione (IR)	1,33%	9,45	1,11
Indice di smaltimento (IS)	61,83%	51,8%	62,78%

Fonte: ns. elaborazione su dati SIECIC


8.3 Le esecuzioni immobiliari

Tabella 24 - Le esecuzioni immobiliari nel triennio 2017-2019

Movimento delle esecuzioni immobiliari	2017	2018	2019
Pendenti iniziali	1825	1813	1651
Sopravvenuti	266	359	323
Procedimenti complessivi	2091	2172	1974
Definiti	278	521	492
Pendenti finali	1813	1651	1482

Fonte: ns. elaborazione su dati SIECIC

Figura 55 - L'andamento delle esecuzioni immobiliari – Triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SIECIC

Tabella 25 - La clearance rate – Triennio 2017-2019

Clearance rate	2017	2018	2019
Indice di rotazione (IR)	1,05%	1,45	1,52
Indice di smaltimento (IS)	13,3%	23,9%	24,92%

Fonte: ns. elaborazione su dati SIECIC

8.4 Le parentesi cognitive delle opposizioni

- Opposizione a precetto *ex art. 615, co. 1 c.p.c.*

Opposizione promossa prima dell'avvio dell'esecuzione forzata tramite cui contestare l'*an* della procedura esecutiva, censurando l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, ovvero del credito azionato in via esecutiva. Si propone al giudice competente per materia, valore e territorio nelle forme del rito ordinario di cognizione, ovvero del rito del lavoro qualora si contesti un titolo esecutivo emesso nell'ambito di una controversia laburistica o previdenziale.

- Opposizione all'esecuzione *ex art. 615, co. 2 c.p.c.*


Ha la medesima funzione dell'opposizione a precetto, di cui condivide l'oggetto e dalla quale si distingue unicamente per la fase del processo esecutivo in cui origina. Si qualifica, infatti, come opposizione all'esecuzione quella opposizione sull'*an* della procedura esecutiva promossa dopo l'inizio dell'esecuzione, che pertanto deve essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione. La cognizione di quest'ultimo, tuttavia, resta riservata unicamente alla deliberazione della eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione presentata dall'opponente e alla verifica della propria competenza per l'esecuzione, in quanto il giudizio di merito verrà officiato dal giudice ordinario e dinnanzi a questi dovrà essere introdotto a cura dell'interessato entro il termine fissato dal giudice dell'esecuzione.

- Opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.*

Opposizione che involge il *quomodo* dell'esecuzione già avviata ed è, pertanto, tesa a censurare i profili di irregolarità dei singoli atti esecutivi intrapresi, sicché il suo eventuale accoglimento non determina la caducazione del potere di agire *in executivis*. Al pari delle opposizioni *ex art. 615 c.p.c.*, dà vita a un giudizio ordinario di cognizione autonomo rispetto al processo esecutivo.

8.4.2 Le opposizioni a precetto *ex art. 615, co. 1 c.p.c.*


Figura 56 - Il trend del triennio 2017-2019



Fonte: *ns. elaborazione su dati SICID*

8.4.3 Le opposizioni all'esecuzione *ex art. 615, co. 2 c.p.c.*


Figura 57 - Il trend del triennio 2017-2019



Fonte: *ns. elaborazione su dati SICID*

8.4.3 Le opposizioni agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.*

Figura 58 - Il trend del triennio 2017-2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

9. Appendice biennio 2020-2021

9.1 Il contenzioso ordinario


Aggiornamento della tabella 10 - Il contenzioso ordinario nel biennio 2020-2021

Movimento del contenzioso ordinario	2020	2021
Pendenti iniziali	4454	3930
Sopravvenuti	3313	3572
Procedimenti complessivi	7767	7502
Definiti	3852	4125
Pendenti finali	3930	3394

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Aggiornamento della figura 26 - Andamento dei flussi dei procedimenti relativi al contenzioso ordinario - Biennio 2020-2021



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Aggiornamento della Tabella 11 - La clearance rate – Biennio 2020-2021

<i>Clearance rate</i>	2020	2021
Indice di rotazione (IR)	1,16	1,15
Indice di smaltimento (IS)	49,59%	54,98%

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID


9.2 Le controversie laburistiche

Aggiornamento della Tabella 16 - Il contenzioso laburistico e previdenziale nel biennio 2020-2021

Movimento del contenzioso lavoro	2020	2021
Pendenti iniziali	1017	1046
Sopravvenuti	1668	1627
Procedimenti complessivi	2685	2673
Definiti	1643	1543
Pendenti finali	1046	1133

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Aggiornamento della figura 49 - I trend delle cause di lavoro -Biennio 2020-2021



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Aggiornamento della Tabella 17 - La clearance rate - Biennio 2020-2021

Clearance rate	2020	2021
Indice di rotazione (IR)	0,98	0,94
Indice di smaltimento (IS)	61,19%	57,72%


Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

9.3 La volontaria giurisdizione

Aggiornamento della Tabella 19 - La volontaria giurisdizione nel biennio 2020-2021

Movimento dei pricedimenti di VG	2020	2021
Pendenti iniziali	1928	2032
Sopravvenuti	2981	4106
Procedimenti complessivi	4909	6138
Definiti	2875	3895
Pendenti finali	2032	2236

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Aggiornamento della Tabella 20 - La clearance rate - Biennio 2020-2021

Clearance rate	2020	2021
Indice di rotazione (IR)	0,96	0,94
Indice di smaltimento (IS)	58,56%	63,45%

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID


9.4 Le esecuzioni mobiliari

Aggiornamento della Tabella 22 - Le esecuzioni mobiliari nel biennio 2020-2021

Movimento delle esecuzioni mobiliari	2020	2021
Pendenti iniziali	772	944
Sopravvenuti	792	938
Procedimenti complessivi	1564	1882
Definiti	Nd.	Nd.
Pendenti finali	944	667

Fonte: ns. elaborazione su dati SIECIC

Aggiornamento della figura 54 - L'andamento delle esecuzioni mobiliari - Biennio 2020-2021



Fonte: ns. elaborazione su dati SIECIC

Aggiornamento della Tabella 23 - La clearance rate - Biennio 2020-2021

Clearance rate	2020	2021
Indice di rotazione (ir)	Nd.	Nd.
Indice di smaltimento (is)	Nd.	Nd.

Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

9.5 Le esecuzioni immobiliari


Aggiornamento della tabella 24 - Le esecuzioni immobiliari nel biennio 2020-2021

Movimento delle esecuzioni immobiliari	2020	2021
Pendenti iniziali	1482	1285
Sopravvenuti	222	248
Procedimenti complessivi	1704	1533
Definiti	Nd.	349
Pendenti finali	1285	1197

Fonte: ns. elaborazione su dati SIECIC

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Aggiornamento della figura 55 - Le esecuzioni immobiliari nel biennio 2020-2021



Fonte: ns. elaborazione su dati SICID

Aggiornamento della tabella 25 - La clearance rate - Biennio 2020-2021

<i>Clearance rate</i>	2020	2021
Indice di rotazione (ir)	Nd.	1,40
Indice di smaltimento (is)	Nd.	22,76%

Fonte: ns. elaborazione su dati SIECIC

CAPITOLO 3

LA SEZIONE PENALE

In questa parte del Bilancio di responsabilità Sociale sono riportati e analizzati i dati statistici relativi alle attività svolte nel settore penale del Tribunale di Viterbo. Di questa area fanno parte l'Ufficio GIP/GUP, l'Ufficio del dibattimento di primo grado, in composizione monocratica e collegiale, la Corte d'assise, il Tribunale del riesame nell'esercizio della competenza sulle misure cautelari reali.

I flussi delle attività saranno esaminati mettendo a confronto il movimento dei procedimenti per ciascun Ufficio e i provvedimenti emanati dai giudici. Relativamente ad alcuni ambiti, sarà condotta un'analisi per categorie di reato così da offrire una rappresentazione dei fatti di maggiore rilevanza e impatto sociale. Lo scopo è di stimolare una riflessione che consenta di stimare la portata dei fenomeni criminali, la loro incidenza sul territorio al fine di far maturare la consapevolezza del loro effettivo costo economico, sociale e, soprattutto, per concertare politiche di contrasto adeguate.

A tal riguardo, si rende necessaria una duplice premessa. Anzitutto, come in ogni rilevazione statistica in ambito giudiziario-penale, occorre considerare che il numero ufficiale dei reati rappresenta solo una parte di quelli effettivamente consumati: un'altra parte di essi rimane, difatti, nelle pieghe del "sommerso", in cui vanno inclusi tutti gli episodi criminosi non denunciati dalle vittime o che comunque non giungono a conoscenza dell'Autorità giudiziaria. Inoltre, non si può non tenere conto del fatto che è solamente nel lungo periodo – misurabile in decenni – che si stabilizzano i *trend* socio-criminosi e si possono, dunque, apprezzare e misurare in maniera stabile, linee di tendenza, oscillazioni, alti e bassi.

È poi doveroso svolgere una ulteriore precisazione metodologica. Mentre i flussi relativi al movimento dei procedimenti penali, sia per l'Ufficio GIP/GUP che per l'Ufficio del dibattimento di primo grado, sono stati ricavati sulla base dei dati comunicati al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, i numeri relativi alla composizione per categorie di reato dei procedimenti sono stati estrapolati dal Sistema Informativo della Cognizione Penale

(SICP), filtrando i procedimenti per alcuni gruppi di fattispecie criminose. Seguendo tale procedura, tutti i capi d'imputazione presenti nei procedimenti penali dell'Ufficio GIP/GUP e dell'Ufficio del dibattimento di primo grado, sono stati enucleati e raggruppati nelle categorie di reato descritte di seguito.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Disciplinati dagli **artt. 314-356 c.p.**, comprendono i delitti commessi contro la Pubblica Amministrazione dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (come peculato, concussione e corruzione) nonché dai privati (come violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio).

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Disciplinati dagli **artt. 361-393 c.p.**, comprendono: i delitti contro l'attività giudiziaria, il cui oggetto è il corretto funzionamento della giustizia; i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, ossia lesivi dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari; i delitti inerenti alla tutela arbitraria delle proprie ragioni.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Disciplinati dagli **artt. 453-498 c.p.** Per "fede pubblica" si deve intendere la fiducia che la collettività ripone in oggetti, forme e segni esteriori ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce valore. Ne costituiscono esempi: la falsificazione o alterazione di monete, la spendita di monete falsificate, la falsificazione dei valori di bollo, l'uso di valori di bollo contraffatti, ecc.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Disciplinati dagli **artt. 556-574 c.p.**, comprendono i delitti contro il matrimonio, la morale familiare, lo stato di famiglia e l'assistenza familiare.

REATI CONTRO LA PERSONA

Disciplinati dagli artt. 575-623 c.p., vi sono ricomprese le fattispecie delittuose considerate più gravi, in quanto lesive di beni essenziali della persona umana: vita, incolumità fisica, libertà personale e morale, personalità sessuale, onore e dignità sociale.

I reati originariamente previsti dal codice sono stati integrati nel corso degli anni da numerose novelle volte a punire più severamente determinati comportamenti criminosi; ne costituiscono un esempio la legge 66/96 in tema di violenza sessuale; la legge 269/98 sulla pedofilia; la legge 38/2009 che ha introdotto la fattispecie di reato di atti persecutori, c.d. *stalking*.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Disciplinati dagli artt. 624-648-*quater* c.p., rispondono all'esigenza di reprimere condotte lesive dei diritti patrimoniali. Si tratta di fattispecie criminose diverse tra loro, tra le quali si annoverano delitti che si realizzano mediante l'aggressione "unilaterale" alla cosa altrui (si pensi al furto o all'appropriazione indebita); delitti per i quali è necessaria la "cooperazione" della vittima attraverso il compimento di un atto, negoziale o materiale, come pure di una omissione, derivanti a seconda dei casi da inganno, violenza, minaccia o approfittamento della condizione di vulnerabilità della vittima (si pensi all'estorsione, alla truffa, alla rapina, alla circonvenzione di incapaci o all'usura); fattispecie che si realizzano attraverso la messa in circolazione e/o il reimpiego di beni o capitali illeciti, in quanto provenienti dalla commissione di una pregressa condotta delittuosa (si pensi alla ricettazione o al riciclaggio).

REATI TRIBUTARI

Previsti dal D.Lgs. 74/2000, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, puniscono comportamenti lesivi dell'interesse dell'Erario alla puntuale ed effettiva percezione dei tributi.

REATI FALLIMENTARI

Disciplinati dal R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) e puniti con particolare severità dal legislatore. Le relative disposizioni sono volte alla salvaguardia del patrimonio dell'impresa e alla sua equa distribuzione tra i creditori. Il giudice penale in questi casi è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imprenditore o dell'amministratore della società dichiarata fallita (*rectius*, in liquidazione giudiziale, secondo il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza a causa dei debiti maturati, a seconda dei casi, per mera imprudenza (bancarotta semplice) o nel quadro di una frode commessa in danno dei creditori (bancarotta fraudolenta).

REATI EX D.LGS. 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi da figure apicali (es. amministratori) e loro sottoposti, a condizione che la condotta criminosa sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La principale caratteristica del "sistema 231" è che il fatto di reato della persona fisica fonda l'ulteriore e diverso illecito dell'ente; l'ente sta in giudizio autonomamente e risponde autonomamente dell'illecito ad esso imputabile.

REATI EX D.P.R. 309/1990

Il D.P.R. 309/1990 costituisce il testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

1. L'Ufficio GIP/GUP

L'entrata in vigore del vigente codice di procedura penale ha comportato la creazione di un Ufficio GIP/GUP, composto da magistrati che svolgono, alternandosi nei singoli procedimenti, funzioni di Giudice per le indagini preliminari (GIP) o funzioni di Giudice dell'udienza preliminare (GUP).

Il GIP, giudice *ad acta* privo di autonomi poteri di iniziativa, provvede di regola su richiesta di parte ed è deputato all'esercizio di una funzione di controllo sull'operato del Pubblico ministero e della Polizia giudiziaria. In questo modo viene, peraltro, garantito all'indagato che i provvedimenti emessi nei suoi confronti, nel corso delle indagini preliminari, siano

vagliati da un soggetto terzo e imparziale, diverso dal Pubblico ministero che conduce, svolge e coordina le investigazioni, e che rimane il titolare esclusivo della relativa fase. Il Giudice per le indagini preliminari può intervenire solo nei casi stabiliti dalla legge, *in primis* in occasione del compimento di atti – sempre di iniziativa degli organi inquirenti – che incidono sui diritti fondamentali della persona: si pensi ai provvedimenti in materia di misure cautelari (solo il Giudice, per esempio, può emetterli); di intercettazioni telefoniche, telematiche o ambientali (solo il Giudice può autorizzarle); di fermo e di arresto (al Giudice spetta convalidarli), e così via. Al Giudice per le indagini preliminari, ancora, spetta di pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione, così esercitando il controllo sulla legittimità del mancato esercizio dell'azione penale del Pubblico ministero. Il Giudice per le indagini preliminari, inoltre, definisce la vicenda processuale nei c.d. procedimenti speciali (“patteggiamento”, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, sospensione del procedimento con messa alla prova, oblazione).

Il GUP è il Giudice dell'udienza preliminare, che si può intendere come un'udienza “filtro”, fissata a seguito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico ministero e destinata a verificare la fondatezza dell'imputazione, cioè la sostenibilità in giudizio dell'accusa nei confronti dell'imputato. Al termine dell'udienza, il Giudice dell'udienza preliminare emette il **decreto di rinvio a giudizio** (l'accusa è ritenuta sostenibile in giudizio) o la **sentenza di non luogo a procedere** (l'imputato va prosciolto per ragioni di fatto o di diritto).

In udienza preliminare possono essere instaurati alcuni riti speciali, e specificamente, il giudizio abbreviato, il “patteggiamento” e la sospensione del procedimento con messa alla prova.

È bene precisare che ad ulteriore garanzia di terzietà e imparzialità di giudizio, il giudice-persona fisica che ha svolto le funzioni di Giudice per le indagini preliminari non può svolgere anche le funzioni di Giudice dell'udienza preliminare nell'ambito del medesimo procedimento.

1.1 Pendenti iniziali, sopravvenuti, definiti, pendenti finali, indice di smaltimento e indice di rotazione

A seguire, si riporta l'andamento dei procedimenti penali afferenti all'Ufficio¹, con riferimento al registro noti.

¹ Per Ufficio, nel paragrafo 1.1., è da intendersi l'Ufficio GIP/GUP

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tabella 26 - Movimento dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo, Registro Noti. Triennio 2017-2019.

Movimento dei procedimenti penali	2017	2018	2019
Pendenti iniziali	8.831	4.608	5.490
Sopravvenuti	3.498	3.650	3.240
Procedimenti complessivi	12.329	8.258	8.730
Definiti	7.721	2.768	6.807
Pendenti finali	4.608	5.490	1.923
Indice di smaltimento	62,6%	33,5%	77,9%
Indice di rotazione	2,21	0,76	2,1

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Nel triennio 2017-2019 i dati relativi ai volumi lavorati di competenza dell'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo evidenziano, in linea generale, un significativo aumento della capacità di smaltimento dei procedimenti.


In termini assoluti, infatti, si è passati dagli 8831 procedimenti pendenti all'inizio del 2017 ai 1923 procedimenti pendenti alla fine del 2019, registrando una importante erosione dell'arretrato negli anni (-78,2%). Considerando che il numero dei sopravvenuti, nel corso del triennio, si è mantenuto sostanzialmente costante, il *trend* positivo è dovuto all'aumento delle definizioni; aumento pari al +145% tra il 2018 e il 2019 (il 2018 aveva tuttavia registrato una flessione del 64,1 %).

A tal proposito, è bene segnalare che il Tribunale di Viterbo, in base a un provvedimento² del 23 novembre 2016 e successiva proroga del 25 maggio 2017, ha istituito una *task force* di personale specificamente deputata all'attività di smaltimento delle richieste di archiviazione pervenute entro il 2016 (relative a circa 11.000 procedimenti pendenti); questa implementazione, unitamente al costante spirito di servizio dei magistrati, ha abbattuto negli anni 2017/2018 il precedente rilevante arretrato relativo alle citate richieste.

Nelle due *Figure* sottostanti possiamo vedere rappresentato l'andamento delle variabili in discorso.


² Tribunale di Viterbo: "Relazione sull'amministrazione della giustizia 2018" p. 7.

Figura 59 - Volume dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo, Registro Noti. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 60 - Andamento delle pendenze nei procedimenti. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo, Registro Noti. Procedimenti pendenti iniziali 2017/pendenti finali 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Indice di smaltimento dei procedimenti: è dato dal rapporto tra i definiti e la somma dei pendenti iniziali e dei sopravvenuti durante l'anno. A differenza dell'indice di rotazione, ai fini del calcolo dell'indice di smaltimento si prende in considerazione anche il carico delle pendenze. Il suo valore varia tra 0 e 100%, dove 100% indica che sono stati definiti tutti i procedimenti presenti e non è rimasta pendenza, mentre 0 indica che non è stato definito alcun procedimento.

Indice di rotazione dei procedimenti: è dato dal rapporto fra i procedimenti definiti e i sopravvenuti nell'anno, e dunque indica la capacità del Tribunale di far fronte ai carichi di lavoro complessivi. Il suo valore di riferimento è l'unità: se l'indice è superiore a 1 significa che l'Ufficio ha smaltito un numero di procedimenti superiore a quello dei sopravvenuti (con conseguente diminuzione delle pendenze); se invece è inferiore a 1, l'Ufficio non ha esaurito tutte le sopravvenienze generando nuove pendenze.

L'andamento dell'**indice di rotazione**, cioè del rapporto tra definiti e sopravvenuti nel triennio di osservazione, evidenzia una considerevole capacità dell'Ufficio GIP/GUP di far fronte ai carichi di lavoro complessivi. Negli anni 2017 e 2019 si registrano infatti valori **superiori a 2**: ciò significa che si è definito più del doppio dei procedimenti in entrata; solo per il 2018 si registra un valore al di sotto dell'unità, che in ogni caso attesta che ogni 100 procedimenti pervenuti l'Ufficio ha avuto la capacità di definirne poco meno di 80.

Anche l'indice **di smaltimento** presenta segni positivi: il suo valore nel 2019 è pari al 77,9% con un incremento di 15 punti percentuali rispetto al 2017 e di ben 44 punti percentuali rispetto all'anno precedente in cui si era registrata una leggera flessione.

Questi numeri, in definitiva, dimostrano una notevole capacità di erosione dell'arretrato da parte dell'Ufficio. Le *Figure* sottostanti indicano le variazioni dell'indice di rotazione e dell'indice di smaltimento dei procedimenti penali dell'Ufficio nel triennio.

Figura 61 - Indice di rotazione dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.





Figura 62 - Indice di smaltimento dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

1.2 Tempi medi di definizione dei procedimenti

Analizzando il dato relativo ai tempi medi di definizione dei procedimenti di competenza dell'Ufficio GIP/GUP, nel 2019 si evidenzia una generale e consistente riduzione, rispetto al biennio precedente, che interessa pressoché tutti i provvedimenti esaminati.

La **durata media complessiva** dei procedimenti passa infatti dai **783 giorni** del 2017 ai **442 giorni** del 2019, con una diminuzione del **43%**. Per i procedimenti in cui è avanzata **richiesta di archiviazione** la durata media è passata da **763** a **416 giorni** per effetto della creazione del gruppo di lavoro preposto allo smaltimento di questo tipo di procedimenti, sopra menzionato. Considerevole, altresì, la riduzione dei tempi dei procedimenti definiti attraverso riti alternativi, che supera la soglia del 50% passando dai **1044 giorni** del 2017 ai **516 giorni** del 2019.


Tabella 27 - Durata media, in giorni, dei procedimenti penali per tipo di provvedimento. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

Durata media in giorni	2017	2018	2019
Archiviazioni	763	786	416
Rinvii a giudizio	1320	1115	848
Riti alternativi	1044	598	516
Altro	499	402	347
Totale	783	746	442

Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 63 - Andamento della durata, in giorni, dei singoli procedimenti. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 64 - Andamento della durata media totale, in giorni, dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

1.3 Composizione per categorie di reato dei procedimenti sopravvenuti, delle pendenze e dei definiti

In questa sezione del Bilancio di responsabilità sociale saranno analizzati i procedimenti penali davanti al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell'udienza preliminare distinti per categorie di reato. Lo stesso studio verrà condotto, nel prosieguo, per la composizione dei procedimen-

ti davanti al Giudice del dibattimento di primo grado. Circa il criterio di estrapolazione dei dati impiegati, si rinvia alla parte introduttiva di questo Capitolo.

Come si vedrà, la prima *Tabella* e le relative *Figure* riportano i dati relativi ai procedimenti sopravvenuti, ossia i procedimenti iscritti negli anni di riferimento. Si evidenzia un calo di iscrizioni dei reati contro la **Pubblica Amministrazione**, contro l'**amministrazione della giustizia** e contro la **fede pubblica**.

I **reati contro la famiglia**, invece, presentano nel triennio un aumento che va dal 5% (del 2017) all'8% (del 2019). Anche per i **reati contro la persona** si registra un aumento dal 15% al 17 % nello stesso periodo.

Per quanto concerne i **reati contro il patrimonio**, al netto della diminuzione dal 22% al 20% che ha interessato il periodo 2018-2019, è da evidenziare che questi continuano a rappresentare la categoria criminosa più cospicua.

Tabella 28 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti. Triennio 2017-2019.

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali			
Sopravvenuti			
	2017	2018	2019
Reati contro la P.A.	205	252	183
Reati contro l'amministrazione della giustizia	257	222	215
Reati contro la fede pubblica	162	148	143
Reati contro la famiglia	205	254	275
Reati contro la persona	558	657	584
Reati contro il patrimonio	810	880	707
Reati tributari	81	45	48
Reati fallimentari	21	11	7
Reati ex D.Lgs. 231/2001	1	1	0
Reati ex D.P.R. 309/1990	339	367	286
Altri reati	1151	1154	1116
Totale	3.790	3.991	3.564

Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

I **reati tributari** scendono dal 2% all'1%.


Esiguo, poi, il numero dei **reati fallimentari**, che si attestano al di sotto dell'1%.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

I reati connessi alla **produzione e al traffico di stupefacenti**, infine, perdono 1 punto percentuale nell'arco del triennio, passando dal 9% (2017) all'8% (2019).


Le *figure* che seguono mostrano in percentuale la composizione per categorie di reato dei procedimenti penali di competenza dell'Ufficio GIP/GUP

Figura 65 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti. Anno 2017.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 66 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti. Anno 2018.*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 67 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Le *Tabelle* che seguono riportano i dati relativi ai procedimenti pendenti all'inizio e alla fine del periodo osservato nonché ai procedimenti definiti, negli anni di riferimento.

Si conferma il dato già evidenziato dalle *Tabelle* precedenti con una percentuale prevalente di **reati contro il patrimonio**, sia tra i procedimenti **pendenti** che tra i **definiti**. Le *Figure* successive mostreranno le percentuali di composizione dei reati relativamente ai pendenti iniziali, ai pendenti finali e ai definiti, per ciascun anno di osservazione.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tabella 29 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali. Triennio 2017-2019.*

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali			
Pendenti iniziali			
	2017	2018	2019
Reati contro la P.A.	553	296	367
Reati contro l'amm.ne della giustizia	658	410	467
Reati contro la fede pubblica	491	245	269
Reati contro la famiglia	397	272	336
Reati contro la persona	1314	867	1059
Reati contro il patrimonio	2151	1192	1496
Reati tributari	204	98	89
Reati fallimentari	34	25	23
Reati ex D.Lgs. 231/2001	4	4	4
Reati ex D.P.R. 309/1990	810	481	555
Altri reati	3228	1337	1501
Totale	9.844	5.227	6.166


Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 68 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali. Anno 2017.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 69 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali. Anno 2018.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 70 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tabella 30 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali. Triennio 2017-2019.*

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali			
Pendenti finali			
	2017	2018	2019
Reati contro la P.A.	296	367	110
Reati contro l'amm.ne della giustizia	410	467	225
Reati contro la fede pubblica	245	269	123
Reati contro la famiglia	272	336	146
Reati contro la persona	867	1059	488
Reati contro il patrimonio	1192	1496	528
Reati tributari	98	89	40
Reati fallimentari	25	23	12
Reati ex D.Lgs. 231/2001	4	4	3
Reati ex D.P.R. 309/1990	481	555	103
Altri reati	1337	1501	479
Totale	5.227	6.166	2.257


Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 71 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali. Anno 2017.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 72 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali. Anno 2018.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 73 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tabella 31 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Definiti. Triennio 2017 - 2019.*

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali			
	Definiti		
	2017	2018	2019
Reati contro la P.A.	445	183	441
Reati contro l'amm.ne della giustizia	507	164	458
Reati contro la fede pubblica	409	124	289
Reati contro la famiglia	334	200	467
Reati contro la persona	1007	472	1152
Reati contro il patrimonio	1775	577	1675
Reati tributari	188	56	99
Reati fallimentari	30	13	18
Reati ex D.Lgs. 231/2001	1	1	1
Reati ex D.P.R. 309/1990	667	300	736
Altri reati	3030	1020	2153
Totale	8.393	3.110	7.489


Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 74 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP DEL Tribunale di Viterbo. Definiti. Anno 2017.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 75 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Definiti. Anno 2018.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 76 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Definiti. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

1.4 I decreti di archiviazione

La richiesta di archiviazione costituisce l'alternativa all'esercizio dell'azione penale e può essere avanzata dal Pubblico ministero, all'esito delle indagini preliminari, in presenza dei presupposti di fatto (artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.) o di diritto (artt. 411 e 415 c.p.p.) previsti dal codice

di rito penale. Ove il Giudice per le indagini preliminari ritenga di poter accogliere subito la richiesta del Pubblico ministero – e la persona offesa non abbia presentato opposizione alla suddetta richiesta – emette **decreto di archiviazione *de plano***, vale a dire senza celebrare un’udienza con le parti. Nel caso in cui, invece, il Giudice non accolga immediatamente la richiesta del Pubblico ministero – o in caso di opposizione della persona offesa – fissa un’udienza in camera di consiglio con le parti, la quale può avere un triplice esito: l’accoglimento della richiesta del Pubblico ministero e quindi l’emissione di una **ordinanza di archiviazione**; l’ordine al Pubblico ministero di compiere ulteriori indagini che il Giudice ritiene necessarie; l’ordine al Pubblico ministero di formulare l’imputazione e quindi di esercitare l’azione penale.

Di seguito vengono riportati i dati relativi ai provvedimenti di archiviazione emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo nel triennio 2017-2019. Le statistiche, tuttavia, si riferiscono ai soli **decreti di archiviazione**. Non è stato, infatti, possibile analizzare le ordinanze, dal momento che i sistemi informatici, non prevedendone la codificazione, non consentono l’estrazione dei relativi dati.

Nell’arco del triennio, il totale dei **decreti di archiviazione** passa da **6105** a **5185**, con un valore minimo registrato nel 2018 pari a **1682**, essendo stato abbattuto negli anni 2017-2018 il precedente rilevante arretrato relativo alle richieste di archiviazione.³ Le archiviazioni per **prescrizione** si mantengono su percentuali molto basse, pari al **2%** del totale nel 2017; al **4%** nel 2018 e ancora al **2%** nel 2019.

Tabella 32 - Decreti di archiviazione. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.


Decreti di archiviazione	2017	2018	2019
Per prescrizione	105	61	124
Per altre cause	6000	1621	5061
Totale	6105	1682	5185

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Come mostra la *Figura* che segue, il totale dei decreti di archiviazione nel triennio ha registrato un andamento altalenante, toccando il minimo nell’anno 2018.

³ Vedi *Supra* § 1.1.

Figura 77 - Volume dei decreti di archiviazione. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

1.5 Decreti che dispongono il giudizio *versus* sentenze di non luogo a procedere

Una volta concluse le indagini preliminari, in alternativa alla richiesta di archiviazione e ove non si proceda con rito speciale, il Pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione attraverso la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, che da questo momento acquisisce la qualità di imputato. La richiesta del Pubblico ministero è rivolta al Giudice dell'udienza preliminare ed è finalizzata ad ottenere da quest'ultimo l'emissione del decreto che dispone il giudizio innanzi al Giudice del dibattimento.

Come già si è avuto modo di anticipare (*supra*, §1.), l'alternativa conclusiva dell'udienza preliminare è rappresentata dalla **sentenza di non luogo a procedere** per una delle cause previste dalla legge (art. 425 c.p.p.).

Decreto che dispone il giudizio (Art. 429 c.p.p.)

Il decreto che dispone il giudizio è un provvedimento non motivato emesso dal Giudice dell'udienza preliminare quando gli elementi forniti dal Pubblico ministero a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e gli elementi probatori eventualmente assunti durante l'udienza preliminare appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Nel decreto, che svolge la funzione di citazione delle parti alla prima udienza dibattimentale, il Giudice fissa la data e il luogo dell'udienza con l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, il processo si svolgerà in sua assenza. Esso va notificato all'imputato e alla persona offesa, non presenti al momento della lettura del decreto stesso, almeno 20 giorni prima della data ivi prevista.

Sentenza di non luogo a procedere (Art. 425 c.p.p.)

La sentenza di non luogo a procedere costituisce l'alternativa al decreto di rinvio a giudizio e viene pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare:

- se sussiste una causa di estinzione del reato (es. prescrizione o amnistia);
- se manca, originariamente o in via sopravvenuta, una condizione di procedibilità (es. la persona offesa non ha presentato la querela nei termini oppure l'ha successivamente rimessa, quando per un determinato reato si possa procedere solo previa querela della persona offesa);
- se risulta che il fatto non sussiste, che il fatto non è stato commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato;
- se viene rilevata una causa di non punibilità.

La sentenza di non luogo a procedere deve essere del pari emessa:

- quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Di seguito si riportano i dati relativi ai volumi dei **decreti di rinvio a giudizio** e delle **sentenze di non luogo a procedere** nel triennio di riferimento.

Tabella 33 - Decreti che dispongono il giudizio. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

Decreti che dispongono il giudizio ordinario	2017	2018	2019
Davanti al tribunale in composizione monocratica	171	189	321
Davanti al tribunale in composizione collegiale	66	67	68
Davanti alla Corte d'assise	0	1	1
Totale	237	257	390


Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Tabella 34 - Sentenze di non luogo a procedere. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

Sentenze di non luogo a procedere	2017	2018	2019
Sentenze di NLP per prescrizione	8	7	7
Sentenze di NLP ex art. 425, co. 3	0	1	0
Sentenze di NLP per altre cause ex art. 425, co. 1	41	45	19
Totale	49	53	26

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 78 - Andamento dei decreti di rinvio a giudizio/sentenze di NLP Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

La *Tabella* successiva riporta, infine, i dati relativi a tutti gli altri **provvedimenti definitivi** emessi, a seconda dei casi, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Giudice dell'udienza preliminare.

Tabella 35 - Altri provvedimenti definitivi. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

Altri provvedimenti definitivi GIP/GUP	2017	2018	2019
Decreti che dispongono il giudizio immediato (artt. 455 e 464 c.p.p.)	59	49	59
Sentenze di non doversi procedere <i>ex art</i> 129 c.p.p. (GIP)	47	31	37
Sentenze di proscioglimento <i>ex art.</i> 129 c.p.p. (GUP)	4	0	0
Sentenze e ordinanze che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza (artt. 20, co. 2 e 22 c.p.p.)	4	1	4
Totale	114	81	100

Fonte: *ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.*

Si mantiene, dunque, sostanzialmente stabile il numero dei decreti che dispongono il giudizio immediato, mentre diminuiscono progressivamente le sentenze di non doversi procedere *ex art.* 129 c.p.p.

1.6 Gli altri provvedimenti interinali del GIP e del GUP

Un ulteriore dato significativo sull'attività dell'Ufficio GIP/GUP si è potuto trarre dal numero di **provvedimenti interinali** emessi dal suddetto Ufficio, suddivisi per tipologia.

Tabella 36 - Provvedimenti interinali suddivisi per tipologia. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

Provvedimenti interinali emessi dal GIP/GUP	2017	2018	2019
Ordinanze di convalida del fermo o dell'arresto (art. 391 c.p.p.)	175	137	140
Ordinanze di ammissione di incidente probatorio (art. 398 c.p.p.)	10	17	15
Ordinanze di proroga dei termini di custodia cautelare (art. 305 c.p.p.)	0	0	0
Ordinanze di proroga dei termini per le indagini preliminari (art. 406 c.p.p.)	336	152	602
Decreti di autorizzazione alla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.)	3	3	1
Provvedimenti in materia di misure cautelari personali	184	184	227
Provvedimenti in materia di misure cautelari reali	23	24	16
Rogatorie espletate su richiesta di autorità estera	0	0	0
Altre rogatorie espletate	0	0	0
Incidenti di esecuzione	0	0	0
Revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434 e 436 c.p.p.)	0	0	0
Totale	731	517	1001

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Il numero totale dei provvedimenti interinali emessi dall'Ufficio G.I.P./GUP nel periodo esaminato, dunque, risulta complessivamente in aumento (+37%): nel 2019 la variazione positiva, rispetto all'anno precedente, registra addirittura un incremento del 94%.

Le variazioni più significative si segnalano in relazione alle **ordinanze di proroga dei termini di durata delle indagini preliminari** (+79%) e alle **ordinanze di ammissione di incidente probatorio** (+50%).

I provvedimenti sulle **misure cautelari personali** fanno rilevare un aumento del 23%, mentre diminuiscono quelli sulle **misure cautelari reali**, che hanno registrato una **flessione** pari al 30%.

1.7 I procedimenti definiti con rito speciale

In linea generale, i procedimenti speciali rispondono all'esigenza di deflazione del carico giudiziario; si parla, a tale riguardo, di finalità di "economia processuale".

Tutti gli istituti coinvolti hanno in comune due caratteri fondamentali.

Anzitutto, essi deviano rispetto all'*iter* del giudizio ordinario (in questo senso sono definiti "alternativi"), il quale è articolato nella sequenza **indagini-udienza preliminare-dibattimento**, poiché prevedono l'eliminazione – a seconda dei casi – della fase del dibattimento o dell'udienza preliminare o di entrambe (in questo senso sono definiti "semplificati").

Inoltre, comportano tutti l'accelerazione dei tempi del processo e quindi la riduzione di notevoli costi anche in ordine ai mezzi e alle risorse impiegate, offrendo al contempo – salvo taluni casi – determinati benefici "premiali" all'imputato al fine di incentivarne la richiesta.

I procedimenti speciali che possono essere celebrati dinanzi al Giudice per le indagini preliminari o al Giudice dell'udienza preliminare sono volti a ottenere la definizione della vicenda processuale evitando la celebrazione del dibattimento (nel caso del procedimento per decreto anche l'udienza preliminare) e, dunque, abbreviando in modo considerevole i tempi di durata del processo.

Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”)

Disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p., è un procedimento speciale che si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l'imputato e il Pubblico ministero circa l'entità della pena da irrogare.

La richiesta al Giudice di applicazione della pena “concordata” può provenire sia dal Pubblico ministero che dall'imputato.

La richiesta può essere avanzata fino al momento della formulazione delle conclusioni in udienza preliminare.

Comporta l'elisione del dibattimento e, talvolta, anche dell'udienza preliminare. Nell'ambito della disciplina si distingue:

- Patteggiamento “tradizionale” (art. 445, co. 1 c.p.p.) che consente alle parti di accordarsi su una sanzione sostitutiva o pecuniaria, oppure su una pena detentiva che, al netto della riduzione fino a un terzo, non superi i due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria;
- Patteggiamento “allargato” (art. 441, co. 1 c.p.p.): rende possibile per le parti accordarsi su di una pena detentiva fino a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria e sempre al netto della riduzione fino a un terzo.

È escluso per le categorie di delitti indicati nell'art. 444, co. 1-bis c.p.p. (delitti di associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, violenza sessuale, etc.) nonché per coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, recidivi ai sensi dell'art. 99 c.p.

Il Giudice al quale è richiesto il patteggiamento non ha il potere di modificare o integrare l'accordo cui sono pervenute le parti ma può esclusivamente accogliere o rigettare la richiesta.

La sentenza di patteggiamento è equiparata ad una condanna, salve diverse disposizioni di legge.

Benefici:

- sconto di pena fino a un terzo della pena finale calcolata in concreto, per entrambe le tipologie di patteggiamento; solo per il patteggiamento “tradizionale”;
- possibilità di subordinare la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena;
- non pagamento delle spese processuali;
- non applicazione delle pene accessorie e misure di sicurezza diverse dalla confisca;
- estinzione del reato e di tutti gli altri effetti penali se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, o di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

Decreto penale di condanna

Disciplinato dagli artt. 459 ss. c.p.p., è un procedimento speciale che si instaura su iniziativa del Pubblico ministero, il quale chiede al Giudice per le indagini preliminari di irrogare una determinata pena *inaudita altera parte*, vale a dire senza il previo coinvolgimento dell'imputato; il quale viene informato solo successivamente all'emissione del decreto.

La condizione fondamentale è che il Pubblico ministero ritenga che possa essere inflitta esclusivamente una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di pena detentiva (purché non sia necessario applicare anche una misura di sicurezza).

È fatta sempre salva, per l'imputato, la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna entro 15 giorni dalla notifica dello stesso, così aprendo le porte del giudizio immediato oppure richiedendo il giudizio abbreviato, il patteggiamento, l'oblazione o la messa alla prova.

Il Giudice è chiamato a valutare se sussistono i requisiti per l'ammissibilità dell'opposizione; se quest'ultima fosse inammissibile, il decreto diverrebbe esecutivo.

Comporta l'elisione dell'udienza preliminare e del dibattimento.

Benefici: il Pubblico ministero può chiedere l'inflizione di una pena diminuita fino alla metà, partendo dal minimo edittale; può essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre, l'imputato non viene condannato al pagamento delle spese del procedimento, né possono essere irrogate pene accessorie. Il decreto di condanna non ha efficacia di giudicato nei processi civili e amministrativi. Inoltre, il reato si estingue – e con esso ogni effetto penale – qualora l'imputato non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole (nel termine di 5 anni, se si tratta di delitto; nel termine di 2 anni, se si tratta di contravvenzione).

Giudizio abbreviato

Disciplinato dagli artt. 438 ss. c.p.p., è un procedimento speciale che si instaura previa richiesta dell'imputato di essere giudicato «allo stato degli atti», vale a dire solo sulla base degli elementi raccolti durante la fase delle indagini.

La richiesta può essere avanzata fino al momento in cui il difensore formula le conclusioni durante l'udienza preliminare.

Si ha rito abbreviato condizionato quando la richiesta dell'imputato è subordinata a una integrazione probatoria necessaria per la decisione.

Comporta l'elisione del dibattimento, con tutto ciò che ne deriva, soprattutto in termini di rinuncia del diritto al contraddittorio nella formazione della prova.

Benefici: in caso di condanna, l'imputato ottiene la riduzione della pena concretamente applicabile di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni.

Non è previsto il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo

Nelle *Tabelle* a seguire sono illustrati i dati relativi ai procedimenti speciali secondo i flussi di attività dell'Ufficio GIP/GUP, distinti per tipologia, per anno di riferimento e, nel caso del giudizio abbreviato, per esito delle sentenze. Non sono riportate le rilevazioni della sospensione del procedimento con messa alla prova poiché i relativi dati non sono codificati nel sistema informatico.

Tabella 37 - Sentenze di giudizio abbreviato. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

Sentenze di giudizio abbreviato	2017	2018	2019
Sentenze di giudizio abbreviato (artt. 458 e 464 c.p.p.)			
Assoluzione	8	9	4
Condanna	23	20	28
Promiscua > (condanna e assoluzione)	1	0	1
Sentenze a seguito di giudizio abbreviato (art. 442 c.p.p.)			
Assoluzione	8	16	10
Condanna	5	12	10
Promiscua > (condanna e assoluzione)	0	0	0
Totale	45	57	53

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Come è dato osservare, le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato nel 2019 hanno registrato un incremento rispetto al 2017, passando in totale da 45 a 53; si deve evidenziare, al contempo, una leggera flessione rispetto al 2018, che evidenzia un totale di 57 sentenze a seguito del procedimento in discorso. Un dato rilevante riguarda la marcata prevalenza delle sentenze di condanna del 2019 (in totale 38) rispetto a quelle di assoluzione (in totale 14).

Tabella 38 - Sentenze di patteggiamento. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

Sentenze di patteggiamento	2017	2018	2019
GIP	111	89	74
GUP	29	36	27
Totale	140	125	101

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Dalla *Tabella* di cui sopra è possibile, dunque, evidenziare il costante decremento dei casi in cui le parti optino per il patteggiamento; decremento che si attesta al 28%, nell'arco del triennio esaminato.

Tabella 39 - Decreti penali di condanna emessi, decreti penali di condanna esecutivi e opposizioni ai decreti penali di condanna. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

Decreti penali di condanna	2017	2018	2019
Emessi	317	280	282
Opposizioni	210	171	169
Esecutivi	92	86	92
Totale	619	537	543

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Anche il numero di decreti penali di condanna registra una flessione degna di nota; si è infatti passati dai 317 (del 2017) ai 282 (del 2019). Diminuiscono anche le opposizioni ai decreti, per le quali si registra un calo costante pari al 19,5% nell'arco del triennio.

Accanto alle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari o dal Giudice dell'udienza preliminare all'esito dei procedimenti speciali, occorre riportare i dati relativi al numero dei **decreti che dispongono il giudizio immediato**⁴. Quest'ultimo è un procedimento speciale che

⁴ *Infra* § 2.7.

comporta l'elisione dell'udienza preliminare e prevede, dunque, l'ingresso immediato in dibattimento; per questa ragione, i dati relativi ai provvedimenti definitori emessi all'esito del giudizio immediato e un *focus* sullo stesso saranno esposti nella sede apposita (*infra*, § 2.7).

Nella *Tabella* sottostante sono, dunque, rappresentati esclusivamente i decreti che dispongono il giudizio immediato di competenza del Giudice per le indagini preliminari (artt. 455 e 464 c.p.p.). Il dato si presenta costante nell'arco del triennio in esame, al netto della leggera flessione registrata nell'anno 2018.

Tabella 40 - Numero dei decreti che dispongono il giudizio immediato. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

Decreti che dispongono il giudizio immediato	2017	2018	2019
		59	49

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

2. Il Giudice del dibattimento di primo grado

Il dibattimento costituisce la fase centrale del processo penale: è nel dibattimento che si procede all'acquisizione delle prove, nel contraddittorio delle parti di fronte ad un giudice ignaro di ciò che si sia precedentemente verificato. È nel dibattimento, quindi, che trovano piena esplicazione taluni dei più importanti principi del "giusto processo" sanciti dall'art. 111 della Costituzione.

Più precisamente, il Libro VII c.p.p. contiene la disciplina del "giudizio" che, nel procedimento ordinario, segue l'udienza preliminare conclusasi con il decreto che dispone il giudizio. Il giudizio di primo grado potrebbe altresì aprirsi a seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico ministero (la disciplina in questo caso è contenuta nel Libro VIII c.p.p.). Esso si articola in quattro momenti fondamentali, rappresentati dagli atti preliminari al dibattimento, dagli atti introduttivi al dibattimento, dal dibattimento vero e proprio, in cui, come detto, si acquisiscono le prove di fronte al Giudice, e dal *post* dibattimento. Il processo giunge solitamente a definizione attraverso una pluralità di udienze.

Il **Giudice del dibattimento** di primo grado viene individuato secondo le regole dettate in tema di competenza contenute nel Libro I c.p.p. Al di là delle competenze proprie del Giudice di pace e del Tribunale per i

minorenni, si distingue tra reati di competenza della Corte d'assise e reati di competenza del Tribunale.

La **Corte d'assise** è organo collegiale a composizione mista, formato da due giudici togati (magistrati professionali stabilmente incardinati nell'ordine giudiziario) e sei giudici laici, o "popolari", scelti tramite sorteggio tra cittadini in possesso di determinati requisiti ed iscritti in apposite liste.

La Corte d'assise è competente rispetto a reati connotati da particolare gravità, presunta dal legislatore o determinata dalla pena edittale particolarmente elevata. Nel dettaglio, *ex art. 5 c.p.p.*, essa è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore, nel massimo, a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal D.P.R. 309/1990;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579 e 580, 584 c.p.;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 c.p.;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 962/1997 e nel Titolo I, Libro II, c.p., sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a dieci anni;

d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, co. 6, 600 e 601, 602 c.p., nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che, per tali delitti, sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

La competenza del **Tribunale** si ricava per sottrazione, essendo individuata in relazione a tutti i reati non appartenenti alla competenza della Corte d'assise o del Giudice di pace.

Nell'ambito dei reati di competenza del Tribunale, alcuni sono attribuiti al Tribunale in composizione collegiale, altri al Tribunale in composizione monocratica.

Il **Tribunale in composizione collegiale** è composto da tre giudici.

Ad esso sono attribuiti i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, nonché taluni delitti di particolare rilevanza penale o allarme sociale specificamente indicati dalla legge (art. 33-*bis* c.p.p.).

Il **Tribunale in composizione monocratica** è composto da un giudice.

I reati rispetto ai quali il Tribunale decide in tale composizione si individuano in via residuale, essendo rappresentati da tutti quelli non rientran-

ti nelle attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale. In aggiunta, sono attribuiti al Tribunale in composizione monocratica i reati previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/1990, salva la contestazione di certe aggravanti indicate dalla legge (art. 33-ter c.p.p.).

2.1 Pendenti iniziali, sopravvenuti, definiti, pendenti finali, indice di smaltimento e indice di rotazione

Nella *Tabella* sottostante è riportato il movimento, sulla base della distinzione tra procedimenti di competenza della Corte d'assise e del Tribunale in composizione collegiale e monocratica, delle pendenze relative ai procedimenti in materia penale davanti al Giudice del dibattimento di primo grado nel periodo di riferimento 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno di osservazione. Seguono poi le *Figure* che mostrano l'andamento dei procedimenti penali celebrati di fronte a ciascuno dei suddetti organi nel medesimo periodo di riferimento.


Tabella 41 - Movimento dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Rito collegiale, rito monocratico e Corte d'assise. Triennio 2017-2019.

	2017			2018			2019		
	Coll.	Mon.	C. A.	Coll.	Mon.	C. A.	Coll.	Mon.	C. A.
Pendenti iniziali	142	3416	3	204	4020	2	230	4206	3
Sopravvenuti	92	2203	0	96	2293	3	82	2162	3
Procedimenti complessivi	234	5619	3	300	6313	5	312	6368	6
Definiti	30	1599	1	70	2107	2	104	2305	2
Pendenti finali	204	4020	2	230	4206	3	208	4063	4

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 79 - Volume dei procedimenti penali Tribunale di Viterbo in composizione monocratica. Triennio 2017-2019.




Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 80 - Volume dei procedimenti penali Tribunale di Viterbo in composizione collegiale. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 81 - Volume dei procedimenti penali Corte d'assise di Viterbo. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

I dati di flusso mostrano come, a fronte di una riduzione delle sopravvenienze sia nel rito **monocratico** (pari all'**1,9%**) sia in quello **collegiale** (**10,9%**) rispetto al 2017, nel 2019 sia aumentato il numero di procedimenti **definiti**, con un incremento di oltre il **240%** nel collegiale e del **44,1%** nel monocratico. In termini assoluti si è passati complessivamente dai **1630** procedimenti definiti nel 2017 ai **2411** al termine del periodo di osservazione.

Il decremento dei sopravvenuti che seguono il rito collegiale potrebbe essere spiegato, in parte, con un maggior ricorso ai procedimenti alternativi al dibattimento innanzi al Giudice per le indagini preliminari (*supra*, §1.7.). Si pensi soprattutto al rito abbreviato, procedimento speciale idoneo ad apportare un' apprezzabile diminuzione del carico di lavoro dibattimentale.

Per quanto riguarda le **pendenze**, se si osservano i valori assoluti tra i pendenti iniziali del 2017 e i pendenti alla fine del 2019, l'incremento è notevole: si passa, infatti, da **142** a **208** procedimenti per il Tribunale in composizione **collegiale** e da **3416** a **4063** per il Tribunale in composizione **monocratica**; quest'ultimo si trova a dover gestire, come avviene in tutti gli Uffici giudiziari, un carico piuttosto gravoso, pari a circa il **96%** dei procedimenti; solo il restante **4%** è di competenza del Tribunale in composizione **collegiale**.

I volumi di sopravvenienze e definizioni rilevabili per la **Corte d'assise** sono notevolmente inferiori rispetto alle altre tipologie di procedimento. A tal riguardo, è necessario considerare che i processi in questione, per la loro complessità, normalmente coinvolgono un elevato numero di testimoni e

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

necessitano di un altrettanto elevato numero di udienze. Ad ogni modo, si rileva nel triennio un aumento delle pendenze e delle sopravvenienze.

Si passa, ora, all'analisi dell'indice di rotazione e di smaltimento attraverso la *Tabella* e le *Figure* che seguono, che ne riportano i dati per il rito collegiale, monocratico e per la Corte d'assise, e ne mostrano l'andamento nel triennio 2017-2019.

Tabella 42 - Indice di smaltimento e indice di rotazione dei procedimenti penali. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Rito collegiale, rito monocratico e Corte d'assise. Triennio 2017-2019.

Indice di smaltimento e indice di rotazione dei procedimenti penali									
	2017			2018			2019		
	Coll.	Mon.	C.A.	Coll.	Mon.	C.A.	Coll.	Mon.	C.A.
Indice di smaltimento	12,8%	28,4%	33,0%	23,3%	33,3%	40,0%	33,3%	63,8%	33,0%
Indice di rotazione	0,33	0,72	0	0,73	0,91	0,66	1,27	1,06	0,66


Fonte: *ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.*

L'**indice di rotazione** (dato dal rapporto tra i procedimenti definiti e i sopravvenuti dell'anno: v. *supra*, § 1.1.) nel 2019 è superiore all'unità, tanto per il Tribunale collegiale quanto per il Tribunale monocratico: ciò attesta che il Tribunale ha smaltito un numero di procedimenti superiore a quelli sopravvenuti. L'indicatore presenta segni positivi anche nel 2018: **0,73** per il rito **collegiale** e **0,91** per il rito **monocratico**. Il valore più basso si registra nel 2017 per il rito **collegiale** che, tuttavia, presenta, nel triennio la crescita più significativa passando dallo **0,33** all'**1,27**.

L'**indice di smaltimento**, che prende in considerazione anche il carico delle pendenze (v. *supra*, § 1.1), presenta egualmente valori positivi: per il rito **collegiale** si passa dal **12,8%** (2017) al **33,3%** (2019) e per il rito **monocratico** si arriva, nel 2019, al **63,8%**, con un incremento di oltre **30** punti percentuali rispetto all'inizio del periodo di osservazione.


A seguire, la rappresentazione grafica dell'andamento degli indici di smaltimento e di rotazione dei procedimenti del Tribunale e della Corte d'assise di Viterbo.

Figura 82 - *Indice di rotazione dei procedimenti penali Tribunale collegiale. Triennio 2017-2019.* **Figura 83** - *Indice di smaltimento dei procedimenti penali Tribunale collegiale. Triennio 2017-2019.*



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 84 - *Indice di rotazione dei procedimenti penali Tribunale monocratico. Triennio 2017-2019.* **Figura 85** - *Indice di smaltimento dei procedimenti penali Tribunale monocratico. Triennio 2017-2019.*



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 86 - Indice di rotazione dei procedimenti penali Corte d'assise. Triennio 2017-2019.





Figura 87 - Indice di smaltimento dei procedimenti penali Corte d'assise. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

2.2 Tempi medi di definizione dei procedimenti

La durata media dei procedimenti dibattimentali di fronte al Giudice **monocratico** mostra una riduzione pari all'**8,9%** nell'anno 2019 rispetto all'anno precedente: si passa, infatti, in termini assoluti, da **787 a 717 giorni**. Nel 2017 il tempo di definizione medio era stato di **779 giorni**.

Trend, invece, in ascesa per i procedimenti **collegiali** che registrano un incremento progressivo, nel triennio, pari al **126%**, con tempi di definizione di **943 giorni** per il 2019, **748** per il 2018 e **417** all'inizio del periodo di osservazione.

L'analisi di questi ultimi dati deve essere però fatta alla luce di alcune circostanze che hanno caratterizzato l'anno giudiziario 2016/2017 e, in parte, i successivi: i lunghi periodi di astensione dalle udienze, degli avvocati, prima, e dei giudici onorari poi; la pregressa, grave scoperta di organico nel settore penale, di cui si è dato conto nella parte statica di questo Bilancio di responsabilità sociale (*supra*, Capitolo 1 § 2.3.); la presenza di diversi procedimenti di rilievo per novità, ampiezza e rilevanza dell'istruttoria, nonché per complessità dovuta al numero degli imputati e per risonanza locale; il trasferimento all'Ufficio GIP/GUP di un magistrato del dibattimento, che ha determinato la rinnovazione dell'istruttoria in un numero significativo di processi in base al meccanismo previsto dall'art. 525 co. 2 c.p.p.⁵.


⁵ Tribunale di Viterbo: "Documento di accompagnamento al *Format ex art. 37 D.Lgs. 98/2011*".

Tabella 43 - Durata media, espressa in giorni, dei procedimenti penali. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Rito collegiale e rito monocratico. Triennio 2017-2019.

Durata media dei procedimenti in giorni			
	2017	2018	2019
Rito collegiale	417	748	943
Rito monocratico	779	787	717

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 88 - Variazioni della durata media dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Rito collegiale e rito monocratico. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

2.3 Composizione per categorie di reato dei procedimenti sopravvenuti, delle pendenze e dei definiti

Di seguito sono analizzati i procedimenti penali dell'Ufficio del dibattimento di primo grado e della Corte d'assise di Viterbo, distinti per le medesime categorie di reato già esaminate nella parte relativa all'Ufficio GIP/GUP (*supra*, Introduzione al presente Capitolo).

Le *Tablelle* e le *Figure* riportate nel presente paragrafo sono relative ai volumi complessivi del Tribunale e della Corte d'assise, mentre lo studio dettagliato dei carichi afferenti al Tribunale in composizione collegiale, monocratica e alla Corte d'assise verrà condotto nel paragrafo successivo.

I procedimenti **sopravenuti** evidenziano un rilevante aumento dei reati contro la persona e dei reati contro la famiglia, che segnano un in-

cremento rispettivamente del **30,9%** e del **7%** con numeri assoluti molto elevati: **508 reati contro la persona** e **169 reati contro la famiglia**. Tali classi di reati, insieme, costituiscono nel 2019 il **25%** di tutte le fattispecie criminose presenti nei procedimenti, come si evince chiaramente dalla *Figura 91*.

I numeri in aumento costituiscono un dato certamente allarmante, ma potrebbero essere ricondotti ad un maggiore numero di denunce presentate dalle vittime dei reati (non si è in grado di definirlo con certezza considerato che il Bilancio di responsabilità sociale riguarda il Tribunale e non la Procura). Questa lettura certificherebbe il successo delle molteplici iniziative poste in essere dal Tribunale di Viterbo negli ultimi anni (percorsi di educazione alla legalità, convenzioni per l'apertura di "Sportelli" per le vittime di reati, etc.) orientate non solo a contrastare la violenza ma anche a rendere i cittadini maggiormente consapevoli e più fiduciosi nel sistema giustizia.

In notevole e costante aumento anche i **reati ex D.P.R. 309/1990**, che passano dal **5%** all'**8%** del totale. Leggera crescita dei **reati tributari** che, tuttavia, continuano a costituire l'**1%** del totale. I **reati fallimentari** registrano, tra il 2018 e il 2019, una flessione del **47,8%**.

I **reati contro la Pubblica Amministrazione** si confermano al **7%** del totale ma il loro numero scende, rispetto al 2018, dell'**11,4%**; in diminuzione nel triennio anche i **reati contro la fede pubblica** (**-22,2%**), i **reati contro l'amministrazione della giustizia** (**-9,2%**), i **reati fallimentari** (**-7,7%**) e i **reati contro il patrimonio** (**-5,8%**), che nel triennio perdono due punti percentuali sul totale dei reati.


A seguire la *Tabella* e le *Figure* che mostrano in numeri e percentuali la composizione per categorie di reato dei procedimenti penali **sopravvenuti** negli anni 2017, 2018 e 2019.

Tabella 44 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti. Triennio 2017-2019.

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Sopravvenuti			
	2017	2018	2019
Reati contro la P.A.	180	211	187
Reati contro l'amm.ne della giustizia	130	127	118
Reati contro la fede pubblica	135	173	105
Reati contro la famiglia	158	159	169
Reati contro la persona	388	514	508
Reati contro il patrimonio	669	795	630
Reati tributari	35	48	52
Reati fallimentari	13	23	12
Reati ex D.Lgs. 231/2001	0	2	1
Reati ex D.P.R. 309/1990	150	205	230
Altri reati	890	860	740
Totale	2748	3117	2752

Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Figura 89 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti. Anno 2017.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 90 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti. Anno 2018.*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 91 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti. Anno 2019.*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Le *Tabelle* che seguono, con le rispettive *Figure*, riportano i dati relativi ai procedimenti **pendenti**, **iniziali** e **finali**, e ai **definiti** negli anni di osservazione.

Nelle **pendenze** prevalgono i **reati contro il patrimonio**, che costituiscono il 27% del totale. Per il resto si conferma la tendenza evidenziata già nelle *Tabelle* relative ai reati iscritti. Quanto alle definizioni, sono in


crescita quelle relative a procedimenti che hanno ad oggetto i reati contro il patrimonio (dal 23% al 24% sul totale), i reati contro la persona (dal 12% al 16%), i reati contro la famiglia e i reati ex D.P.R. 309/1990 (entrambi dal 4% al 6%).

Tabella 45 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del Dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali. Triennio 2017-2019.

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Pendenti iniziali			
	2017	2018	2019
Reati contro la P.A.	247	308	346
Reati contro l'amm.ne della giustizia	243	280	273
Reati contro la fede pubblica	252	277	292
Reati contro la famiglia	239	323	347
Reati contro la persona	719	870	945
Reati contro il patrimonio	1210	1431	1522
Reati tributari	88	77	88
Reati fallimentari	23	29	29
Reati ex D.Lgs. 231/2001	1	1	3
Reati ex D.P.R. 309/1990	173	238	287
Altri reati	1265	1413	1422
Totale	4460	5247	5554

Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Figura 92 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali dell'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali. Anno 2017.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 93 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali. Anno 2018.*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 94 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali. Anno 2019.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Tabella 46 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali. Triennio 2017-2019.

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Pendenti finali			
	2017	2018	2019
Reati contro la P.A.	308	346	344
Reati contro l'amm.ne della giustizia	280	273	245
Reati contro la fede pubblica	277	292	269
Reati contro la famiglia	323	347	338
Reati contro la persona	870	945	986
Reati contro il patrimonio	1431	1522	1440
Reati tributari	77	88	98
Reati fallimentari	29	29	23
Reati ex D.Lgs. 231/2001	1	3	3
Reati ex D.P.R. 309/1990	238	287	332
Altri reati	1413	1422	1269
Totale	6246	5554	5347

Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Figura 95 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali. Anno 2017.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 96 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali. Anno 2018.*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 97 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali. Anno 2019.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Tabella 47 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti. Triennio 2017-2019.

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Definiti			
	2017	2018	2019
Reati contro la P.A.	116	152	183
Reati contro l'amm.ne della giustizia	92	131	146
Reati contro la fede pubblica	108	149	127
Reati contro la famiglia	72	136	169
Reati contro la persona	226	393	469
Reati contro il patrimonio	442	667	710
Reati tributari	46	35	41
Reati fallimentari	5	7	14
Reati ex D.Lgs. 231/2001	0	/	2
Reati ex D.P.R. 309/1990	83	140	183
Altri reati	734	906	890
Totale	1924	2716	2934

Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Figura 98 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti. Anno 2017.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 99 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti. Anno 2018.*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 100 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti. Anno 2019.*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

2.4 Composizione del carico dei procedimenti sopravvenuti, delle pendenze e dei definiti in base alla competenza per materia (Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Corte d'assise)

Si procede ora ad uno studio più dettagliato in base alla suddivisione dei procedimenti per classi di reati. Si analizza, cioè, la composizione dei procedimenti **iscritti**, delle **pendenze** a inizio e fine periodo di osservazione e dei **definiti**, suddivisi per categoria di reato, distinguendo tra Tribunale in composizione monocratica, Tribunale in composizione collegiale e Corte d'assise, per gli anni 2017, 2018 e 2019.

La prima *Tabella* mostra i dati relativi ai **sopravvenuti** in ciascun anno.

Tabella 48 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti rito monocratico, rito collegiale e Corte d'assise. Triennio 2017-2019.

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia									
Sopravvenuti									
	2017			2018			2019		
	Mon.	Coll.	C.A.	Mon.	Coll.	C.A.	Mon.	Coll.	C.A.
Reati contro la P.A.	160	20	0	164	47	0	166	21	0
Reati contro l'amm.ne della giustizia	129	1	0	123	4	0	117	1	0
Reati contro la fede pubblica	128	7	0	156	17	0	98	7	0
Reati contro la famiglia	149	9	0	149	10	0	165	4	0
Reati contro la persona	350	38	0	438	75	1	474	31	3
Reati contro il patrimonio	640	29	0	723	71	1	605	25	0
Reati tributari	34	1	0	46	2	0	51	1	0
Reati fallimentari	0	13	0	4	19	0	7	5	0
Reati ex D.Lgs. 231/2001	0	0	0	1	1	0	0	1	0
Reati ex D.P.R. 309/1990	135	15	0	170	35	0	203	27	0
Altri reati	859	31	0	784	76	0	715	25	0
Totale	2.584	164	0	2758	357	2	2601	148	3


Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Per quanto concerne i procedimenti penali con **rito monocratico**, si segnala l'aumento di due punti percentuali per ciascun anno per i **reati contro la persona**, che raggiungono il **18%** del totale nel 2019. I **reati contro la famiglia**, pur perdendo un punto percentuale nel totale, presentano un aumento nel valore nominale. I **reati patrimoniali**, che si confermano per ciascuno dei tre anni di osservazione come i più numerosi, passano dal **25%** al **23%** del totale nel triennio. *Trend* in salita anche per i **reati ex D.P.R. 309/1990** che, in valori assoluti, passano da **135** (2017) a **203** (2019).


Il **Tribunale collegiale** vede la prevalenza dei **reati contro la persona**, seppur con un calo di due punti percentuali sul totale nel corso del triennio. Seguono, in ordine di percentuale, i **reati contro il patrimonio**, che registrano un calo dell'**1 %** e i **reati contro la Pubblica Amministrazione** che scendono, nel 2019, al **6%**. In aumento dal **9%** al **18%** sul totale i **reati ex D.P.R. 309/1990**.

Figura 101 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti rito monocratico. Anno 2017.*




Fonte: *ns. elaborazione su dati SICP.*

Figura 102 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti rito collegiale. Anno 2017.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Figura 103 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti rito monocratico. Anno 2018.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 104 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti rito collegiale. Anno 2018.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 105 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti rito monocratico. Anno 2019.*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 106 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Sopravvenuti rito collegiale. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

A seguire, si riportano i dati relativi alla composizione per categorie di reato dei procedimenti **pendenti** e **definiti** del Tribunale monocratico, collegiale e della Corte d'assise, nonché le *Figure* riguardanti gli stessi dati per il rito monocratico e per il rito collegiale.

Per il Tribunale **monocratico**, i **reati contro il patrimonio** pendenti ad inizio periodo (1° gennaio 2017) e quelli a fine periodo (31 dicembre 2019) si mantengono stabili al **28%** del totale, mentre aumentano, nel medesimo arco temporale, i **reati contro la persona** (dal 15% al 18%), i **reati contro la famiglia** (dal 5% al 6%) e i **reati contro la Pubblica Amministrazione** (dal 5% al 6%).

Per il Tribunale **collegiale** la quota maggiore delle pendenze, nello stesso periodo, è rappresentata dai **reati contro la persona**, che mostrano una flessione del 2% sul totale, pur aumentando in numero assoluto (da 61 a 85 reati presenti). La quota dei **reati contro il patrimonio** è aumentata del 2%, raggiungendo il **18%** del totale alla fine del periodo.

Di seguito i dati e le rappresentazioni grafiche.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tabella 49 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali rito collegiale, rito monocratico e Corte d'assise. Triennio 2017, 2018, 2019.*

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia pendenti iniziali									
	2017			2018			2019		
	Mon.	Coll.	C.A.	Mon.	Coll.	C.A.	Mon.	Coll.	C.A.
Reati contro la P.A.	218	28	1	273	34	1	34	41	1
Reati contro l'amm. ne della giustizia	237	6	0	275	5	0	268	5	0
Reati contro la fede pubblica	240	11	0	264	12	1	275	17	0
Reati contro la famiglia	228	11	0	307	16	0	332	15	0
Reati contro la persona	655	61	3	786	82	2	852	91	2
Reati contro il patrimonio	1171	38	1	1374	56	1	1445	76	1
Reati tributari	85	3	0	73	4	0	85	3	0
Reati fallimentari	5	18	0	2	27	0	5	24	0
Reati ex D.LGS. 231/2001	0	1	0	0	1	0	1	2	0
Reati ex D.P.R. 309/1990	160	13	0	217	21	0	258	29	0
Altri reati	1222	43	0	1354	59	0	1344	78	0
Totale	4221	233	5	4925	317	5	4899	381	4


Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 107 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali rito monocratico. Anno 2017.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Figura 108 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali rito collegiale. Anno 2017.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 109 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali rito monocratico. Anno 2018*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 110 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali rito collegiale. Anno 2018.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 111 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali rito monocratico. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 112 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti iniziali rito collegiale. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tabella 50 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali rito collegiale, rito monocratico e Corte d'assise. Triennio 2017-2019.*

Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia pendenti finali									
	2017			2018			2019		
	Mon.	Coll.	C.A.	Mon.	Coll.	C.A.	Mon.	Coll.	C.A.
Reati contro la P.A.	273	34	1	304	41	1	308	35	1
Reati contro l'amm. della giustizia	275	5	0	268	5	0	242	3	0
Reati contro la fede pubblica	264	12	1	275	17	0	255	14	0
Reati contro la famiglia	307	16	0	332	15	0	322	16	0
Reati contro la persona	786	82	2	852	91	2	897	85	4
Reati contro il patrimonio	1374	56	1	1445	76	1	1377	63	0
Reati tributari	73	4	0	85	3	0	96	2	0
Reati fallimentari	2	27	0	5	24	0	8	15	0
Reati ex D.Lgs. 231/2001	0	1	0	1	2	0	1	2	0
Reati ex D.P.R. 309/1990	217	21	0	258	29	0	291	41	0
Altri reati	1354	59	0	1344	78	0	1196	73	0
Totale	4925	317	5	5169	381	4	4993	349	5


Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 113 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali rito monocratico. Anno 2017.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Figura 114 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali rito collegiale. Anno 2017.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 115 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali rito monocratico. Anno 2018.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 116 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali rito collegiale. Anno 2018.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 117 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali rito monocratico. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 118 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Pendenti finali rito collegiale. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019


Tabella 51 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti rito collegiale, rito monocratico e Corte d'assise. Triennio 2017-2019.*

	Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia definiti								
	2017			2018			2019		
	Mon.	Coll.	C.A.	Mon.	Coll.	C.A.	Mon.	Coll.	C.A.
Reati contro la P.A.	105	11	0	132	20	0	162	21	0
Reati contro l'amministrazione della giustizia	91	1	0	130	1	0	143	3	0
Reati contro la fede pubblica	104	4	0	144	4	1	119	8	0
Reati contro la famiglia	70	2	0	134	2	0	165	4	0
Reati contro la persona	217	8	1	372	20	1	429	39	1
Reati contro il patrimonio	437	5	0	652	14	1	674	35	1
Reati tributari	46	0	0	34	1	0	39	2	0
Reati fallimentari	3	2	0	1	6	0	4	10	0
Reati ex D.Lgs. 231/2001	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Reati ex D.P.R. 309/1990	78	5	0	128	12	0	171	12	0
Altri reati	725	9	0	886	20	0	863	27	0
Totale	1876	47	1	2613	100	3	2770	162	2

Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Figura 119 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti rito monocratico. Anno 2017.

DEFINITI RITO MONOCRATICO 2017



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Figura 120 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti rito collegiale. Anno 2017.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 121 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti rito monocratico. Anno 2018.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 122 - *Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti rito collegiale. Anno 2018.*




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 123 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti rito monocratico. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 124 - Composizione per categorie di reato dei procedimenti penali in base alla competenza per materia. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Definiti rito collegiale. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

2.5 Analisi dei procedimenti

All'esito della fase dibattimentale, qualora l'imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, il Giudice pronuncia **sentenza di condanna**.

In alternativa, il Giudice pronuncia **sentenza di assoluzione** o di non doversi procedere. La prima è emessa perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o, ancora, è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione. L'imputato va altresì assolto in caso di sussistenza di cause di giustificazione o cause personali di non punibilità (art. 530 c.p.p.).

La **sentenza di non doversi procedere** è emessa qualora l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, ovvero se il reato è estinto (art. 529 c.p.p.).

Il dubbio circa i presupposti per il proscioglimento gioca sempre a favore dell'imputato, come anche l'insufficienza o la contraddittorietà delle prove.

Il presente paragrafo riporta i dati relativi alle **sentenze di condanna**, di **assoluzione**, **promiscue** (di condanna rispetto a certi capi d'imputazione e di assoluzione in relazione ad altri) e dei **proscioglimenti in rito** pronunciati dal Giudice del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo e dalla Corte d'assise, negli anni 2017, 2018 e 2019. Non sono incluse le sentenze all'esito dei procedimenti speciali, che saranno analizzate in apposita sezione (*infra*, § 2.7.).

Dall'analisi dei dati emerge un aumento delle **sentenze di condanna** pari al 72,5% nel triennio. Complessivamente, esse costituiscono, nel 2019, il 26% delle definizioni in questa sede considerate.

In aumento, nello stesso periodo, anche le **sentenze di assoluzione** (+40,6%) – che nel 2019 sono oltre il doppio delle sentenze di condanna – e le **sentenze promiscue** (+45%).

Il totale delle **sentenze di non doversi procedere** è passato da 136 (2017) a 190 (2019) con un incremento del 39,7%. Tra queste sono in aumento quelle dovute a **prescrizione del reato** che, pur registrando una flessione nel 2019, segnano un incremento, nel triennio, del 45,3%.

Non risulta rilevante il numero delle **sentenze di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto** (v. specchio di approfondimento), come si evince dalla *Tabella 52*.

LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

L'istituto della particolare tenuità del fatto è stato introdotto dal D.Lgs. 28/2015 con la finalità di attuare una deflazione dei carichi giudiziari, nel rispetto del principio di proporzionalità. È disciplinato dall'art. 131-bis c.p. che esclude la punibilità per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva, quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale. Si comprende come l'istituto miri altresì, conformemente al principio di offensività, a selezionare le condotte (e gli imputati) realmente meritevoli di pena.

La *Tabella* che segue riporta i dati nel dettaglio e le *Figure* successive mostrano le descritte tendenze. Nelle *Figure* sotto la voce “sentenze di proscioglimento” sono riportati i dati aggregati delle sentenze di non doversi procedere per prescrizione, per particolare tenuità del fatto e per altra causa.


Tabella 52 - Sentenze di condanna, di assoluzione, promiscue, sentenze di non doversi procedere (N.D.P), con indicazione di quelle emesse per prescrizione e per particolare tenuità del fatto. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Rito collegiale, rito monocratico e Corte d'assise. Triennio 2017-2019.

	Sentenze ufficio del dibattimento di primo grado											
	2017				2018				2019			
	Coll.	Mon.	C.A.	Tot.	Coll.	Mon.	C.A.	Tot.	Coll.	Mon.	C.A.	Tot.
Condanna	4	250	1	255	8	350	/	358	21	419	/	440
Assoluzione	11	637	/	648	26	830	/	856	46	864	1	911
Promiscue	4	87	/	91	7	121	1	129	8	124	/	132
Totale	19	974	1	994	41	1301	1	1343	75	1407	1	1483
N.D.P. (Prescrizione)	2	115	/	117	2	174	/	176	2	168	/	170
N.D.P. (particolare tenuità)	/	/	/	/	/	5	/	5	/	6	/	6
N.D.P. (altro)	/	19	/	19	/	14	/	14	/	14	/	14
Totale	2	134	/	136	2	193	/	195	2	188	/	190

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 125 - *Andamento delle sentenze di condanna, di assoluzione, promiscue e delle sentenze di proscioglimento in rito (sentenze di N.D.P. per prescrizione, per particolare tenuità del fatto e per altre cause). Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.*




Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 126 - *Sentenze di condanna, di assoluzione, promiscue e di proscioglimento in rito dell'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo in percentuale. Anno 2017.*




Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 127 - Sentenze di condanna, di assoluzione, promiscue e di proscioglimento Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo in percentuale. Anno 2018.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 128 - Sentenze di condanna, di assoluzione, promiscue e di proscioglimento Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo in percentuale. Anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Nell'ambito delle sentenze di non doversi procedere, un ruolo importante assume la **sentenza predibattimentale di proscioglimento**. Essa può essere pronunciata dal Giudice nella fase degli atti preliminari al dibattimento al ricorrere dei presupposti previsti dall'**art. 469 c.p.p.** (se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, se l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto). Si tratta di ipotesi rispondente a una logica di economia processuale, evitando tale senten-

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

za un dibattito inutile in quanto chiaramente destinato a concludersi con un proscioglimento. In ogni caso, al Pubblico ministero e all'imputato spetta il diritto di opporsi, determinando così l'avanzare del processo.


I dati riportati nella *Tabella* sottostante mostrano come queste sentenze siano passate da 9 a 41 nel triennio considerato. Nella *Figura* successiva si evidenzia questa significativa crescita.

Tabella 53 - Sentenze predibattimentali di proscioglimento emesse dall'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

	2017	2018	2019
Sentenze predibattimentali di proscioglimento	9	11	41

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 129 - Sentenze predibattimentali di proscioglimento emesse dall'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

2.6 I reclami

L'istituto del **reclamo** è stato introdotto all'art. 410-*bis* c.p.p. dall'art. 1, co. 33 legge 103/2017 quale mezzo di impugnazione contro il provvedimento di archiviazione, pronunciato ai sensi dell'art. 409 c.p.p. Organo deputato al controllo è il Tribunale in composizione monocratica.

I dati, riportati nel dettaglio nella sottostante *Tabella*, evidenziano **2 reclami** nel 2018, entrambi accolti, che originavano da procedimenti relativi ai reati di minaccia e di danneggiamento, e **un reclamo**, non accolto, nel 2019, relativo a un procedimento per omicidio colposo.

Tabella 54 - Reclami avverso i provvedimenti di archiviazione con origine ed esito. Tribunale di Viterbo in composizione monocratica quale Giudice del reclamo. Anni 2018 e 2019.

Reclami	2018			2019		
	N. Progr.	Esito	Origine	N. Progr.	Esito	Origine
	1	Accolto	Art. 612 c.p.	1	Non accolto	Art. 589 c.p.
	2	Accolto	Art. 635 c.p.			

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

2.7 I procedimenti definiti con rito speciale

I procedimenti speciali che interessano l'Ufficio del dibattimento di primo grado, a differenza di quelli esaminati nel § 1.7. del presente Capitolo, non elidono la fase dibattimentale, determinando viceversa una sua più rapida instaurazione. Si tratta del giudizio immediato e del giudizio direttissimo. Il loro denominatore comune risiede nella massima semplificazione dello svolgimento processuale, in termini di economia dei giudizi, riduzione dei costi e contrazione del processo.

Giudizio direttissimo

Previsto e disciplinato dagli **artt. 449 ss. c.p.p.**, si instaura su iniziativa del Pubblico ministero e trova applicazione in casi connotati dalla particolare evidenza della prova della colpevolezza, ossia:

- quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato (in caso di mancata convalida dell'arresto è necessario l'accordo delle parti);
- quando l'imputato, anche in stato di libertà, ha reso confessione, purché non vengano pregiudicate gravemente le indagini.

Vi sono, poi, ipotesi atipiche di giudizio direttissimo, previste in fonti diverse dal codice di rito, che ne costituiscono delle forme obbligatorie. Se ne trovano esempi, in materia di armi ed esplosivi; per reati commessi nel corso di manifestazioni sportive; in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; in materia di immigrazione.

Il giudizio direttissimo non persegue finalità premiali per l'imputato.

Giudizio immediato

Previsto e disciplinato dagli artt. 453 ss. c.p.p., è ammesso, salva la particolare ipotesi della richiesta dell'imputato, su iniziativa del Pubblico ministero e trova applicazione quando:

- non pregiudichi gravemente le indagini;
- vi sia evidenza della prova;
- vi sia stato interrogatorio della persona sottoposta alle indagini sui fatti dai quali sia emersa l'evidenza della prova o
- la parte, a seguito di invito a presentarsi non sia comparsa, senza legittimo impedimento e senza che si tratti di persona irreperibile.

Altre ipotesi di giudizio immediato sono quella obbligatoria, che ha luogo nel caso di opposizione al decreto penale di condanna e quella "custodiale", che si ha quando si procede per un reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare, sempre che ciò non pregiudichi gravemente le indagini.

Anche il giudizio immediato non persegue finalità premiali per l'imputato.

Sono riportati di seguito i dati relativi alle sentenze emesse all'esito dei procedimenti speciali innanzi al Giudice del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Oltre al giudizio direttissimo e al giudizio immediato, si sono presi in considerazione anche i dati relativi all'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) e al giudizio abbreviato, che in certi casi possono avere luogo dinanzi al Giudice del dibattimento.

In generale, si può rilevare un aumento notevole dei procedimenti **direttissimi** (+210%) e una crescita più contenuta del ricorso al **rito abbreviato** (+30%); in lieve diminuzione il **rito immediato** (- 4,6%). L'**applicazione della pena su richiesta delle parti**, dopo un aumento del 30,4% nel 2018 rispetto all'anno precedente, rimane più o meno stabile.


Nella *Tabella 55* e nella *Figura 130* è riportato il numero complessivo di sentenze emesse all'esito dei procedimenti speciali nel triennio di riferimento, mentre nella *Tabella 56* i dati relativi al giudizio direttissimo, immediato e abbreviato sono corredati dal numero delle sentenze di condanna, di assoluzione e promiscue, emesse negli anni di osservazione. Tale ultimo dato non riguarda l'applicazione della pena su richiesta delle parti, limitandosi in questo caso il Giudice a recepire nella sentenza l'accordo raggiunto tra le parti.

Tabella 55 - Totale delle sentenze all'esito dei procedimenti speciali, emesse dall'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

Procedimenti speciali Ufficio del dibattimento di I grado	2017	2018	2019
Direttissimo	24	51	75
Immediato	263	259	251
Abbreviato	50	64	65
Patteggiamento	79	103	102
Totale	416	477	493

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Figura 130 - Totale delle sentenze emesse all'esito dei procedimenti speciali dall'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Tabella 56 - Sentenze di condanna, di assoluzione e promiscue, emesse all'esito dei procedimenti speciali dall'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Triennio 2017-2019.

	Sentenze procedimenti speciali								
	2017			2018			2019		
	Cond.	Ass.	Prom.	Cond.	Ass.	Prom.	Cond.	Ass.	Prom.
Direttissimo	8	13	3	21	26	4	41	30	4
Immediato	53	201	9	71	176	12	82	143	26
Abbreviato	33	13	4	43	17	4	45	13	7
Totale	94	227	16	135	219	20	168	186	37

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

3. Il Tribunale del riesame delle cautele reali

Il riesame è un mezzo d'impugnazione che ha ad oggetto alcune ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali. Sarà esaminato in questa sede il riesame delle cautele reali (sequestro preventivo e sequestro conservativo, ma il riesame può essere proposto anche contro il decreto di sequestro per finalità probatorie), rientrante nella competenza del Tribunale di Viterbo in composizione collegiale per i provvedimenti emessi da autorità giudiziarie operanti nella provincia di Viterbo.

3.1 Sopravvenuti, definiti, pendenti, indice di smaltimento e indice di rotazione

Le richieste di riesame avverso misure cautelari reali, costanti nei primi due anni del triennio, presentano una flessione, nel 2019, pari al 24%. Non ci sono pendenze, come confermato anche dagli indici di smaltimento e rotazione che sono entrambi pari a 1. Anche la percentuale di definizioni rimane costante e pari al 100%.

Tabella 57 - Sopravvenuti, definiti, pendenti, indici di rotazione e smaltimento relativi ai procedimenti di riesame presso il Tribunale di Viterbo in composizione collegiale quale Giudice del riesame. Triennio 2017-2019.

Procedimenti di riesame			
	2017	2018	2019
Pendenti iniziali	0	0	0
Sopravvenuti	25	25	19
Procedimenti complessivi	25	25	25
Definiti	25	25	19
Pendenti finali	0	0	0
<i>Indice di rotazione</i>	1	1	1
<i>Indice di smaltimento</i>	1	1	1

Fonte: *ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.*

3.2 Tempi medi di definizione

I tempi medi di definizione dei provvedimenti del Tribunale del riesame, costanti nel triennio, sono di **10 giorni**, in conformità a quanto stabilito degli artt. 309 e 324 c.p.p.

Tabella 58 - Tempi medi di definizione delle richieste di riesame presso il Tribunale di Viterbo in composizione collegiale quale Giudice del riesame. Triennio 2017-2019.

Tempi medi di definizione trinunale del riesame		
2017	2018	2019
10 GG	10 GG	10 GG

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

3.3 Numero di conferme e numero di accoglimenti dell'istanza di riesame

Il dato sugli **accoglimenti** delle istanze di riesame è altalenante nel triennio di riferimento: nel 2017 costituisce il **32%** sul totale e si dimezza, nel valore percentuale, a fine periodo (**16%**); le **conferme** delle misure, invece, scendono nei valori assoluti da **25** a **19** passando dal **68%** del 2017 all'**84%** del 2019. Tali osservazioni si possono facilmente evincere dai dati riportati nella *Tabella* e nella *Figura* che seguono.


Tabella 59 - Numero di conferme e numero di accoglimenti delle impugnazioni presso il Tribunale di Viterbo in composizione collegiale quale Giudice del riesame. Triennio 2017-2019.

Conferme e accoglimenti delle istanze di riesame						
	2017		2018		2019	
	Accolte	Riget-tate	Accolte	Riget-tate	Accolte	Riget-tate
Numero di Impugna-zioni	8	17	11	14	3	16

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 131 - Numero di conferme e numero di accoglimenti delle impugnazioni presso il Tribunale di Viterbo in composizione collegiale quale Giudice del riesame. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

4. Appendice biennio 2020-2021


4.1 Ufficio GIP/GUP

Aggiornamento della tabella 26 - Movimento dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo, Registro Noti. Biennio 2020-2021.

Movimento dei procedimenti penali	2020	2021
Pendenti iniziali	1953	1935
Sopravvenuti	2931	3137
Procedimenti complessivi	4884	5072
Definiti	2949	2953
Pendenti finali	1935	2119
<i>Indice di smaltimento</i>	60,38%	58,22%
<i>Indice di rotazione</i>	1,00	0,94


Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della figura 59 - Volume dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo, Registro Noti. Biennio 2020-2021.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.


Aggiornamento della figura 60 - Andamento delle pendenze nei procedimenti. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo, Registro Noti. Procedimenti pendenti iniziali 2020/pendenti finali 2021.




Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Aggiornamento della figura 61 - Indice di rotazione dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.



Aggiornamento della figura 62 - Indice di smaltimento dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.




Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della tabella 27 - Durata media, in giorni, dei procedimenti penali per tipo di provvedimento. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

Durata media in giorni	2020	2021
Archiviazioni	189	152
Rinvii a giudizio	516	664
Riti alternativi	294	372
Altro	386	440
Totale	235	221


Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Aggiornamento della figura 63 - Andamento della durata, in giorni, dei singoli provvedimenti. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Aggiornamento della figura 64 - Andamento della durata media totale, in giorni, dei procedimenti penali. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.




Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Aggiornamento della tabella 32 - Decreti di archiviazione. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

Decreti di archiviazione	2020	2021
Per prescrizione	28	24
Per altre cause	2086	2062
Totale	2114	2086

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della figura 77 - Volume dei decreti di archiviazione. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Aggiornamento della tabella 33 - Decreti che dispongono il giudizio ordinario. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

Decreti che dispongono il giudizio ordinario	2020	2021
Davanti al tribunale in composizione monocratica	139	70
Davanti al tribunale in composizione collegiale	36	43
Davanti alla Corte d'assise	1	0
Totale	176	113


Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della tabella 34 - Sentenze di non luogo a procedere. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

Sentenze di non luogo a procedere	2020	2021
Sentenze di NLP per prescrizione (art.425 c.p.p.)	4	4
Sentenze di NLP (art. 425, co. 3 c.p.p.)	0	0
Altre sentenze di NLP (art. 425 c.p.p.)	17	30
Totale	21	34

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della figura 78 - Andamento dei decreti di rinvio a giudizio/sentenze di NLP Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della tabella 35 - Altri provvedimenti definitivi. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

Altri provvedimenti definitivi GIP/GUP	2020	2021
Decreti che dispongono il giudizio immediato (artt. 455 e 464 c.p.p.)	73	71
Sentenze di non doversi procedere <i>ex art</i> 129 c.p.p. (GIP)	53	50
Sentenze di proscioglimento <i>ex art.</i> 129 c.p.p. (GUP)	2	7
Sentenze e ordinanze che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza (artt. 20, co. 2 e 22 c.p.p.)	3	5
Totale	131	133

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della tabella 36 - Provvedimenti interinali suddivisi per tipologia. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2017-2019.

Provvedimenti interinali emessi dal GIP/GUP	2020	2021
Ordinanze di convalida del fermo o dell'arresto (art. 391 c.p.p.)	88	97
Ordinanze di ammissione di incidente probatorio (art. 398 c.p.p.)	17	13
Ordinanze di proroga dei termini di custodia cautelare (art. 305 c.p.p.)	0	0
Ordinanze di proroga dei termini per le indagini preliminari (art. 406 c.p.p.)	186	74
Decreti di autorizzazione alla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.)	1	2
Provvedimenti in materia di misure cautelari personali	235	230
Provvedimenti in materia di misure cautelari reali	19	16
Rogatorie espletate su richiesta di autorità estera	0	0
Altre rogatorie espletate	0	0
Incidenti di esecuzione	0	0
Revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434 e 436 c.p.p.)	0	0
TOTALE	546	432

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Aggiornamento della tabella 37 - Sentenze di Giudizio abbreviato. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

Sentenze di giudizio abbreviato	2020	2021
Sentenze di giudizio abbreviato (artt. 458 e 464 c.p.p.)		
Assoluzione	2	4
Condanna	23	24
Promiscua > (condanna e assoluzione)	0	0
Sentenze a seguito di giudizio abbreviato (art. 442 c.p.p.)		
Assoluzione	7	10
Condanna	7	9
Promiscua > (condanna e assoluzione)	0	1
Totale	39	48

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della tabella 38 - Sentenze di patteggiamento. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

Sentenze di patteggiamento	2020	2021
GIP	52	64
GUP	13	45
Totale	65	109

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della tabella 39 - Decreti penali di condanna emessi, decreti penali di condanna esecutivi e opposizioni ai decreti penali di condanna. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

Decreti penali di condanna	2020	2021
Emessi	201	195
Opposizioni	130	101
Esecutivi	58	60
Totale	389	356

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della tabella 40 - Numero dei decreti che dispongono il giudizio immediato. Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

Decreti che dispongono il giudizio immediato	2020	2021
Totale	73	71

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.


4.2 Giudice del dibattimento di primo grado

Aggiornamento della tabella 41 - Movimento dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Rito collegiale e rito monocratico. Biennio 2020-2021.

	2020		2021	
	Coll.	Mon.	Coll.	Mon.
Pendenti iniziali	209	4071	200	3972
Sopravvenuti	73	1171	67	603
Procedimenti complessivi	282	5242	267	4575
Definiti	82	1270	80	1331
Pendenti finali	200	3972	187	3244

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.


Aggiornamento della figura 79 - Volume dei procedimenti penali Tribunale di Viterbo in composizione monocratica. Biennio 2020-2021.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Aggiornamento della figura 80 - Volume dei procedimenti penali Tribunale di Viterbo in composizione collegiale. Biennio 2020-2021.




Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della tabella 42 - Indice di smaltimento e indice di rotazione dei procedimenti penali. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Rito collegiale e rito monocratico. Biennio 2020-2021.


	2020		2021	
	Coll.	Mon.	Coll.	Mon.
Indice di smaltimento	29,07%	24,22%	29,96%	29,09%
Indice di rotazione	1,12	1,08	1,19	2,20

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della figura 82 - Indice di rotazione dei procedimenti penali Tribunale collegiale. Biennio 2020-2021.




Aggiornamento della figura 83 - Indice di smaltimento dei procedimenti penali Tribunale collegiale. Biennio 2020-2021.




Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della figura 84 - Indice di rotazione dei procedimenti penali Tribunale monocratico. Biennio 2020-2021.



Aggiornamento della figura 85 - Indice di smaltimento dei procedimenti penali Tribunale monocratico. Biennio 2020-2021.




Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della tabella 43 - Durata media, espressa in giorni, dei procedimenti penali. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Rito collegiale e rito monocratico. Biennio 2020-2021.

	2020	2021
Rito collegiale	962	978
Rito monocratico	785	892

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della figura 88 - Variazioni della durata media dei procedimenti penali Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Rito collegiale e rito monocratico. Biennio 2020-2021.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Aggiornamento della tabella 52 - Sentenze di condanna, di assoluzione, promiscue, sentenze di non doversi procedere (NDP), con indicazione di quelle emesse per prescrizione e per particolare tenuità del fatto. Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Rito collegiale e rito monocratico. Biennio 2020-2021.

Sentenze ufficio del dibattimento di primo grado						
	2020			2021		
	Coll.	Mon.	Tot.	Coll.	Mon.	Tot.
Condanna	13	235	248	15	268	283
Assoluzione	30	526	556	32	534	566
Promiscue	16	78	94	6	69	75
Totale	59	839	898	53	871	924
NDP (Prescrizione)	2	95	97	5	132	137
NDP (particolare tenuità)	/	3	3	/	/	/
NDP (altro)	/	5	5	1	6	7
Totale	2	103	105	6	138	144

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della figura 125 - Andamento delle sentenze di condanna, di assoluzione, promiscue e delle sentenze di proscioglimento in rito (sentenze di NDP per prescrizione, per particolare tenuità del fatto e per altre cause). Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.




Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Aggiornamento della tabella 53 - Sentenze predibattimentali di proscioglimento emesse dall'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

	2020	2021
Sentenze predibattimentali di proscioglimento	5	20

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della figura 129 - Sentenze predibattimentali di proscioglimento emesse dall'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.


Aggiornamento della tabella 55 - Totale delle sentenze all'esito dei procedimenti speciali, emesse dall'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

Procedimenti speciali ufficio del dibattimento di I grado	2020	2021
Direttissimo	46	45
Immediato	151	126
Abbreviato	50	48
Patteggiamento	40	44
Totale	258	263

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Aggiornamento della figura 130 - Totale delle sentenze emesse all'esito dei procedimenti speciali dall'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.



Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

Aggiornamento della tabella 56 - Sentenze di condanna, di assoluzione e promiscue, emesse all'esito dei procedimenti speciali dall'Ufficio del dibattimento di primo grado del Tribunale di Viterbo. Biennio 2020-2021.

	Sentenze procedimenti speciali					
	2020			2021		
	Cond.	Ass.	Prom.	Cond.	Ass.	Prom.
Direttissimo	18	24	4	13	28	4
Immediato	41	90	20	39	78	9
Abbreviato	33	15	2	29	11	8
Totale	92	129	26	81	117	21

Fonte: ns. elaborazione su dati del Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 4

IL GIUDICE DI PACE

1. Il Giudice di pace - civile

1.1 La competenza del Giudice di pace civile

La figura del **Giudice di pace** venne **istituita** con la legge 21 novembre 1991, n. 374.

Sulle competenze specifiche del Giudice di pace si rimanda a quanto illustrato nella prima parte del presente documento (*supra* Capitolo I § 1.4.).

Il Giudice di pace esercita la sua giurisdizione civile per quelle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore. La competenza per materia del Giudice di pace è a carattere esclusivo e delineata a norma dell'art. 7 c.p.c. La riforma organica della magistratura ordinaria (D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116) prevede l'ampliamento della competenza per materia e per valore del Giudice di pace, che entrerà in vigore il 31 ottobre 2025, per consentire l'estensione del processo civile telematico ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata assegnati al Giudice di pace (art. 8 *bis* lett. b del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8).

Attualmente sono di competenza del Giudice di pace, per esempio, le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, nonché le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000 euro. Per cause civili di valore fino a 1.100 euro il Giudice di pace decide secondo equità e, comunque, secondo i principi regolatori della materia e nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie (xxxx 113 xxxxx).

Il Giudice di pace ha anche una competenza conciliativa in sede non contenziosa (*ex* art. 322 c.p.c.). L'istanza per la conciliazione su diritti disponibili è proposta anche verbalmente al Giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, Capo I, Titolo I, del Libro primo del Codice di procedura civile. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'art. 185, co.3 c.p.c. se la controversia rientra nella competenza del Giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Il Giudice di pace è competente anche in materia di opposizioni alle sanzioni amministrative ai sensi dell'art.22 *bis* D.Lgs. 24 novembre 1981, n. 689, così come sostituito dall'art. 6 del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 fino al valore di 15.493 euro, salvo le competenze del Tribunale quando la sanzione è relativa alle materie elencate al comma 4 dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 o per il valore di cui al successivo comma 5. L'opposizione si propone con ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento che si vuole impugnare (ordinanza-ingiunzione, verbale di contravvenzione, cartella esattoriale, etc.).

A seguito del D.L. del 14 settembre 2004, n. 241 il Giudice di pace ha acquisito anche competenza in materia di immigrazione; in particolare, il Giudice decide sulla convalida del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio nazionale alla presenza di un difensore.

1.2 Il processo innanzi al Giudice di pace

In questo paragrafo si illustra il processo dinanzi al Giudice di pace civile.

Preme innanzitutto rammentare che nel caso in cui la causa sia di valore inferiore ai 1.100 euro, per stare in giudizio non è necessario il patrocinio di un avvocato. Per quanto riguarda l'opposizione a sanzione amministrativa, la parte può sempre stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato qualunque sia il valore della causa. Innanzitutto, la cognizione del Giudice di pace viene attivata tramite o formale atto di citazione ovvero tramite la proposizione verbale del contenuto dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, che sarà trasposto in forma scritta. Almeno 45 giorni dopo la citazione del convenuto viene fissata la prima udienza, alla quale il convenuto può costituirsi replicando a quanto asserito in sede di citazione. Tentata la conciliazione in prima udienza, qualora non abbia esito positivo, se è necessario sentire testimoni o periti, il Giudice fissa ulteriori udienze. Esaurite le udienze istruttorie, il Giudice fissa l'udienza conclusiva in cui le parti preciseranno le loro conclusioni e discuteranno oralmente la causa; il Giudice dovrà poi depositare la sentenza entro il termine ordinatorio di quindici giorni dalla data dell'ultima udienza.

1.3 Pendenti iniziali, sopravvenuti, pendenti finali, indice di smaltimento, indice di rotazione

Passando poi alla ricognizione dei risultati ottenuti nel periodo di riferimento, si prende innanzitutto in considerazione il quadro generale che emerge dalla elaborazione dei dati rilevati.


Con riguardo alla totalità dei procedimenti, il triennio di riferimento prende avvio con una significativa quantità di arretrato (1.282 pendenti iniziali nel 2017), che, nell'anno immediatamente successivo, aumenta ulteriormente (1.395 pendenti iniziali 2018); nonostante il dato negativo, al termine del triennio le pendenze finali del 2019 registrano una riduzione del 17,6% (1.056 pendenti finali 2019) rispetto alle pendenze registrate a inizio 2017. A coadiuvare il raggiungimento del risultato sopra riportato vi è stata una intensa attività di definizione dei procedimenti ove il risultato migliore viene registrato nel 2018 con ben 3.244 procedimenti definiti, agevolata solo in minima parte dal costante calo dei procedimenti iscritti.

Tabella - 60 Movimento dei procedimenti civili Ufficio del Giudice di pace di Viterbo. Periodo di riferimento 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Anni 2017, 2018 e 2019.

Movimento dei procedimenti civili	2017	2018	2019
Pendenti iniziali	1282	1395	1133
Sopravvenuti	3195	2990	2831
Procedimenti complessivi	4477	4385	3964
Definiti	3024	3244	2908
Pendenti finali	1395	1133	1056

Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Figura 132 - Movimento dei procedimenti civili. Ufficio del Giudice di pace di Viterbo. Periodo di riferimento 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Anni 2017, 2018 e 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019


Al fine di ottenere un riscontro effettivo, rispetto ai dati sopra riportati, vengono presi in considerazione l'indice di ricambio e l'indice di smaltimento. Per quanto riguarda l'indice di smaltimento e, quindi, la capacità di smaltire i carichi di lavoro complessivi, il suo valore varia tra 0 e 100%, dove quest'ultimo indica che sono stati definiti tutti i procedimenti presenti e non è rimasta pendenza. Il valore dell'indice di smaltimento riportato nel triennio non raggiunge mai il 100% a riprova del fatto che le pendenze insistono per tutta la durata del periodo di riferimento. Ciò nonostante, i valori, seppur non ottimali, sono da considerarsi buoni, poiché sempre superiori al 50% e stabili intorno al 70%. In secondo luogo, viene valorizzato l'**indice di rotazione** dei procedimenti dato dal rapporto tra i procedimenti definiti e i sopravvenuti dell'anno. Il suo valore di riferimento è l'unità: se l'indice è superiore a 1 vuol dire che l'Ufficio è stato capace di far fronte alla nuova domanda di giustizia di anno in anno avanzata. Per tutto il triennio, l'indice di rotazione si conferma superiore o, perlomeno, uguale all'**unità**, a riprova dell'eccellente lavoro svolto dall'Ufficio del Giudice di pace che si conferma capace di assistere alla costante domanda di giustizia.

Tabella 61 - Indice di smaltimento e indice di rotazione dei procedimenti penali. Ufficio del Giudice di pace di Viterbo.

	2017	2018	2019
Indice di smaltimento	67%	70%	70%
Indice di rotazione	1,59	1,0	1,02


Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Figura 133 - indice di rotazione dei procedimenti civili. Ufficio del Giudice di pace triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione dati SIGP

Figura 134-indice di smaltimento dei procedimenti civili. Ufficio del Giudice di pace triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione dati SIGP

1.4 Tempi medi di definizione dei procedimenti

La ricognizione dell'attività del Giudice di pace civile viene condotta tenendo conto dei tempi per ottenere giustizia. A tal fine si tiene conto di due indicatori:

- la **durata media effettiva** che misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell'anno di riferimento;
- la **durata media stimata** che misura il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti confrontando lo *stock* di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno.

La durata media dei procedimenti di fronte al Giudice di pace mostra una riduzione pari al 44,2% nell'anno 2018 rispetto all'anno precedente: si passa, infatti, in termini assoluti, da 362 a 202 **giorni** attestandosi quale miglior risultato riportato in tutto il triennio. La tendenza, invece, è stabile per l'anno 2019 ove il tempo di definizione medio era stato di 378 giorni. In ogni caso, la durata media dei procedimenti rimane entro un anno e mezzo dall'iscrizione del procedimento per tutto il triennio di riferimento. I dati riportati confermano un andamento medio in miglioramento, ove l'inizio triennio presenta il dato peggiore che non viene a ripetersi, mai, per il resto del periodo. In merito alla **durata media stimata**, il tempo medio di definizione previsto presenta uno scarto irrisorio; in particolare nel 2017 la durata media effettiva segnala un risultato inferiore (430 **giorni**) rispetto a quanto

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019


stimato (**461 giorni**); quindi nonostante sul piano della durata effettiva si concretizzi nel risultato peggiore, è testimone, comunque, di un eccellente lavoro che supera di buon grado le aspettative. Nel resto del triennio la durata stimata è inferiore a quella effettiva, in ogni caso lo scarto registrato nel 2018 è pari a solo **31 giorni**, mentre nel 2019 lo scarto è pari a **10 giorni**.

Tabella 63 - *La durata media dei procedimenti di fronte al Giudice di pace*

	2017	2018	2019
Durata media effettiva dei procedimenti (DME)	430	378	373
Durata media stimata (DMS)	461	349	363

Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Figura 135 - *Movimento indicatori temporali, triennio 2017- 2019*



Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

1.5 L'attività del Giudice di pace civile

Il paragrafo che segue analizza l'attività del Giudice di pace civile attraverso il riscontro sui dati riportati dalle pendenze iniziali e finali, le sopravvenienze e le definizioni.

In via generale, l'attività del Giudice di pace è costituita da:

- i decreti ingiuntivi (**DI**) per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro (art. 7 c.p.c.) e, per quanto non di competenza del Giudice di pace, appartiene al Tribunale (art. 9 c. 1 c.p.c.)
- le opposizioni a sanzione amministrativa (**OSA**),
- il contenzioso ordinario (**OR**), all'interno del quale rientrano le cause relative a beni mobili fino a 5.000 euro, il risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e le opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di pace.

- l'assunzione della prova delegata (PD), qualora i mezzi di prova debbano assumersi fuori della circoscrizione del giudice istruttore;
- l'istruzione preventiva (IP) e cioè quella misura cautelare *sui generis* che consente di assumere una prova (una testimonianza, una perizia tecnica etc.) pur in assenza di un procedimento pendente oppure, se il procedimento è già instaurato, qualora questo si trovi in una fase che richiede molto tempo prima che si possa acquisire il mezzo di prova stesso;
- la funzione conciliativa (CO), che si attiva su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali;
- i ricorsi contro il provvedimento del Prefetto di espulsione dello straniero dal territorio nazionale (EI).

1.6 Movimento delle pendenze iniziali 2017 - finali 2019

La ricognizione che segue analizza, in generale, l'intero carico delle pendenze registrate in tutto il triennio di riferimento, adottando *focus* specifici in merito alle attività che registrano i valori di maggior interesse. I grafici che seguono danno atto delle pendenze e, quindi, dei carichi complessivi registrati a inizio e fine triennio.


Per quanto riguarda le pendenze come ravvisabile alla *Figura 136*, la maggior parte del carico pendente sull'ufficio del Giudice di pace è rappresentato dal contenzioso ordinario. Se si osservano i valori assoluti tra i pendenti iniziali 2017 (652) e i pendenti finali del 2019 (672), non si registra nessuna variazione rilevante, affermandosi quale carico di maggior rilevanza circa il 50% per tutto il triennio di riferimento. Il resto delle pendenze è generato dalle **opposizioni a sanzione amministrativa**, che, osservando i valori assoluti tra i pendenti iniziali 2017 (514) e i pendenti finali 2019 (369), rappresentano il 40% delle pendenze a inizio triennio e il 35% al termine del periodo di riferimento.

La sanzione amministrativa costituisce, nell'ordinamento italiano, una **sanzione** prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito **amministrativo** (es. violazione codice della strada). Il termine per proporre ricorso in opposizione a sanzione amministrativa è di **30 giorni dalla data di ricezione dell'atto** (notifica a mani, o – in caso di notifica postale – dal ritiro dell'atto o comunque decorsi 10 giorni dall'avviso ex art. 8 legge 890/1982 e successive modificazioni). Il ricorso pre-

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019


sentato al Giudice di pace è alternativo al ricorso presentato al Prefetto; il ricorrente è infatti libero di scegliere. La differenza tra i due procedimenti è sostanziale, in quanto innanzi al Giudice il cittadino, attraverso una difesa celere e semplificata, ma pur sempre regolata dal Codice di procedura civile, pone al vaglio e all'analisi del Giudice i fatti e le norme che hanno portato alla violazione che entra nel merito della questione. Al contrario il ricorso al prefetto è una sorta di riesame di quanto accertato e operato da parte degli Agenti di Polizia stradale, senza l'ammissione di materiale probatorio. Risultato particolare è quello riportato dai decreti ingiuntivi, che più avanti si avrà modo di analizzare. Rispetto alle pendenze, i decreti ingiuntivi ricoprono percentuali basse: nelle pendenze iniziali 2017 dell'8% mentre nelle pendenze finali 2019 del 5%, valori percentuali che verranno completamente stravolti in seno all'analisi dettagliata delle sopravvenienze e delle definizioni nel paragrafo successivo.

Figura 136 - Movimento dei procedimenti penali per materia. Ufficio del Giudice di pace di Viterbo. Pendenti iniziali 2017, pendenti finali 2019.




Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Figura 137 - Ripartizione dell'attività del Giudice di pace civile pendenti iniziali 2017



Fonte: *ns. elaborazione su dati SIGP*

Figura 138 - Ripartizione dell'attività del Giudice di pace civile pendenti finali 2018



Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

1.7 Movimento dei procedimenti sopravvenuti e definiti

Si passa poi all'analisi dei sopravvenuti e dei definiti. Il combinato delle due componenti permette di dare un'immagine più chiara del lavoro effettivamente svolto, e, in particolar modo, della domanda di giustizia che annualmente grava sugli Uffici del Giudice di pace. La ricognizione che segue prende atto delle questioni di maggior rilievo e le analizza alla luce delle ragioni processuali che determinano i risultati rilevati.


Per quanto riguarda i procedimenti sopravvenuti, i risultati riportati nelle pendenze vengono stravolti: la componente maggioritaria è rappresentata dai **decreti ingiuntivi** che registrano una incidenza del 48% nel 2017, del 47% nel 2018 ed infine del 50% nel 2019.

L'incidenza del ricorso a decreto ingiuntivo risiede nella natura **sommatoria** insita nello stesso. Una volta che la Cancelleria ha assegnato il procedimento al Giudice, questi si pronuncia nel più breve termine possibile *inaudita altera parte*, ossia senza che sia necessario instaurare il contraddittorio. Pertanto, il Giudice può decidere senza sentire le ragioni del debitore, basandosi esclusivamente su quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio. Con la pronuncia, il Giudice può rigettare la domanda oppure, laddove la ritenesse fondata, emettere il decreto ingiuntivo. Qualora il Giudice accolga la domanda, pronuncia il decreto, succintamente motivato, in calce al ricorso. In tale decreto viene ingiunto al debitore di pagare la somma (o di adempiere all'obbligazione) entro il termine di **quaranta giorni** dalla notifica del decreto. Qualora il debitore non ottemperi o non si opponga, il creditore potrà avvalersi del titolo esecutivo e procedere con l'esecuzione forzata (titolo che può essere già munito di formula esecutiva ai sensi dell'art. 642, comma 1 c.p.c.). Il decreto ingiuntivo così come brevemente delineato rappresenta il modo più rapido per ottenere il soddisfacimento delle pretese creditorie, ragion per cui il ricorso allo stesso è estremamente frequente.

La cognizione del Giudice di pace è limitata alle cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro (art. 7 c.p.c.) e, per quanto non di competenza del Giudice di pace, appartiene al Tribunale (art. 9 c.p.c.).


Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Figura 139 - Movimento dei procedimenti civili sopravvenuti. Anni 2017, 2018 e 2019.




Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Figura 140 - Incidenza percentuale procedimenti sopravvenuti anno 2017.




Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Figura 141 - Incidenza percentuale sopravvenuti anno 2018.



Fonte: *ns. elaborazione su dati SIGP*


Figura 142 - Incidenza percentuale sopravvenuti anno 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Dato atto del carattere sommario e celere del **decreto ingiuntivo**, i procedimenti definiti corroborano quanto poc'anzi detto. Si afferma quale indice percentuale maggiore per tutto il triennio. Dall'analisi dei dati, in combinato a quanto riportato in tema di sopravvenienze, i risultati riportano un dato rilevante circa la capacità di rispondere alla domanda di giustizia promossa di anno in anno. Come rilevato nella *Figura 142*, l'Ufficio del Giudice di pace riesce quasi ad eguagliare le sopravvenienze, dimostrando una certa proattività alla domanda di giustizia pervenuta in merito al recupero del credito. Per tale motivo, con riferimento alle pendenze, i decreti ingiuntivi ricoprono una esigua percentuale del totale degli arretrati (*Figura 136*).


Figura 143 - Decreti ingiuntivi sopravvenuti e definiti. Triennio 2017-2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Per quanto riguarda il **contenzioso ordinario**, la domanda di giustizia nel 2017 supera la capacità del Giudice di pace di farvi fronte e le definizioni rimangono al di sotto delle sopravvenienze. Nel resto del triennio, la capacità di smaltire il carico del contenzioso ordinario si fa più efficiente. Essa viene confermata alla fine del triennio ove le definizioni superano i procedimenti sopravvenuti (Figura 144).

Figura 144 - Contenzioso ordinario sopravvenuto e definito. Triennio 2017-2019.




Fonte: ns. elaborazione dati SIGP

Il dato, così come elaborato, deve necessariamente essere comparato con quanto rilevato in termini di procedimenti pendenti, in quanto, il carico degli arretrati è costituito per la percentuale maggiore dai procedi-


menti aventi ad oggetto il contenzioso ordinario (Figura 135). La maggiore complessità delle controversie in esame richiede una istruzione probatoria approfondita, ragion per cui, data la variabile complessità di ciascuna controversia, determina una maggiore incidenza sui tempi di definizione. Pertanto, è fisiologico che un procedimento avente ad oggetto il contenzioso ordinario occupi il Giudice di pace per più tempo, palesandosi ogni anno come arretrato.

Figura 145 - Movimento dei procedimenti civili definiti. Anni 2017, 2018 e 2019.




Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Figura 146 - Incidenza percentuale definiti 2017.




Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Figura 147-Incidenza percentuale definiti anno 2018.



Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

Figura 148-Incidenza percentuale definiti 2019



Fonte: ns. elaborazione su dati SIGP

2. Il Giudice di pace – penale

2.1 La competenza del Giudice di pace penale e il procedimento

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, emanato in forza della legge delega 24 novembre 1999, n. 468, disciplina il procedimento penale di fronte al Giudice di pace. Si sono già indicati i reati rientranti nella competenza di tale organo giurisdizionale, il cui Ufficio è ricoperto da un magistrato onorario (v. *supra*, Capitolo I, § 4). Preliminarmente allo studio dei dati statistici inerenti all'Ufficio *de quo* è importante rimarcare le principali peculiarità. La scarsa gravità dei reati rientranti nella competenza del Giudice di pace giustifica talune deviazioni dalla disciplina prevista per il rito ordinario. La normativa delinea, quindi, un procedimento snello, in cui il

dispendio di risorse è ridotto al minimo ed in cui è favorita al massimo la risoluzione in via conciliativa della controversia.

A tal fine, si potenzia il ruolo della persona offesa, già titolare del diritto di presentare querela (molti dei reati di competenza del Giudice di pace sono procedibili a querela, che consiste, com'è noto, in una condizione di procedibilità integrata dalla presentazione all'autorità giudiziaria, da parte della persona offesa, della volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato). La persona offesa, infatti, proprio nei casi di procedibilità a querela, può citare a giudizio l'autore del reato mediante la presentazione di un ricorso, che produce i medesimi effetti della querela ed è idoneo ad attivare un *iter* procedimentale accelerato.

Non solo: ancora nelle ipotesi di procedibilità a querela, il Giudice è tenuto, all'udienza di comparizione, a promuovere la conciliazione tra le parti, che determina la possibilità per la persona offesa di giungere ad una soluzione anticipata della controversia capace di comporre i vari interessi confliggenti in gioco. In particolare, in caso di esito positivo della conciliazione, viene redatto il verbale che attesta la remissione della querela o la rinuncia al ricorso, con la relativa accettazione, ed il Giudice emette sentenza di proscioglimento. In mancanza di conciliazione, invece, si dichiara l'apertura del dibattimento, prima della quale l'imputato è ammesso a presentare domanda di oblazione.

Tra le regole processuali più rilevanti e divergenti dal rito ordinario, si considerino poi l'inapplicabilità dell'incidente probatorio e l'assenza dell'udienza preliminare. Inoltre, l'attività di indagine è di regola affidata esclusivamente alla Polizia giudiziaria.

Si tratta, poi, di reati per lo più perseguibili a querela. Quest'ultima, com'è noto, consiste in una condizione di procedibilità, senza la quale, dunque, il procedimento è destinato a sfociare in un proscioglimento. Essa consta di una dichiarazione con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. La querela può essere presentata al Pubblico ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria, sia in forma orale – e in tal caso sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale e a farlo sottoscrivere alla parte – sia in forma scritta. Ove presentata personalmente dal proponente, l'autorità che la riceve, *ex art. 337, co. 4, c.p.p.*, deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione del soggetto che la presenta e alla trasmissione degli atti all'Ufficio del Pubblico ministero

In alternativa - sempre soltanto per i reati perseguibili a querela - la persona offesa dal reato può presentare **ricorso immediato** al Giudice, ai sensi dell'art. 20 del citato D.Lgs. n. 274 del 2000. Il ricorso, che nel caso

di specie deve necessariamente essere sottoscritto dalla persona offesa e dal suo difensore (il quale ne autentica anche la firma), produce i medesimi effetti della querela: esso deve essere previamente comunicato al Pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, e presentato, a cura del ricorrente, unitamente alla prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del Giudice di pace competente per territorio, entro il termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.

Se la parte offesa ha, inoltre, intenzione di costituirsi parte civile, deve farlo a pena di decadenza con la presentazione del ricorso medesimo. Il Giudice di pace, sentito anche il parere del Pubblico ministero, qualora ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ne dispone la trasmissione a quest'ultimo per l'ulteriore corso del procedimento. Qualora, invece, il ricorso sia ritenuto ammissibile, entro venti giorni dal deposito, il Giudice disporrà con decreto la convocazione delle parti in udienza.

2.2 Pendenti iniziali, sopravvenuti, pendenti finali, indice di smaltimento e indice di rotazione

Nella parte che segue si riporta l'andamento dei procedimenti penali dell'Ufficio del Giudice di pace di Viterbo.

In generale, nel triennio di riferimento si evidenzia una significativa riduzione degli arretrati, come si può evincere dalla *Tabella 64*. Le pendenze si riducono di oltre il 50% passando dai **349** procedimenti **pendenti iniziali** rilevati nel 2017 ai **160** procedimenti pendenti registrati alla fine del 2019. I procedimenti **sopravvenuti** presentano un importante incremento nel corso del triennio, pari al **50,4%**, passando, in numeri assoluti, dai **222** del 2017 ai **334** del 2019. I procedimenti **definiti** rimangono numericamente sempre superiori alle nuove iscrizioni, eccezion fatta per l'ultimo anno, durante il quale gli **iscritti** (**334**) superano, anche se non di molto, i **definiti** (**297**).


La *Tabella* e la *Figura* che seguono riportano i dati riguardanti i flussi dei procedimenti innanzi al Giudice di pace di Viterbo.

Tabella 64 - Movimento dei procedimenti penali. Ufficio del Giudice di pace di Viterbo. Periodo di riferimento 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Anni 2017, 2018 e 2019.

Movimento dei procedimenti penali	2017	2018	2019
Pendenti iniziali	349	220	123
Sopravvenuti	222	262	334
Procedimenti complessivi	571	482	457
Definiti	351	359	297
Pendenti finali	220	123	160

Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 149 - Movimento dei procedimenti penali. Ufficio del Giudice di pace di Viterbo. Periodo di riferimento 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno. Anni 2017, 2018 e 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Quanto sopra rilevato trova riscontro negli indici di rotazione e di smaltimento riportati nella *Tabella 65* e nelle *Figure* a seguire. L'indice di rotazione dei procedimenti, come già evidenziato (v. *supra*, Capitolo 3, § 1.1.), è dato dal rapporto tra i procedimenti definiti e i sopravvenuti dell'anno. Il suo valore di riferimento è l'unità: un indice superiore a 1 indica che l'Ufficio ha smaltito un numero di procedimenti superiore a quello dei sopravvenuti, con conseguente diminuzione delle pendenze. Nel caso del Giudice di pace di Viterbo, l'indice presenta valori considerevolmente alti nei primi due anni di osservazione (1,59 nel 2017 e 1,37 nel 2018); solo per il 2019 l'indice è in leggera flessione (0,88), ma si tratta, comunque, di dato positivo, essendo prossimo all'unità.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

L'indice di smaltimento, invece, al contrario dell'indicatore precedente, prende in considerazione anche il carico delle pendenze (v. *supra*, Capitolo 3, § 1.1.). Il suo valore varia tra 0 e 100%, dove quest'ultimo indica che sono stati definiti tutti i procedimenti presenti e non è rimasta pendenza. Il valore dell'indice di smaltimento presenta una certa stabilità per tutto il triennio. Nonostante non raggiunga mai il 100%, i risultati rilevati mostrano dati sempre superiori al 50%.


In conclusione, l'Ufficio del Giudice di pace, seppur non in grado di smaltire la totalità delle pendenze, smaltendo a buon ritmo l'arretrato ed evitandone un'ulteriore rilevante formazione.

Tabella 65 - *Indice di smaltimento e indice di rotazione dei procedimenti penali. Ufficio del Giudice di pace di Viterbo. Anni 2017, 2018 e 2019.*

	2017	2018	2019
Indice di smaltimento	61,57%	74,48%	64,98%
Indice di rotazione	1,59	1,37	0,88


Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 150 - *Indice di rotazione dei procedimenti penali. Ufficio del Giudice di pace di Viterbo. Anni 2017, 2018 e 2019.*



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

Figura 151 - Indice di smaltimento dei procedimenti penali. Ufficio del Giudice di pace di Viterbo. Anni 2017, 2018 e 2019.



Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

2.3 Tempi medi di definizione dei procedimenti

La durata media dei procedimenti di fronte al Giudice di pace, riportata nella *Tabella 66*, mostra una riduzione pari al 44,2 % nell'anno 2018 rispetto all'anno precedente: si passa, infatti, in termini assoluti, da **362** a **202 giorni**. Tale ultimo dato rappresenta il miglior risultato riportato nel triennio preso in considerazione. Il tempo di definizione medio per l'anno 2019 è, invece, pari a **328** giorni, assestandosi, così, su un valore comunque superiore a quello rilevato all'inizio del periodo di riferimento.

Tabella 66 - Durata media, in giorni, dei procedimenti penali. Ufficio del Giudice di pace di Viterbo. Anni 2017, 2018 e 2019.

Durata media dei procedimenti	2017	2018	2019
Giorni	362	202	328

Fonte: ns. elaborazione su dati SICP.

CAPITOLO 5

L'IMPATTO SUL TERRITORIO

1. Le iniziative e gli *stakeholder* di riferimento

In questo capitolo viene analizzato l'impatto delle iniziative del Tribunale descritte nel terzo paragrafo del primo capitolo, che hanno visto il coinvolgimento di diversi *stakeholder*¹, portatori di interessi a vario titolo rispetto alle attività dell'Istituzione.

Tali iniziative hanno riguardato ambiti e oggetti piuttosto diversificati; alcune sono più strettamente collegate alle attività tipiche degli Uffici del Tribunale, altre sono connotate da attività di natura prevalentemente esterna agli Uffici, con una significativa valorizzazione della dimensione sociale del servizio di giustizia.

Le iniziative in esame sono state catalogate e descritte, al fine di analizzarle con maggiore profondità, ed è stato costruito un *database* di riferimento che costituisce la base di studio per valutarne l'impatto complessivo sul territorio. Complessivamente, ne sono state avviate 59, di cui 17 nel 2017, 15 nel 2018 e 27 nel 2019. La loro attuazione ha visto il coinvolgimento di diversi *stakeholder* (Tabella 67).

Le iniziative del Tribunale, spesso, hanno coinvolto contemporaneamente più *stakeholder*, per cui la frequenza di coinvolgimento è superiore al loro numero complessivo.

¹ Per la definizione e la descrizione degli *stakeholder* si rimanda al paragrafo 5 del capitolo 1.

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Tabella 67 - Stakeholder coinvolti nelle iniziative del Tribunale di Viterbo - Triennio 2017-2019

Tipologia di <i>Stakeholder</i>	f	%
Ordine degli Avvocati di Viterbo	20	13,2%
Università degli Studi della Tuscia	17	11,3%
Collettività	16	10,6%
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo	10	6,6%
Scuole secondarie di Viterbo e provincia	10	6,6%
Magistrati	9	6,0%
Procura della Repubblica di Viterbo	8	5,3%
Comune e Provincia di Viterbo	6	4,0%
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori	4	2,6%
Corte di Cassazione	4	2,6%
Associazione Italiana Giovani Avvocati di Viterbo	3	2,0%
Giudici Onorari del Tribunale (GOT)	2	1,3%
Associazione Nazionale Magistrati	2	1,3%
Camera Civile di Viterbo	2	1,3%
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Viterbo	2	1,3%
Giudici di pace	2	1,3%
Ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo	2	1,3%
Ordine degli Architetti di Viterbo e provincia	2	1,3%
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Viterbo	2	1,3%
Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento	2	1,3%
Scuola di specializzazione per le professioni legali di Perugia	2	1,3%
Accademia dei Lincei	1	0,7%
Associazione Nazionale Amministratori di Condominio - Viterbo	1	0,7%
Archivio di Stato	1	0,7%
ASL di Viterbo	1	0,7%
Associazione Stampa Romana	1	0,7%

L'impatto sul territorio

Astalegale.net	1	0,7%
AVIS di Viterbo	1	0,7%
Banca Lazio Nord Credito Cooperativo	1	0,7%
Camera Penale di Viterbo	1	0,7%
Consiglio di Stato	1	0,7%
Consiglio Nazionale Forense	1	0,7%
Consiglio Notarile	1	0,7%
Corte Costituzionale	1	0,7%
Fondazione Oltre Noi Onlus di Viterbo	1	0,7%
Ordine degli Avvocati di Roma	1	0,7%
Comando Regionale del Lazio Guardia di Finanza	1	0,7%
INPS di Viterbo	1	0,7%
Ordine degli Psicologi del Lazio	1	0,7%
Prefettura di Viterbo	1	0,7%
Provveditorato Regionale Amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise	1	0,7%
Scuola Alta Formazione del Lazio Umbria e Sardegna	1	0,7%
Scuola Superiore dell'Avvocatura	1	0,7%
Associazione TU.MI.S.A.F.	1	0,7%
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo	1	0,7%
TOTALE	151	100,0%

Fonte: *ns elaborazione*

L'Ordine degli Avvocati di Viterbo, per numero di iniziative, rappresenta lo *stakeholder* più coinvolto, seguito da Università degli Studi della Tuscia, Collettività, Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo e Scuole secondarie di Viterbo.

Il numero di iniziative sviluppate in sinergia tra Ordine degli Avvocati di Viterbo e Tribunale non deve sorprendere; si tratta di un rapporto fondamentale per garantire opportunità di servizio migliori agli operatori della giustizia e ai cittadini.

Tra gli altri *stakeholder* con i quali il Tribunale ha instaurato delle relazioni nel triennio 2017-2019 vi è l'Università degli Studi della Tuscia; il dato mette in luce la particolare attenzione che il Tribunale ha posto nel rapporto con l'Ateneo, sviluppando iniziative negli ambiti della ricerca, della formazione e della 'terza missione', ovvero in tutte quelle azioni di diffusione della cultura e di servizio alla crescita del territorio. Questo rapporto ha consentito di avviare alcuni originali progetti pilota, tra cui anche quello relativo al Bilancio di responsabilità sociale e, grazie anche alla collaborazione interistituzionale con gli altri *stakeholder* locali, di connotare Viterbo come un laboratorio di idee e di opportunità di crescita umana e professionale.

Un altro *stakeholder* di riferimento nel triennio è rappresentato dalla Collettività. Attraverso le diverse iniziative, il Tribunale di Viterbo ha saputo avvicinarsi al territorio, cercando di ridurre la distanza tra cittadino e le istituzioni e favorendo l'avvio di processi di sensibilizzazione su numerosi e delicati temi di carattere sociale.

La frequenza e la molteplicità delle iniziative intraprese con i diversi *stakeholder* non vuole rappresentare, naturalmente, una classifica di merito, ma solo un elemento statisticamente significativo da cui trarre riflessioni e considerazioni strategiche e operative.

2. Tipologia e intensità dell'impatto

Il dialogo con le varie componenti del territorio ha permesso di valorizzare la dimensione sociale del Tribunale attraverso le numerose iniziative avviate che possono essere diversamente classificate anche in funzione del loro impatto².

Alcune di esse hanno avuto un prevalente impatto 'interno', ovvero sull'efficacia e sull'efficienza delle attività di natura procedimentale o organizzativa degli uffici, e una conseguente potenziale influenza, nel tempo, sugli indicatori di 'processo' delle attività civilistiche e penalistiche; altre iniziative hanno avuto un impatto prevalentemente 'esterno', ovvero sul territorio in tutte le sue componenti (istituzioni, enti locali, scuole, ordini professionali, associazioni, collettività).

Si tratta di una distinzione utile a valutare le singole iniziative, sotto diversi profili, sebbene, in linea generale, per buona parte di esse l'impatto 'interno' non escluda anche un potenziale impatto sul territorio. Una determinata iniziativa di carattere organizzativo, ad esempio, può determi-

² Per la classificazione degli impatti si veda anche il paragrafo 3 del capitolo 5.

nare un servizio migliore per i cittadini e, di conseguenza, un significativo impatto sul territorio.


Infatti, un certo numero di iniziative si sono connotate per avere determinato un impatto misto, di duplice natura, 'interna' ed 'esterna'.

Di conseguenza, a fini di valutazione complessiva delle iniziative attuate nel triennio, è stata operata una classificazione in tre ambiti (*Figura 152*):

- i. iniziative con impatto prevalentemente 'interno';
- ii. iniziative con impatto prevalentemente 'esterno';
- iii. iniziative con impatto sia 'interno' che 'esterno';
- iv. Il 51% delle iniziative ha avuto un impatto prevalentemente 'esterno', ossia rivolto al territorio; a seguire, con frequenze inferiori, si possono individuare iniziative con impatto 'interno' (27%) e con impatto misto (22%).

La distribuzione temporale delle iniziative è sufficientemente equilibrata nei tre anni (*Figura 153*), con un incremento nel 2019. In particolare, dall'analisi dei dati si evidenzia un aumento significativo del numero di iniziative con impatto 'esterno', che rivela la crescente attenzione assegnata dal Tribunale di Viterbo alla dimensione 'sociale'.

Figura 152 - Tipologia di impatto - Triennio 2017-2019




Fonte: ns elaborazione

Bilancio di responsabilità sociale del Tribunale di Viterbo 2017-2019

Una volta definita la tipologia, il passaggio successivo è stato quello di analizzare l'intensità dell'impatto.

Sotto questo profilo, è stata svolta un'analisi metodologica di tipo qualitativo, che rappresenta un primo tentativo di fornire una valutazione dell'impatto delle varie iniziative sul territorio, evidenziando, per quelle con impatto più alto, delle 'buone prassi'.

Figura 153 - Distribuzione temporale rispetto alla tipologia di impatto - Triennio 2017-2019



Fonte: ns elaborazione

È chiaro che non tutte le numerose iniziative del Tribunale possano essere classificate come 'buone prassi'; quindi, a prescindere dalla complessiva valutazione positiva che necessariamente si deve accompagnare all'impegno profuso, una particolare attenzione va posta sulla qualificazione dell'iniziativa.

Un primo tentativo di classificazione è stato fatto, in questa edizione del Bilancio Sociale, suddividendo le iniziative in ragione del loro impatto: basso, medio e alto.

Sono stati individuati dei criteri di classificazione carattere generale.

In questa prima edizione, sulla base dell'analisi della letteratura esistente e in base alle valutazioni ed esperienze del gruppo di lavoro, sono stati individuati quattro criteri di carattere generale che hanno guidato la selezione:

- i. numerosità degli *stakeholder*;

- ii. durata temporale dell'iniziativa;
- iii. sistematicità dell'iniziativa;
- iv. effetti dell'impatto (snellimento lavoro uffici, soluzione criticità territoriali, etc.).

Con riferimento al primo criterio, il numero degli *stakeholder* rappresenta con certezza un importante elemento di valutazione. Una iniziativa che coinvolge un significativo numero di *stakeholder* denota uno sforzo e una capacità dell'Istituzione non solo e non unicamente di natura progettuale ma anche di coordinamento e di interlocuzione con i diversi soggetti coinvolti.

Il secondo criterio qualifica le iniziative avviate sotto il profilo temporale. Indubbiamente va valutata differentemente una iniziativa che ha uno svolgimento temporale diluito nel tempo e articolato in diverse fasi operative piuttosto che una che inizia e si conclude con un unico evento (ad esempio un convegno) che, per quanto possa essere di elevata qualificazione, non può avere, salvo casi eccezionali, la medesima rilevanza di un evento che impegna l'Istituzione su di un periodo più lungo e che, per tale ragione, ha una ricaduta nel medio-lungo termine.

Il terzo criterio caratterizza l'iniziativa per la sistematicità, ovvero per la costanza e la capacità di ripetere l'iniziativa, con ordine e rigore, in modo da farla divenire una prassi consolidata.

L'ultimo criterio, probabilmente il più difficile da valutare, si riferisce infine agli effetti dell'iniziativa. Si tratta di una valutazione complessa, soprattutto perché di tipo qualitativo. Gli effetti dipendono anche dall'oggetto dell'iniziativa. Il criterio si applica sia alle iniziative 'interne' (per esempio lo snellimento del lavoro degli uffici o il miglioramento di un servizio) sia alle iniziative 'esterne' (per esempio la soluzione di criticità territoriali o la sensibilizzazione dei cittadini a un certo tipo di reati).


Da questo punto di vista, naturalmente, la classificazione dell'impatto tiene conto in modo armonico ed equilibrato di tutti i criteri su esposti, in modo da inserire nella fascia alta di impatto solo quelle iniziative che rispondono in modo positivo a tutti i criteri delineati.

Fatta questa necessaria premessa, tutte le iniziative sono state classificate con la modalità sopra descritta, ad impatto basso, medio e alto (*Figura 154*), in base ad una valutazione del gruppo di lavoro, realizzata attraverso la lettura accurata della documentazione, l'interlocuzione con la Presidente, i giudici e il personale del Tribunale e, in alcuni casi, anche con l'esperienza diretta dei componenti del gruppo di lavoro.

Il 42% delle iniziative hanno generato un impatto basso, il 31% un impatto medio e il 27% un impatto alto.

Analizzando congiuntamente la tipologia e l'intensità dell'impatto, è stato effettuato un approfondimento (Tabella 68), al fine di valutare se la tipologia di impatto potesse esercitare una qualche forma di influenza sull'intensità dell'impatto.

Figura 154 - Livello di impatto, classificato in Alto, Medio e Basso.



Fonte: *ns elaborazione*

Dall'analisi dei dati si evince che la metà delle iniziative classificate con impatto alto sono di natura 'interna' (ossia con ricadute sull'organizzazione del Tribunale - 8 su 16). Negli altri casi l'intensità dell'impatto sulle iniziative è sufficientemente distribuita.

Tabella 68 - Matrice di relazione tra tipologia e intensità di impatto - Triennio 2017-2019

	Impatto Interno	Impatto Esterno	Impatto Interno ed Esterno	Totale
Impatto Alto	8	5	3	16
Impatto Medio	5	14	6	25
Impatto Basso	3	11	4	18
<i>Totale</i>	<i>16</i>	<i>30</i>	<i>13</i>	<i>59</i>

Fonte: *ns elaborazione*

Ciò denota innanzitutto una particolare attenzione del Tribunale, almeno in prima istanza, verso iniziative finalizzate alla soluzione di proble-

mi di natura organizzativa; in secondo luogo, questo risultato risente, a valle, di una maggiore e più immediata capacità di lettura degli effetti delle azioni sull'organizzazione e sulle procedure interne.

Il risultato e l'informazione che ne derivano sono in egual modo apprezzabili perché consentono, come ulteriore valutazione successiva, di individuare alcune 'buone prassi' istituzionali.

Le iniziative³ con impatto 'alto' che determinano 'buone prassi'⁴, sulla base dei criteri definiti nel presente paragrafo, sono di seguito sinteticamente esposte:

- i. il Protocollo di intesa tra il Tribunale di Viterbo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo riguardante l'operatività del progetto TIAP⁵ (Trattamento Digitale degli Atti Processuali), finalizzato a semplificare e velocizzare la condivisione dei fascicoli processuali e la connessa costituzione del Gruppo di Lavoro per la predisposizione del Protocollo;
- ii. l'implementazione di una cartella informatica condivisa ai fini della realizzazione di un archivio informatico relativo alla giurisprudenza del Tribunale di Viterbo - settore civile e settore penale - Ufficio del Giudice di pace, che favorisce la semplificazione e velocizza la condivisione dei provvedimenti;
- iii. una circolare sul conferimento degli incarichi di curatore fallimentare, di commissario giudiziale e di liquidatore nelle procedure di concordato preventivo nonché per la nomina quale OCC *ex art. 15 legge 3/2012* ovvero quale liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento, che ha favorito lo snellimento e la trasparenza per l'identificazione degli incarichi di curatore fallimentare, nell'intento di attuare e coniugare nel massimo grado possibile criteri di equa attribuzione degli incarichi con l'esigenza di preparazione e specializzazione dei professionisti nelle materie coinvolte;
- iv. il Protocollo per gli accertamenti chimico tossicologici su sostanze stupefacenti, siglato con il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia in merito all'esecuzione delle analisi tossicologiche qualitativo-quantitative sui

³ Per una sintesi delle iniziative realizzate dal tribunale nel triennio si veda il paragrafo 3.4 del capitolo 1.

⁴ Per efficacia descrittiva, alcune iniziative, attuate in anni diversi ma logicamente collegate, sono state riunite in una unica 'buona prassi'.

⁵ Per approfondimenti sul TIAP si veda il paragrafo 3.5 del Capitolo 1.

- reperiti giudiziari sequestrati, che consente un miglioramento del servizio reso agli operatori e una velocizzazione delle procedure;
- v. i Protocolli per la formulazione del ricorso introduttivo e delle memorie di costituzione nei procedimenti di ATP *ex art. 445-bis* c.p.c. (siglati con l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e la Direzione provinciale dell'INPS), che consentono di semplificare e velocizzare i procedimenti di accertamento tecnico preventivo;
 - vi. il protocollo in materia di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, per la formazione e il coordinamento tra gli operatori del settore in funzione di una miglior tutela dei minori e il sostegno agli adulti fragili, siglato con le principali parti interessate (tra cui le sezioni territoriali di Viterbo di AIAF e A.I.G.A. Viterbo, la Camera Civile di Viterbo, la Fondazione "Oltre noi Onlus" e l'Associazione TU.MI.S.A.F., nonché gli Ordini professionali degli Avvocati di Viterbo, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo e l'Ordine degli Psicologi del Lazio), che favorisce la formazione di amministratori di sostegno e tutori;
 - vii. il protocollo per la verbalizzazione delle udienze nei procedimenti consensuali di separazione, divorzio e cessazione degli effetti civili del matrimonio (stipulato con l'Ordine degli Avvocati di Viterbo), che favorisce la semplificazione, velocizzazione e la condivisione dei procedimenti;
 - viii. la Convenzione per la massimazione delle sentenze del Tribunale stipulata con l'Università degli Studi della Tuscia, che ha già consentito la pubblicazione sul sito *web* del Tribunale di apposite rassegne giurisprudenziali in materia lavoristica per l'anno 2018 e per il primo semestre del 2019, quali ulteriore strumento di conoscibilità degli orientamenti dell'Ufficio;
 - ix. il Protocollo finalizzato alla ricognizione dei procedimenti da deferire all'Ufficio per il processo mediante attivazione di appositi tirocini per gli studenti del corso di laurea in Giurisprudenza, sì da consentire al Tribunale una più rapida definizione dell'arretrato ultratriennale e, agli studenti, di acquisire una più ampia conoscenza delle concrete modalità di esercizio della funzione giurisdizionale;
 - x. il Protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati di Viterbo per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili, siglato al fine di semplificare e velocizzare le attività di carattere amministrativo-pubblicitario connesse ai servizi di giustizia resi all'utenza;

- xi. il protocollo d'intesa con AIAF – sezione territoriale di Viterbo, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti in materia di separazione, divorzio e nei procedimenti in materia di famiglia, che persegue l'ulteriore obiettivo di agevolare e semplificare i rapporti tra genitori, anche al fine di prevenire futuri contenziosi;
- xii. il 'processo simulato per bullismo e cyberbullismo', in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e la partecipazione degli studenti del Liceo scientifico statale "Paolo Ruffini", tenutosi presso il Palazzo di Giustizia di Viterbo, che ha visto un forte impegno di giudici e magistrati, e ha consentito di sensibilizzare gli studenti al tema del bullismo, incentivando la cultura della legalità;
- xiii. la giornata sulla legalità, presso il Palazzo di Giustizia di Viterbo, con il patrocinio della ANM Lazio-Sottoscrizione di Viterbo, che ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla cultura della legalità e ha avviato una serie di iniziative consequenziali.

È necessaria una ulteriore riflessione: l'insieme di alcune iniziative con impatto basso può generare una 'prassi' che ha un impatto alto sul territorio, comportando un ulteriore punto di vista nella lettura delle iniziative, che va oltre la classificazione operata.

In questa tipologia, ad esempio, rientrano l'insieme di eventi e convegni realizzati con l'Università: presi singolarmente determinano un impatto 'basso' sul territorio, ma l'insieme di eventi realizzati nel triennio con l'Università, per frequenza di eventi, sistematicità, continuità temporale e tipologia di argomenti determina una 'buona prassi', costituita appunto dalla stretta sinergia e collaborazione con l'Università.

Un ragionamento analogo può essere messo in atto in relazione ai rapporti con le scuole. Le numerose convenzioni realizzate con le scuole di Viterbo, valutate singolarmente, determinano un impatto 'medio' sul territorio, ma l'insieme di queste attività determina una 'buona prassi', costituita appunto dal rapporto sinergico, armonico e costante con le scuole.

Quindi, il rapporto con l'Università della Tuscia e con le scuole di Viterbo costituiscono certamente due 'buone prassi' da aggiungere all'elenco di cui al presente paragrafo.

3. Le categorie di impatto

Una ulteriore analisi delle iniziative, utile ad analizzare l'impatto sociale delle attività del Tribunale, può essere operata attraverso l'identificazione di alcune categorie di impatto, genericamente raggruppate in funzione dell'obiettivo dell'iniziativa.

Per l'individuazione delle categorie è stato usato il metodo della *content analysis* (Elo and Kyngäs, 2008; Mayring, 2004)⁶ che ha permesso, basandosi sul metodo induttivo, di estrapolare quattro diverse macro-categorie:

- i. cultura della legalità;
- ii. fiducia dei cittadini nelle Istituzioni;
- iii. efficienza gestionale ed economica;
- iv. sicurezza.

Nell'ambito della cultura della legalità sono ricompresi, ad esempio, gli impatti delle iniziative sulla prevenzione dei reati e sulla promozione di comportamenti etici e rispettosi della legge, soprattutto tra i giovani.

La fiducia dei cittadini nelle Istituzioni rappresenta una categoria di impatto assai rilevante, in quanto comprende l'obiettivo del rafforzamento della coesione sociale e dell'accettazione delle 'regole'.

La terza categoria di impatto individuata comprende le ricadute delle azioni sul contesto economico finanziario e sull'efficienza gestionale, con particolare riferimento al miglioramento del rapporto costo/beneficio e della qualità delle condizioni di lavoro per gli operatori del diritto.

Infine, una quarta categoria riguarda, in generale, il tema della sicurezza, con riferimento sia alla sicurezza individuale sia alla 'percezione' della sicurezza.

Chiaramente, una iniziativa può generare contemporaneamente impatto in una o più di queste categorie e quindi la classificazione ha soprattutto la finalità di consentire alcune considerazioni di carattere generale sulla natura degli impatti generati dall'attività del Tribunale.

Ebbene, valutando complessivamente le iniziative del Tribunale nel triennio considerato, il 51% di esse ricade nella categoria 'cultura della legalità' (*Figura 155*). Gran parte di queste iniziative sono state sviluppate con l'Università e le Scuole (ben 22 iniziative nel complesso), *partner* ideali per raggiungere la platea dei giovani e dei giovanissimi.

⁶ Elo, S., Kyngäs, H., 2008. The qualitative content analysis process. *J. Adv. Nurs.* 62, 107-115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569>.


Mayring, P., 2004. FORUM : QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH SOZIALFORSCHUNG 2. History of Content Analysis. A companion to Qual. Res. 1, 159-176.

Il 30% delle iniziative possono essere ricomprese nella categoria 'sicurezza', con un prevalente coinvolgimento dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo e della Procura della Repubblica.

Il 14% delle iniziative possono rientrare nella categoria della "fiducia dei cittadini nelle Istituzioni", mentre solo il 5% è collocabile nell'ambito della 'efficienza gestionale ed economica'. Ma quest'ultimo dato si può spiegare con il fatto che la finalità precipua dell'Istituzione è soprattutto quella di fornire il servizio giudiziario alla collettività e di avvicinare sempre di più il cittadino allo Stato e, di conseguenza, le risorse economiche sono finalizzate a questo scopo.

Complessivamente, l'insieme della analisi svolte sulle iniziative del Tribunale ha consentito di identificare un quadro informativo efficace sull'impatto sociale; trattandosi della prima edizione del Bilancio di responsabilità sociale, un metodo più affinato e informazioni più accurate potranno consentire un livello di analisi più articolato e dettagliato e, di conseguenza, un bilancio ed una informazione ai cittadini ancora più ampia, completa e articolata.

Figura 155 - Categoria di impatto (2017-2019).



Fonte: *ns elaborazione*

4. Appendice Biennio 2020-2021

4.1 Le iniziative e gli stakeholder di riferimento

Aggiornamento della tabella 67 - Stakeholder coinvolti nelle iniziative del Tribunale di Viterbo - Biennio 2020-2021

Tipologia di Stakeholder	f	%
Università degli Studi della Tuscia	5	18%
Collettività	4	14%
Ordine degli Avvocati di Viterbo	4	14%
Procura della Repubblica di Viterbo	4	14%
Associazione Italiana Giovani Avvocati di Viterbo	3	11%
Camera Penale di Viterbo	3	11%
Comune e Provincia di Viterbo	1	4%
INPS di Viterbo	1	4%
Scuole secondarie di Viterbo e provincia	1	4%
Corte di Appello di Roma	1	4%
Fondazione CARIVIT	1	4%
Totale	28	100%